

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 15 settembre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2026, n. 160.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. (26G00179).....

Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2026.

Inserimento degli interventi relativi alle attività di «Messa in sicurezza e bonifica delle scorie siderurgiche (CBMT03)» e «Messa in sicurezza permanente e bonifica del bacino fosfogessi (CBMT04)» ricomprese nel SIN Tito, tra i compiti attribuiti al Commissario unico. (26A04803). Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 31 agosto 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio pH S.r.l., in Barberino Tavarnelle, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (26A04761).....

Pag. 22

DECRETO 2 settembre 2026.

Abrogazione del decreto 30 marzo 2026, recante: «Proroga del decreto 12 maggio 2025, concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione "Puzzone di Moena/Spretz Tzaori", registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 1162/2013 della Commissione del 7 novembre 2013». (26A04762)... Pag. 24



**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 31 luglio 2026.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 per il Programma nazionale «Metro plus e città medie Sud 2021-2027» del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo plus (FSE+) per le annualità 2022, 2023 e 2024. (Decreto n. 5/2026). (26A04775). Pag. 24

DECRETO 31 luglio 2026.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 per il Programma regionale Sicilia del Fondo sociale europeo plus (FSE +), annualità 2022, 2023 e 2024. (Decreto n. 6/2026). (26A04776). Pag. 26

DECRETO 31 luglio 2026.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 per i programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo plus (FSE+) e del Fondo per una transizione giusta (JTF) 2021-2027, annualità 2025. (Decreto n. 7/2026). (26A04777). Pag. 29

DECRETO 31 luglio 2026.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 per i programmi dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2021-2027, annualità 2026. (Decreto n. 8/2026). (26A04778) Pag. 33

DECRETO 31 luglio 2026.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per le annualità 2024 e 2025 e cofinanziamento 2026 del Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2021-2027, di cui al regolamento (UE) 2021/1147 del 7 luglio 2021. (Decreto n. 9/2026). (26A04779). Pag. 35

DECRETO 7 settembre 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Cirò e Cipolle di Tropea - Calabria», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026. (26A04843) Pag. 37

DECRETO 7 settembre 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del 500° anniversario della fondazione della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026. (26A04844) Pag. 39

DECRETO 7 settembre 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 5 euro appartenente alla Serie «Teatri italiani - Teatro dell'Opera di Roma - Falstaff di Giuseppe Verdi», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026. (26A04845) Pag. 41

Ministero della giustizia

DECRETO 12 maggio 2026.

Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia al Vice Ministro Sen. Francesco Paolo Sisto. (26A04908). Pag. 43

DECRETO 10 settembre 2026.

Seconda proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso l'Ufficio del giudice di pace di Airola. (26A04856) Pag. 43

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ro. Ma. società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04560). Pag. 44

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.T. Stampi & Attrezzature cooperativa sociale», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A04561). Pag. 45

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Scivolando cooperativa di lavoro a r.l.», in Praia a Mare e nomina del commissario liquidatore. (26A04562). Pag. 46



DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Socrate società cooperativa sociale in liquidazione», in Latina e nomina del commissario liquidatore. (26A04563)..... *Pag.* 46

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tandem società cooperativa sociale integrata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04564)..... *Pag.* 47

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «TNL società cooperativa in liquidazione», in Ariccia e nomina del commissario liquidatore. (26A04565)..... *Pag.* 48

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logitec società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Pescantina e nomina del commissario liquidatore. (26A04566)..... *Pag.* 49

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Media luna cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Martellago e nomina del commissario liquidatore. (26A04567)..... *Pag.* 50

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mia Service - Società cooperativa» in liquidazione, in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (26A04568)..... *Pag.* 50

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Orione Servizi società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04569)..... *Pag.* 51

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Sportivi società cooperativa sportiva dilettantistica siglabile in Servizi Sportivi s.c.s.d.», in Ovada e nomina del commissario liquidatore. (26A04570)..... *Pag.* 52

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

ORDINANZA 29 agosto 2026.

Individuazione del secondo gruppo di interventi già inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da attuare ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e disciplina del relativo subentro. (Ordinanza n. 28/2026). (26A04774)..... *Pag.* 53

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 8 luglio 2026.

Disposizioni urgenti riguardanti il personale ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. (Ordinanza n. 289). (26A04780)..... *Pag.* 61

ORDINANZA 8 luglio 2026.

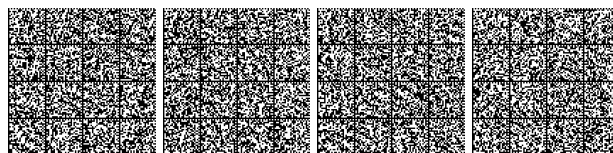
Disposizioni applicative dei nuovi Criteri ambientali minimi (CAM) agli interventi di ricostruzione pubblica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 290). (26A04781)..... *Pag.* 64

ORDINANZA 8 luglio 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto». (Ordinanza speciale n. 174/2026). (26A04804)..... *Pag.* 68

ORDINANZA 8 luglio 2026.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 122 del 3 luglio 2025, recante «Interventi di ricostruzione e ripristino degli attraversamenti sul fiume Tronto della S.P. 3 «Ancaranese» (c.d. Ponte Ancaranese). Modifica all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023». (Ordinanza speciale n. 175/2026). (26A04805)..... *Pag.* 71



ORDINANZA 8 luglio 2026.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016». (Ordinanza speciale n. 176/2026). (26A04806) *Pag.* 75

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 11 settembre 2026.

Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2026-2027. (Determina n. 497/2026). (26A04865) *Pag.* 78

Scuola IMT Alti studi di Lucca

DECRETO RETTORALE 4 agosto 2026.

Modifica dello statuto. (26A04807) *Pag.* 83

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di meldonium diidrato, «Mildronate». (26A04764) *Pag.* 89

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linagliptin, «Ryoxana» (26A04765) *Pag.* 90

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina calcio triidrato, «Atorvastatina Medreg». (26A04782) *Pag.* 91

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ivacaftor, «Ivacaftor Accord». (26A04789) *Pag.* 93

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan» (26A04808) *Pag.* 93

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Flixonase» (26A04809) *Pag.* 94

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen» (26A04810) *Pag.* 94

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di disodio clodronato e lidocaina cloridrato, «Clonaton». (26A04842) *Pag.* 95

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo al Libretto *smart* (26A04848) . *Pag.* 95

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente dalle strutture aderenti alla rete associativa di ANFFAS nazionale, riferito al mese novembre 2025. (26A04811) *Pag.* 95

Istituzione del modulo TFR3 per i lavoratori dipendenti del settore privato nuovi assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. (26A04825) *Pag.* 95

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifiche dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 (26A04783) *Pag.* 96

Modifiche degli allegati alle ordinanze n. 129 del 13 dicembre 2022, n. 137 del 29 marzo 2023 ed all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. (26A04784) *Pag.* 96



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2026, n. 160.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» e, in particolare, l'articolo 24, commi 1, 2, lettera h), 3 e 5;

Visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE concernente regolamento generale sulla protezione dei dati;

Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Vista la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante «Codice di procedura civile» e, in particolare, l'articolo 116;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile», e, in particolare, gli articoli 2050 e 2051;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

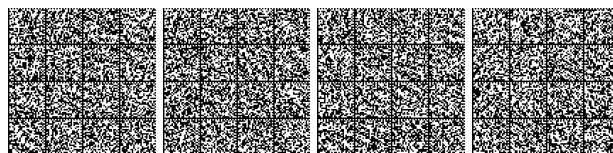
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, il Libro primo, Titolo IV, Capo V, in materia di compiti e attribuzioni dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente «Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003,



n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2026;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 20 luglio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L'ATTIVITÀ DI POLIZIA

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente titolo reca disposizioni in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di Polizia, in relazione alle specifiche funzioni esercitate, coerentemente con le norme e i principi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e della legge 23 settembre 2025, n. 132.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà garantite dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di sorveglianza umana e di trasparenza di cui all'articolo 3 della legge n. 132 del 2025.

3. Il presente titolo non comporta nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale utilizzati nelle attività e per le finalità di polizia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) «regolamento IA»: il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);

b) «legge IA»: la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»;

c) «sistema di IA»: un sistema di intelligenza artificiale definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

d) «pratiche vietate»: le pratiche di IA vietate a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1689;

e) «sistema di IA ad alto rischio»: un sistema di IA classificato ad alto rischio, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689 in combinato disposto con il suo allegato III;

f) «categorie particolari di dati personali»: le categorie di dati di cui all'articolo 3, punto 37), del regolamento (UE) 2024/1689;

g) «dati relativi a condanne penali e reati»: i dati personali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

h) «dati operativi sensibili»: i dati relativi ad attività di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, indicati dall'articolo 3, punto 38), del regolamento (UE) 2024/1689;

i) «output»: previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni generate da un sistema di IA ai sensi dell'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

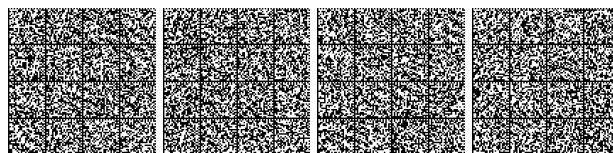
l) «scraping non mirato»: l'estrazione e la raccolta automatizzata e indiscriminata, su larga scala, mediante l'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale, di immagini facciali dalla rete internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso, allo scopo di creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale;

m) «Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale»: l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132;

n) «Garante»: il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

o) «Forze di polizia»: le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

p) «attività di polizia»: le attività di contrasto definite dall'articolo 3, punto 46), del regolamento (UE) 1689/2024, svolte, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni e funzioni, dagli organi, uffici e comandi delle Forze di polizia;



g) «finalità di polizia»: i fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, richiamati nei punti 45) e 46) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1689/2024, e per i quali sono svolte le attività di polizia di cui alla lettera s);

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 settembre 2025, n. 132, e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA, SVILUPPO, ADDESTRAMENTO, FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA

Art. 3.

Ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento, convalida e utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per le attività di polizia

1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'addestramento, l'adozione, l'applicazione, la convalida e l'utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per le attività e le finalità delle Forze di polizia avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di cui all'articolo 3 della legge IA, secondo un approccio antropocentrico, proporzionato e fondato sul rischio, che tenga conto della classificazione dei sistemi di IA e delle diverse categorie di interessati.

2. Le attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo e addestramento sono orientate al perseguimento della funzionalità e dell'affidabilità operativa dei sistemi e dei modelli di IA destinati a essere utilizzati dalle Forze di polizia, nella prospettiva di migliorare l'apporto tecnologico dell'intelligenza artificiale alle valutazioni e alle decisioni umane nella relativa attività.

3. Le Forze di polizia, in conformità con l'assetto istituzionale vigente e nell'ambito delle proprie competenze, utilizzano i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale e i relativi output in funzione strumentale e di supporto alle relative attività di polizia, allo scopo di incrementarne l'efficacia e l'efficienza.

4. L'utilizzo dei sistemi e dei modelli di IA nell'attività di polizia, conformemente agli obblighi stabiliti dal regolamento IA e fermo restando quanto previsto dal comma 5 in ordine alla sorveglianza umana sui sistemi di IA ad alto rischio, deve prevedere adeguate forme di revisione umana qualificata dei risultati delle elaborazioni automatiche prima del loro impiego in atti e provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati, nel rispetto dell'autonomia e delle sfere di competenza dei procedimenti decisionali degli appartenenti alle Forze di polizia. La revisione è effettuata da personale individuato dalle procedure interne di ciascuna Forza di polizia ed è documentata in modo da assicurarne la tracciabilità.

5. Le Forze di Polizia assicurano che per i sistemi di IA ad alto rischio la sorveglianza umana sia effettiva e conforme a quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento IA

e che il personale preposto possieda le necessarie competenze e formazione al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali.

6. Il trattamento di dati personali nelle attività di cui al comma 1, incluse le categorie particolari di dati personali, i dati operativi sensibili e i dati relativi a condanne penali e reati nella disponibilità delle Forze di polizia in forza di norme di legge o regolamentari ovvero di atti amministrativi generali, è svolto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ferme restando le specifiche disposizioni dettate dal regolamento IA per i sistemi ad alto rischio e quelle contenute nel capo III del presente titolo.

7. Le attività di cui al presente articolo sono effettuate senza nuovi od ulteriori obblighi rispetto a quanto disposto dal regolamento IA, ferme restando le esclusioni previste dallo stesso regolamento.

Art. 4.

Collaborazione nell'ambito della ricerca e sperimentazione scientifica finalizzata alla realizzazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per l'attività di polizia

1. Le Forze di polizia, nell'ambito di specifici progetti di ricerca e sperimentazione scientifica volti alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale o di dispositivi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per l'attività di polizia, possono attivare collaborazioni con università, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati, anche per il tramite di società in house o di società a totale partecipazione pubblica controllate dallo Stato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

2. Il trattamento di dati per le finalità di cui al comma 1 è svolto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con la previsione di apposite clausole che escludano, in particolare, la condivisione di dati operativi sensibili e l'acquisizione o l'utilizzazione, anche indirette, da parte dei soggetti con i quali sono attivate le collaborazioni, di sistemi di IA e delle relative risorse hardware e software o di dispositivi integrati con componenti di IA che siano stati addestrati per l'attività di polizia, fatto salvo il ricorso a dati sintetici ovvero a dati reali sottoposti a tecniche di mascheramento o di pseudonimizzazione.

3. I rapporti di collaborazione di cui al comma 1 disciplinano espressamente la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e di sfruttamento economico dei risultati della ricerca, dei modelli derivati, dei dati di addestramento e del software, nel rispetto del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della normativa di settore applicabile. I medesimi rapporti individuano altresì, nel rispetto del decreto legislativo n. 51 del 2018, i ruoli svolti dai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, specificando quando gli stessi operano quali titolari, contitolari o responsabili del trattamento e disciplinando i relativi obblighi e responsabilità, anche con riferimento alle misure di sicurezza e alla do-



cumentazione delle operazioni di trattamento. È in ogni caso assicurata la titolarità in capo alle Forze di polizia dei modelli addestrati su dati operativi sensibili.

Art. 5.

Sviluppo, realizzazione e prova di determinati sistemi di IA per finalità di polizia negli spazi di sperimentazione normativa

1. Il presente articolo costituisce base giuridica ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento IA, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, per il trattamento di dati personali, inclusi i dati relativi a reati e le categorie particolari di dati di cui all'articolo 3, punto 37), dello stesso regolamento IA, effettuato dalle Forze di polizia nell'ambito di spazi di sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale, quando tale trattamento è necessario per finalità di polizia.

2. La partecipazione delle Forze di polizia agli spazi di sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata allo sviluppo, alla realizzazione e alla prova di sistemi di IA, in particolare ad alto rischio, destinati alle attività di polizia, nel rispetto della protezione dei dati personali e della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

3. Negli spazi di cui al presente articolo, la sperimentazione avviene nel rispetto delle condizioni cumulativamente previste dall'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento IA, prevede il coinvolgimento del Garante laddove la stessa comporti, per il suo funzionamento, il trattamento di dati personali, ed è oggetto di collaborazione e raccordo con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, fermo restando la tutela dei dati operativi sensibili e l'esclusiva titolarità e responsabilità del trattamento degli stessi da parte delle amministrazioni competenti.

4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante, sono definite le modalità di coordinamento tra lo spazio di sperimentazione di cui all'articolo 57 del regolamento IA e le attività del presente articolo.

Art. 6.

Formazione del personale di polizia

1. Le Forze di polizia provvedono ad attivare, presso i rispettivi istituti di formazione, specifici corsi in materia di intelligenza artificiale applicata alle attività di polizia, secondo modalità stabilite da ciascuna amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2. I corsi di cui al comma 1 assicurano, in attuazione dell'articolo 4 del regolamento IA, il conseguimento dei seguenti risultati formativi minimi:

a) comprensione dei principi di funzionamento e delle potenzialità dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riferimento alle loro applicazioni nelle attività di polizia;

b) conoscenza dei limiti, dei *bias* e degli errori dei sistemi di intelligenza artificiale, con specifica attenzione al riconoscimento biometrico e all'analisi predittiva;

c) capacità di interpretazione critica degli output dei sistemi di intelligenza artificiale e consapevolezza del ruolo della sorveglianza umana qualificata;

d) consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità connesse all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale a fini di polizia, con specifico riferimento alla disciplina di cui al regolamento IA, al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

e) consapevolezza dei rischi di cybersicurezza connessi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche con riferimento alle indicazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

3. I risultati formativi di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), sono assicurati nell'ambito degli specifici corsi concernenti i sistemi di IA ad alto rischio in uso nelle attività di polizia ovvero destinati a essere utilizzati nelle medesime attività.

Capo III

SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE UTILIZZATI NELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA PER L'ETICHETTATURA, IL FILTRAGGIO E LA CATEGORIZZAZIONE DI DATI BIOMETRICI, PER L'IDENTIFICAZIONE BIOMETRICA REMOTA IN TEMPO REALE PER FINALITÀ DI PREVENZIONE O DI PROTEZIONE E PER IL RICONOSCIMENTO FACCIALE A POSTERIORI A FINI DI CONTRASTO DEI REATI

Art. 7.

Etichettatura, filtraggio e categorizzazione di dati biometrici nell'attività di polizia

1. Nell'ambito delle attività di polizia, l'etichettatura, il filtraggio o la categorizzazione di set di dati biometrici acquisiti in conformità alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento IA, sono consentiti a condizione che:

a) non siano finalizzati a inferire o dedurre le caratteristiche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento IA;

b) siano funzionali ad attività di comparazione o ricerca ovvero ad ulteriori attività, comunque effettuate conformemente alla normativa vigente ed esclusivamente per finalità di polizia;

c) non costituiscano l'unico fondamento di decisioni che producono effetti giuridici nei confronti di persone fisiche;

d) il titolare del trattamento adotti misure idonee a prevenire il reimpiego dei dati e dei risultati per finalità incompatibili con quelle per cui sono stati raccolti.

2. Il trattamento di dati personali nelle attività di cui al comma 1 tiene conto, ai fini dell'adempimento dei connessi obblighi previsti dal regolamento IA, della classificazione dei sistemi di IA, avuto riguardo anche agli orientamenti della Commissione europea sull'attuazione pratica del regolamento IA, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 5, e 96, dello stesso regolamento, ed è svolto nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.



Art. 8.

Sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di prevenzione, nonché di ricerca delle persone scomparse e delle vittime di specifici reati

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 359-ter del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 13 del presente decreto, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di polizia è ammesso per le finalità di prevenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera h), punto ii), del regolamento IA. I sistemi di cui al primo periodo possono essere utilizzati, altresì, per la ricerca di una persona scomparsa o di persone specifiche, vittime dei reati di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera h), punto i), del regolamento IA.

2. L'utilizzo dei sistemi di IA di cui al comma 1 è consentito esclusivamente per confermare l'identità delle persone di cui al medesimo comma 1 specificamente interessate ovvero per la ricerca mirata, anche in modo dinamico e compresa la localizzazione, di persone specificamente individuate o individuabili in relazione alla minaccia da prevenire o alla ricerca da eseguire.

3. Il confronto biometrico avviene esclusivamente con una banca dati di riferimento adeguata per ciascuna delle finalità di cui al comma 1, contenente i dati biometrici e le relative informazioni identificative, ove disponibili, riferiti alle persone, anche non identificate anagraficamente, di cui al comma 2. La banca dati di cui al primo periodo può essere derivata da dati contenuti in banche dati in uso alle Forze di polizia o tenute da altre pubbliche amministrazioni e accessibili alle predette Forze, ovvero da immagini, filmati o altri elementi biometrici acquisiti legalmente nell'ambito delle attività di polizia. Il contenuto della banca dati di cui al primo periodo è formato appositamente per ciascun utilizzo, con i soli dati biometrici pertinenti alla specifica finalità, che sono cancellati al termine della validità dell'autorizzazione, in modo da garantire che il set di confronto sia specifico per ciascuna autorizzazione e non sia suscettibile di alimentazione incrementale rispetto alle autorizzazioni pregresse. È in ogni caso vietato l'uso di banche dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche di *scraping* non mirato ovvero costituite in violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

4. L'utilizzo dei sistemi di IA di cui al comma 1 è subordinato a una richiesta del questore o del comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ovvero dei responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel quale sono emerse le esigenze di prevenzione ovvero di ricerca, con indicazione della finalità perseguita, della durata prevista, dell'area territoriale interessata, delle persone interessate e ricercate, delle banche dati di riferimento utilizzate e dei sistemi e delle tecnologie impiegate.

5. L'autorizzazione deve essere concessa con riguardo a uno specifico evento o per il tempo strettamente necessario, in ogni caso non superiore a quindici giorni, prorogabili dal procuratore della Repubblica, con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni qualora permangano le condizioni di cui al comma 1, nonché con riferimento ad una area territoriale delimitata e alla indicazione delle persone specificamente interessate e ricercate. La medesima autorizzazione può essere concessa, altresì, soltanto previa effettuazione delle valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento IA.

6. Nei casi d'urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile per le finalità di cui al comma 1, l'utilizzo del sistema di IA può essere avviato, su disposizione del questore, dei comandanti o dei responsabili indicati al comma 4, dall'organo di polizia procedente, previa comunicazione, anche in forma orale, al procuratore della Repubblica, e a condizione che sia limitato a quanto strettamente necessario, in ogni caso con delimitazione dell'area interessata e indicazione delle persone ricercate.

7. Nei casi di cui al comma 6, la richiesta di autorizzazione è trasmessa al procuratore della Repubblica senza ritardo e in ogni caso entro ventiquattro ore dall'inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma 6, provvede nelle successive ventiquattro ore.

8. Se non sono osservate le condizioni e i termini previsti dai commi 4, 5, 6 e 7, ovvero in caso di mancata autorizzazione, l'uso del sistema di intelligenza artificiale oggetto dell'autorizzazione è immediatamente interrotto e tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, fatti salvi gli elementi acquisiti legittimamente sotto altra base giuridica conforme al decreto legislativo n. 51 del 2018. I risultati forniti dai sistemi di intelligenza artificiale in violazione delle disposizioni del presente articolo non possono essere utilizzati.

9. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 226, comma 5, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui all'allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 9.

Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali, conservazione delle registrazioni e notifica dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale

1. In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento IA, per l'utilizzo dei sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale per le finalità di cui all'articolo 8 del presente decreto o di cui all'articolo 359-ter del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 13 del presente decreto, il titolare del trattamento completa in via preventiva una valutazione di impatto sui diritti fondamentali secondo quanto previsto dall'articolo 27 dello stesso regolamento IA, ed effettua la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 51 del 2018.



2. Ogni utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale per le finalità di cui al comma 1 è registrato automaticamente in appositi file di log, non modificabili, comprendenti necessariamente i dati previsti dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento IA. I file di log sono conservati per cinque anni dall'accesso e dall'operazione, e resi accessibili esclusivamente alle sole autorità competenti per finalità di verifica della liceità del trattamento, di controllo interno e nell'ambito di un procedimento penale.

3. Restano fermi i termini di conservazione dei dati personali previsti, per finalità di polizia, dall'articolo 10 del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15.

4. Dopo l'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1, il titolare del trattamento effettua notifica al Garante, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento IA. La notifica, effettuata previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente che può differirlo per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile per una sola volta, in presenza di specifiche esigenze di segretezza, contiene le informazioni essenziali sull'autorizzazione rilasciata e sul risultato conseguito con l'utilizzo del sistema, e non include dati operativi sensibili. Nel caso di più attivazioni del sistema di IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale nello stesso contesto operativo ovvero di più utilizzi omogenei del predetto sistema, la notifica di cui al presente comma può essere effettuata in modo periodico e cumulativo, secondo i termini previsti dal decreto di cui al comma 5, ferma restando la necessità del nulla osta preventivo dell'autorità giudiziaria nei termini di cui al secondo periodo.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante e le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, coerentemente con le norme del regolamento IA, sono individuati, in relazione all'uso dei sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale per le finalità di cui all'articolo 8 del presente decreto o di cui all'articolo 359-ter del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 13 del presente decreto:

a) i requisiti tecnici minimi di affidabilità e accuratezza dei sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale;

b) le modalità di monitoraggio periodico delle prestazioni dei sistemi, con particolare riguardo alla rilevazione e alla mitigazione di eventuali *bias* o effetti discriminatori;

c) i requisiti tecnici minimi delle banche dati di riferimento impiegate per il confronto biometrico, anche con riferimento alle relative misure di sicurezza, ai tempi e alle modalità di cancellazione dei dati e alle garanzie di non incrementalità del set di confronto per ogni singolo utilizzo autorizzato;

d) le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un adeguato livello di sicurezza del trattamento;

e) le misure tecniche e organizzative necessarie a impedire accessi illeciti ai dati;

f) le informazioni che il titolare del trattamento è tenuto ad allegare alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto o dell'articolo 359-ter del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 13

del presente decreto, in ordine alle caratteristiche tecniche del sistema, ai risultati delle verifiche di accuratezza e ai meccanismi di gestione degli errori;

g) le modalità di esecuzione della notifica di cui al comma 4;

h) gli ulteriori adempimenti cui il titolare del trattamento è tenuto in conformità a quanto previsto dal regolamento IA.

Art. 10.

Disposizioni in materia di sistemi di videosorveglianza dotati della tecnologia di riconoscimento facciale a posteriori, integrata dall'intelligenza artificiale, per il contrasto dei reati

1. In tutti i casi in cui specifiche disposizioni di legge consentono l'installazione di sistemi di videosorveglianza, tali sistemi possono essere integrati con componenti di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e del regolamento IA. Le componenti di intelligenza artificiale, destinate al riconoscimento facciale, non possono essere attivate se non nei casi, alle condizioni e con le modalità previste dai commi 2 e 3. L'attivazione è effettuata successivamente all'acquisizione delle immagini, con un intervallo di tempo tale da non configurare un'identificazione biometrica remota in tempo reale ai sensi del regolamento IA.

2. Per procedere al riconoscimento facciale a posteriori, mediante i sistemi integrati di cui al comma 1 di una persona oggetto di ricerca mirata in quanto indiziata della commissione di un reato, il pubblico ministero, su istanza degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno avviato i predetti sistemi, chiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione all'utilizzo dei medesimi sistemi senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dal loro avvio. Il giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, autorizza l'utilizzo con decreto motivato entro le successive quarantotto ore. Se non sono osservati i termini previsti dal primo periodo ovvero in caso di mancata autorizzazione, l'uso delle tecnologie di riconoscimento facciale collegato alla richiesta di autorizzazione è immediatamente interrotto e tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. In conformità all'articolo 26, paragrafo 10, primo comma, del regolamento IA, l'autorizzazione di cui al comma 2 non è richiesta quando le tecnologie di riconoscimento facciale di cui al comma 1 sono utilizzate esclusivamente dopo la commissione di un reato al solo fine dell'identificazione iniziale di una persona potenzialmente indiziata della commissione del reato, sulla base di elementi oggettivi e verificabili direttamente connessi al fatto di reato. Nei casi di cui al primo periodo, l'utilizzo delle tecnologie è effettuato sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero, fuori da tale ipotesi, dell'ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57, comma 1, lettere a) e b), del codice di procedura penale che procede in relazione al reato. Se non è osservato quanto previsto dal presente comma, i risultati ottenuti mediante le tecnologie di riconoscimento facciale di cui al comma 1 non possono essere utilizzati e tutti i dati



personali, i risultati e gli output acquisiti o prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.

4. Sulla base dei criteri di cui al comma 12, lettera *a*), l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza previsti dal comma 1, nei casi ivi contemplati, comporta il trattamento automatizzato, delle immagini del volto delle persone che accedono a luoghi o a eventi per i quali sussistono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, senza elaborazione dei relativi dati biometrici. Le immagini sono memorizzate, a livello locale, nella base dati di riferimento di cui al comma 12, lettera *b*). Nella medesima base dati sono altresì memorizzati, senza ricorrere a tecnologie di riconoscimento biometrico, i corrispondenti dati anagrafici e, ove previsto un posto assegnato, il relativo identificativo, acquisiti mediante la scansione elettronica dei titoli di accesso. Successivamente alla commissione di un fatto di reato, l'attivazione delle tecnologie di riconoscimento facciale comporta l'elaborazione dei dati biometrici delle immagini presenti nella base dati locale di cui al primo periodo, cui sono associati i dati memorizzati ai sensi del secondo periodo, per l'effettuazione del confronto a posteriori con i dati biometrici estratti dalle immagini del volto della persona indiziata del reato.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali effettuato con l'utilizzo dei sistemi integrati dalle componenti di IA e dalle tecnologie di cui al comma 1 è il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

6. Per i trattamenti di dati personali svolti con i sistemi integrati di cui al comma 1, il titolare del trattamento di cui al comma 5 effettua in via preventiva la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consulta il Garante ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. È possibile effettuare un'unica valutazione d'impatto sulla protezione dei dati valida per tutti i sistemi analoghi.

7. I dati personali trattati con i sistemi integrati ai sensi del comma 1 sono conservati nella base di dati di riferimento individuata ai sensi del comma 12, lettera *b*), per sette giorni dalla raccolta e sono cancellati automaticamente decorso tale termine.

8. Gli accessi e le operazioni di trattamento sui sistemi di cui al presente articolo devono essere effettuati esclusivamente dalle persone autorizzate e registrati automaticamente in appositi file di log, non modificabili, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento IA. I file di log sono conservati per cinque anni dall'accesso e dall'operazione, e resi accessibili per finalità di verifica della liceità del trattamento, di controllo interno e nell'ambito di un procedimento penale.

9. Restano fermi i termini di conservazione dei dati personali previsti, per finalità di polizia, dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15.

10. Nessuna decisione che produca effetti giuridici negativi sulla persona cui si riferiscono i dati oggetto del trattamento può essere basata unicamente sui risultati forniti dall'applicazione di riconoscimento facciale. Si osservano, altresì, le garanzie e i limiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

11. I sistemi di cui al comma 1 non possono essere in alcun caso utilizzati con l'attivazione delle tecnologie di riconoscimento facciale in modo non mirato, senza alcun

collegamento con un reato o con un procedimento penale, ovvero a fini di controllo e di identificazione biometrica generalizzati o indiscriminati delle persone.

12. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante, sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione dei luoghi e degli eventi di cui al comma 4;

b) le modalità del trattamento automatizzato delle immagini del volto, senza elaborazione dei dati biometrici, delle persone che accedono ai luoghi o agli eventi di cui al comma 4, e della loro memorizzazione a livello locale, ai sensi del primo e del secondo periodo del comma anzidetto, in una base dati di riferimento, per l'elaborazione e il confronto, esclusivamente a posteriori rispetto alla commissione di un fatto di reato, dei dati biometrici;

c) le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un adeguato livello di sicurezza del trattamento;

d) gli adempimenti cui il titolare del trattamento è tenuto in conformità a quanto previsto dal regolamento IA.

13. All'installazione e alla manutenzione delle componenti di IA e delle tecnologie biometriche di cui al comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i gestori dei luoghi di cui al comma 4, gli organizzatori o promotori degli eventi di cui al medesimo comma, ovvero chi ha la disponibilità delle strutture ove tali eventi si svolgono, in accordo con i proprietari degli stessi luoghi o strutture, con particolare riferimento agli enti locali per le rispettive piattaforme di videosorveglianza, nonché, fermo quanto previsto al comma 5, in relazione ai ruoli svolti nel trattamento dei dati personali, nel rispetto del decreto legislativo n. 51 del 2018. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, i predetti sistemi sono concessi in comodato gratuito alla questura, che ne acquisisce la completa ed esclusiva disponibilità.

14. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PENALI, SOSTANZIALI E PROCESSUALI, IN MATERIA DI REALIZZAZIONE E IMPIEGO ILLECITI DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DISPOSIZIONI PROCESSUALI CIVILI IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI DALL'UTILIZZO DEI MEDESIMI SISTEMI

Capo I

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E IN MATERIA DI PROCEDIMENTO PENALE

Art. 11.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.



Art. 12.

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale, dopo l'articolo 437 è inserito il seguente:

«Art. 437-bis (*Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi*). — Chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione, l'immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana è punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi indicati al primo comma, altera sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio è punito, qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale, con la reclusione da due a sei anni. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se taluno dei fatti previsti dal comma primo è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto.

L'utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana è punito con le pene previste dal primo comma, primo e secondo periodo, qualora da tale omissione derivi, rispettivamente, pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato».

Art. 13.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale, dopo l'articolo 359-bis è inserito il seguente:

«Art. 359-ter (*Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale*) — 1. Quando occorre confermare l'identificazione di una persona nei confronti della quale vi sono sufficienti indizi della commissione di uno dei delitti di cui all'allegato II al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ovvero procedere alla ricerca mirata, ivi compresa la localizzazione, di una persona indiziata dei medesimi delitti, può essere autorizzato l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale.

2. Quando occorre procedere alla ricerca di un latitante ai fini dell'esecuzione di un'ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, ovvero di un ordine di esecuzione non sospeso che dispone la carcerazione per i medesimi delitti, può essere autorizzata la localizzazione della persona ricer-

cata tramite identificazione biometrica remota in tempo reale con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, procedendo al confronto dei suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati di riferimento.

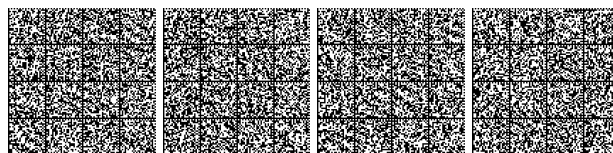
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il confronto biometrico avviene esclusivamente con una banca dati di riferimento adeguata per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, contenente i dati biometrici e le relative informazioni identificative, ove disponibili, riferiti alle persone, anche non identificate, di cui ai medesimi commi 1 e 2. La banca dati di cui al primo periodo può essere derivata da dati contenuti in banche dati in uso alla polizia giudiziaria o tenute da altre pubbliche amministrazioni e accessibili alla stessa o all'autorità giudiziaria, ovvero da immagini, filmati o altri elementi biometrici acquisiti legalmente nell'ambito delle indagini. Il contenuto della banca dati di cui al primo periodo è formato appositamente per ciascun utilizzo, con i soli dati biometrici pertinenti alla specifica finalità, che sono cancellati al termine della validità dell'autorizzazione, in modo da garantire che il set di confronto sia specifico per ciascuna autorizzazione e non sia suscettibile di alimentazione incrementale rispetto alle autorizzazioni pregresse. È in ogni caso vietato l'uso di banche dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche di *scraping* non mirato, ovvero costituite in violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

4. Con le stesse modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere autorizzata la ricerca mirata, nell'ambito di un procedimento penale, di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani.

5. Nei casi di cui ai commi da 1 a 4 il pubblico ministero richiede l'autorizzazione all'impiego del sistema di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale al giudice per le indagini preliminari.

6. Il giudice per le indagini preliminari autorizza l'impiego del sistema di intelligenza artificiale di cui al comma 5 con decreto motivato. Nel provvedimento di autorizzazione è delimitata l'area geografica di applicazione, sono indicate le persone specificamente ricercate ed è determinato il tempo strettamente necessario, che non può in ogni caso superare i quindici giorni, prorogabili dal giudice, con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero, per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano le condizioni. L'autorizzazione può essere concessa soltanto previa effettuazione delle valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689.

7. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare pregiudizio grave e irreparabile per le finalità di cui ai commi da 1 a 4, il pubblico ministero, con provvedimento adottato nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 6, secondo periodo, dispone l'utilizzo del sistema di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale con decreto motivato. Il decreto è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, se ne ricorrono i presupposti, nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e autorizza la prosecuzione. Negli stessi casi di cui al primo periodo, se non



sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, all'attivazione del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale provvedono gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, senza ritardo e comunque entro le successive dodici ore, trasmettono la richiesta di autorizzazione al pubblico ministero, il quale, se ne ricorrono i presupposti, richiede al giudice la convalida entro ventiquattro ore dall'avvio del sistema. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e autorizza la prosecuzione dell'attività, con le indicazioni di cui al comma 6.

8. I risultati forniti dai sistemi di intelligenza artificiale non possono essere utilizzati qualora gli stessi siano stati impiegati fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dai commi 6 e 7. In questi casi, tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.».

Art. 14.

Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. All'articolo 104, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui all'allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla lettera e-bis), le parole: «del profilo personale» sono sostituite dalle seguenti: «generati anche con sistemi di intelligenza artificiale».

Art. 15.

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-undevicies, è inserito il seguente:

«Art. 25-vicies (*Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale*). — 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 437-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote.

2. In relazione al delitto di cui all'articolo 612-*quater* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e).».

Capo II

STRUMENTI PROCESSUALI CIVILI PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI DALL'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Art. 16.

Ambito di applicazione e foro del consumatore

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano alle azioni di risarcimento del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale, cagionato nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 si applicano alle azioni di risarcimento del danno di cui al comma 1 quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

4. Nelle azioni di cui ai commi 1 e 2, quando il danneggiato è una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, è altresì competente il giudice del luogo in cui il danneggiato ha la residenza o il domicilio.

Art. 17.

Accesso alle prove

1. Nelle azioni di risarcimento del danno di cui all'articolo 16, comma 1, il giudice, su istanza della parte che allega di avere subito il danno, ordina all'altra parte o al terzo che ne dispone, l'esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema di intelligenza artificiale, quando l'istante presenta fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, anche con riferimento al collegamento tra il risultato prodotto dal sistema di intelligenza artificiale e il danno lamentato.

2. Tra gli elementi di prova di cui al comma 1 rientrano:

a) i registri di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1689;

b) la documentazione relativa al sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1689;

c) le informazioni pertinenti contenute nella documentazione tecnica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1689;

d) le informazioni relative ai parametri e alle modalità di supervisione umana di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1689.

3. L'ordine di esibizione è limitato a quanto necessario e proporzionato rispetto alla domanda. Il giudice tiene conto degli interessi di tutte le parti, con particolare riguardo alla tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate.

4. Quando l'esecuzione dell'ordine di cui al comma 1 comporta il rischio di divulgazione di segreti commerciali o di altre informazioni riservate, il giudice adotta le misure idonee a garantirne la tutela. Si applica l'articolo 121-*ter* del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

5. Se la parte, senza giustificato motivo, non adempie, anche parzialmente, all'ordine di esibizione, il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. Quando l'inadempimento riguarda la documentazione di cui al comma 2, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati dall'istante.



6. Se il terzo, senza giustificato motivo, non adempie, anche parzialmente, all'ordine di esibizione, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 1.500 a euro 10.000.

Art. 18.

Presunzione del nesso di causalità

1. Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689, il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria.

Art. 19.

Rilevanza della conformità al regolamento (UE) 2024/1689

1. Fermo quanto previsto dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853, la conformità del sistema di intelligenza artificiale agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689, anche se certificata ai sensi del capo III, sezione 5, del medesimo regolamento, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto.

Art. 20.

Azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione

1. Chi intende promuovere l'azione di cui all'articolo 16 può chiedere preventivamente al soggetto a cui ritiene che sia imputabile il danno se è assistito da un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativo al danno medesimo. La richiesta di cui al primo periodo non costituisce condizione di procedibilità della domanda. Il soggetto nei cui confronti è formulata la richiesta comunica entro trenta giorni dalla sua ricezione, l'esistenza di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativo al danno dedotto, gli estremi del contratto e la denominazione dell'impresa di assicurazione. In caso di omessa o incompleta comunicazione, il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

2. Il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura della responsabilità civile al convenuto, nei limiti delle somme per le quali è stipulato il contratto di assicurazione.

3. Sono opponibili al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, purché anteriori al sinistro.

4. L'impresa di assicurazione che effettua il pagamento ha diritto di rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto titolo contrattuale per rifiutare o ridurre la propria prestazione.

5. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 2 è liti-consorte necessario il soggetto individuato quale responsabile del danno.

6. L'azione diretta di cui al comma 2 è soggetta al medesimo termine di prescrizione dell'azione nei confronti del soggetto individuato quale responsabile del danno.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 21.

Disposizioni transitorie sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia

1. I sistemi di IA che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, formano oggetto di rapporti contrattuali o sono in fase di sviluppo o di sperimentazione per finalità di polizia ovvero sono già in uso nell'attività di polizia, sono resi compatibili con le disposizioni del capo II del titolo I, da ciascuna Forza di polizia per quanto di rispettiva competenza, entro un anno dalla predetta data.

2. Per le disposizioni del titolo I la cui applicazione è prevista direttamente ovvero dipende dal regolamento IA, si osservano i termini di entrata in vigore e di compiuta attuazione dello stesso regolamento.

Art. 22.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

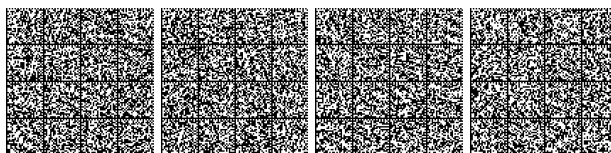
NORDIO, *Ministro della giustizia*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013.

— Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante: «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2025:

«Art. 24 (*Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire alle autorità di cui all'articolo 20, nei limiti della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 20, tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento (UE)

2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

b) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;

c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi dell'articolo 20, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) attribuire alle autorità di cui all'articolo 20 il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 per la violazione delle norme del regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto dei limiti editoriali e delle procedure previsti dal medesimo articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette;

e) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;

f) previsione, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;

g) potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;

h) previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia;

i) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;

l) valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo;

2) incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dell'università e della ricerca e degli ITS Academy e le Autorità nazionali di cui all'articolo 20;

m) definizione dei poteri di vigilanza dell'autorità di vigilanza del mercato che conferiscano all'autorità i poteri di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio;

n) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, nonché del procedimento applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.



3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

b) introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;

c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente;

d) nei casi di responsabilità civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689;

e) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza;

f) modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b), c), d) ed e).

5-bis. Per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), può provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale «PN scuola 2021 - 2027».

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

— Il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante: «Regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828» è pubblicato nella GUUE 12 luglio 2024, Serie L.

— Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante norme in materia di «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» è pubblicato nella GUUE 4 maggio 2016, n. L 119.

— La direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante norme in materia di «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio», è pubblicata nella GUUE 4 maggio 2016, n. L 119.

— La direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, recante norme in materia di «Responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea 18 novembre 2024, Serie L.

— Il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante: «Approvazione del testo definitivo del codice penale» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930.

— Si riporta il testo dell'articolo 116 del Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante: «Codice di procedura civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940:

«Art. 116 (*Valutazione delle prove*). — Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno [c.p.c. 229] a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.».

— Si riporta il testo degli articoli 2050 e 2051 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante: «Approvazione del testo del Codice civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942:

«Art. 2050 (*Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*). — Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.»

«Art. 2051 (*Danno cagionato da cosa in custodia*). — Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.».

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile 1959.

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile 1981.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988.

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1989.

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.

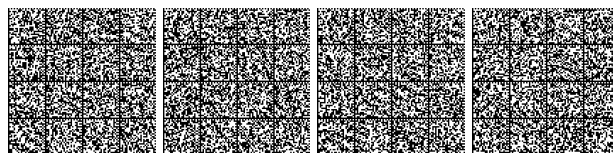
— Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 174 del 29 luglio 2003.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016.

— Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018.



— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante: «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1999.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante «Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2018.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 (Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge 23 settembre 2025, n. 132:

«Art. 3 (Principi generali). — 1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avviene su dati e tramite processi di cui devono essere garantite e vigilate la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.

3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l'intervento umano.

4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà e non deve altresì pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze

illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.

5. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.

6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale preconditione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.

7. La presente legge garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.»

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 20 della citata legge 23 settembre 2025, n. 132:

«Art. 2 (Definizioni). — 1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.»

«Art. 20 (Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale). — 1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689. Conseguentemente, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni già rispettivamente attribuite:

a) l'AgID è responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). L'AgID provvede altresì a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

b) l'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. L'ACN è altresì responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;

c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sentiti il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale e il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per quanto concerne la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari.



2. Ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689, l'AgID è designata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70 del medesimo regolamento e l'ACN è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi del medesimo articolo 70.

3. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Al suddetto Comitato partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti di vertice della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

5. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «nonché dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)».

— Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 16 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121:

«Art. 16 (*Forze di polizia*). — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'articolo 3 della legge 23 settembre 2025, n. 132, si vedano le note all'articolo 1.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2005.

— Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980:

«Art. 64 (*Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche*). — All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiscono tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti.

Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche.

Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attività di ricerca.

Le Università, le facoltà, i dipartimenti, gli istituti, il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati potranno accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

All'Anagrafe sovrintendente un comitato così composto:

- 1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;
- 2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato;
- 3) un rappresentante del Ministro della sanità;
- 4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura;
- 6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali;
- 7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- 8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
- 9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Università;
- 10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale;
- 11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il comitato si avvarrà per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale.».

— Per i riferimenti al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.



4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 2016/679 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, vedasi le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1991, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1991.

«Art. 12. 1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

6.

7.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale».

— Per i riferimenti al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, vedasi le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 226 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:

«Art. 226 (*Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni*). — 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis del codice, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice.

2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustificano l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distribuzione dei supporti e dei verbali.

3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.



5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.»

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51:

«Art. 23 (*Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati*).

— 1. Se il trattamento, per l'uso di nuove tecnologie e per la sua natura, per l'ambito di applicazione, per il contesto e per le finalità, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, effettua una valutazione del suo impatto sulla protezione dei dati personali.

2. La valutazione di cui al comma 1 contiene una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e il rispetto delle norme del presente decreto.»

«Art. 24 (*Consultazione preventiva del Garante*). — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento consultano il Garante prima del trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se:

a) una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 23 indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; oppure

b) il tipo di trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati anche in ragione dell'utilizzo di tecnologie, procedure o meccanismi nuovi ovvero di dati genetici o biometrici.

2. Il Garante è consultato nel corso dell'esame di un progetto di legge o di uno schema di decreto legislativo ovvero di uno schema di regolamento o decreto non avente carattere regolamentare, suscettibile di rilevare ai fini della garanzia del diritto alla protezione dei dati personali.

3. Il Garante può stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del comma 1.

4. Il titolare del trattamento trasmette al Garante la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 23 e, su richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire a detta autorità di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.

5. Ove ritenga che il trattamento di cui al comma 1 violi le disposizioni del presente decreto, il Garante fornisce, entro un termine di sei settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere per iscritto al titolare del trattamento e, se esistente, al responsabile del trattamento. Il Garante si avvale dei poteri di cui all'articolo 37, comma 3.

6. Il termine di cui al comma 5 può essere prorogato di un mese nel caso di trattamento complesso. Il Garante informa della proroga e dei motivi del ritardo il titolare del trattamento e, se esistente, il responsabile del trattamento, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.»

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15:

«Art. 10 (*Termini di conservazione dei dati*). — 1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di polizia di cui all'articolo 3.

2. I dati personali soggetti a trattamento automatizzato, trascorsa la metà del tempo massimo di conservazione di cui al comma 3, se uguale o superiore a quindici anni, sono accessibili ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto e in relazione a specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, i dati personali non possono essere conservati oltre il termine massimo fissato come segue:

a) dati relativi a provvedimenti di natura interdittiva, di sicurezza e cautelare, nonché a misure restrittive della libertà personale conseguenti ad una sentenza di condanna - 20 anni dalla cessazione della loro efficacia;

b) dati relativi a misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale - 25 anni dalla cessazione della loro efficacia;

c) dati relativi a procedimenti, misure e provvedimenti su cui interviene una procedura di annullamento, invalidazione o revoca - 3 anni dalla data di inoppugnabilità del provvedimento di annullamento, invalidazione o revoca;

d) dati relativi a provvedimenti che dichiarano l'estinzione della pena o del reato - 8 anni dall'inoppugnabilità del provvedimento;

e) dati derivanti da attività informativa e ispettiva svolta per le finalità di cui all'articolo 3 - 15 anni dall'ultimo trattamento;

f) dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con provvedimento di archiviazione - 20 anni dall'emissione del provvedimento;

g) dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con sentenza di assoluzione o di non doversi procedere - 20 anni dal passaggio in giudicato della sentenza;

h) dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con sentenza di condanna - 25 anni dal passaggio in giudicato della sentenza;

i) dati relativi ad attività di indagine o polizia giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento penale - 15 anni dall'ultimo trattamento;

l) dati relativi ad attività di prevenzione generale e soccorso pubblico - 5 anni dalla raccolta;

m) dati relativi a controlli di polizia - 20 anni dalla raccolta;

n) dati raccolti per l'analisi criminale e di prevenzione - 10 anni dall'elaborazione dell'analisi;

o) dati relativi a provvedimenti di espulsione e rimpatrio di stranieri - 30 anni dall'esecuzione;

p) dati relativi a nulla osta, licenze, autorizzazioni di polizia - 5 anni dalla scadenza o dalla revoca del titolo;

q) dati relativi alla detenzione delle armi o parti di esse, di munizioni finite e di materie esplodenti di qualsiasi genere - 5 anni dalla cessazione della detenzione;

r) dati relativi a persone detenute negli istituti penitenziari - 30 anni dalla scarcerazione a seguito di espiazione della pena in caso di condanna - 5 anni dalla scarcerazione a seguito di decreto di archiviazione o non luogo a procedere o di sentenza di assoluzione;

s) dati relativi a persone sottoposte a misure di sicurezza detentive - 25 anni dalla scadenza del termine di efficacia della misura;

t) dati relativi alla gestione delle attività operative - 10 anni dall'ultimo trattamento;

u) dati raccolti mediante sistemi di ripresa fotografica, audio e video nei servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria - 3 anni dalla raccolta; dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza o di ripresa fotografica, audio e video di documentazione dell'attività operativa - 18 mesi dalla raccolta. Si applicano i diversi termini di conservazione di cui alla lettera b), quando i dati personali sono confluiti in un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, o quelli di cui alle lettere a), f), g), h) e i), quando i dati personali sono confluiti in un procedimento penale.

4. I termini di conservazione di cui al comma 3 sono aumentati di due terzi quando i dati personali sono trattati nell'ambito di attività preventiva o repressiva relativa ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale, nonché per le ulteriori ipotesi indicate dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

5. Il capo dell'ufficio o il comandante del reparto, prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, ove sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità di polizia di cui all'articolo 3, può decidere, sulla base dei criteri definiti dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza ovvero, su sua delega, dal vice direttore generale di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, di aumentare la durata di conservazione, indicandone i motivi in relazione al caso specifico e l'ulteriore periodo di trattamento, che non può comunque superare i due terzi di quelli fissati al comma 3.

6. I dati personali soggetti a trattamento non automatizzato, sono conservati per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni sullo scarico dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni se superiore a quello di cui al comma 3.

7. Sono fatti salvi i diversi termini e modalità di conservazione dei dati personali previsti da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale in relazione a specifici trattamenti effettuati per le finalità di cui all'articolo 3.



8. Decorsi i termini di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7, i dati personali soggetti a trattamento automatizzato sono cancellati o resi anonimi, i dati personali non soggetti a trattamento automatizzato restano assoggettati alle disposizioni sullo scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni.»

— Si riporta il testo dell'articolo 359-ter del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 359-ter (Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale). — 1. Quando occorre confermare l'identificazione di una persona nei confronti della quale vi sono sufficienti indizi della commissione di uno dei delitti di cui all'allegato II al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ovvero procedere alla ricerca mirata, ivi compresa la localizzazione, di una persona indiziata dei medesimi delitti, può essere autorizzato l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale.

2. Quando occorre procedere alla ricerca di un latitante ai fini dell'esecuzione di un'ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, ovvero di un ordine di esecuzione non sospeso che dispone la carcerazione per i medesimi delitti, può essere autorizzata la localizzazione della persona ricercata tramite identificazione biometrica remota in tempo reale con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, procedendo al confronto dei suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati di riferimento.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il confronto biometrico avviene esclusivamente con una banca dati di riferimento adeguata per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, contenente i dati biometrici e le relative informazioni identificative, ove disponibili, riferiti alle persone, anche non identificate, di cui ai medesimi commi 1 e 2. La banca dati di cui al primo periodo può essere derivata da dati contenuti in banche dati in uso alla polizia giudiziaria o tenute da altre pubbliche amministrazioni e accessibili alla stessa o all'autorità giudiziaria, ovvero da immagini, filmati o altri elementi biometrici acquisiti legalmente nell'ambito delle indagini. Il contenuto della banca dati di cui al primo periodo è formato appositamente per ciascun utilizzo, con i soli dati biometrici pertinenti alla specifica finalità, che sono cancellati al termine della validità dell'autorizzazione, in modo da garantire che il set di confronto sia specifico per ciascuna autorizzazione e non sia suscettibile di alimentazione incrementale rispetto alle autorizzazioni pregresse. È in ogni caso vietato l'uso di banche dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche di scraping non mirato, ovvero costituite in violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

4. Con le stesse modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere autorizzata la ricerca mirata, nell'ambito di un procedimento penale, di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani.

5. Nei casi di cui ai commi da 1 a 4 il pubblico ministero richiede l'autorizzazione all'impiego del sistema di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale al giudice per le indagini preliminari.

6. Il giudice per le indagini preliminari autorizza l'impiego del sistema di intelligenza artificiale di cui al comma 5 con decreto motivato. Nel provvedimento di autorizzazione è delimitata l'area geografica di applicazione, sono indicate le persone specificamente ricercate ed è determinato il tempo strettamente necessario, che non può in ogni caso superare i quindici giorni, prorogabili dal giudice, con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero, per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano le condizioni. L'autorizzazione può essere concessa soltanto previa effettuazione delle valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689.

7. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare pregiudizio grave e irreparabile per le finalità di cui ai commi da 1 a 4, il pubblico ministero, con provvedimento adottato nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 6, secondo periodo, dispone l'utilizzo del sistema di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale con decreto motivato. Il decreto è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, se ne ricorrono i presupposti, nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e autorizza la prosecuzione. Negli stessi casi di cui al primo periodo, se non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, all'attivazione del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale provvedono gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, senza ritardo e comunque entro le successive dodici ore, trasmettono la richiesta di autorizzazione al pubblico ministero, il quale, se ne ricorrono i presupposti, richiede al giudice la convalida entro ventiquattro ore dall'avvio del

sistema. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e autorizza la prosecuzione dell'attività, con le indicazioni di cui al comma 6.

8. I risultati forniti dai sistemi di intelligenza artificiale non possono essere utilizzati qualora gli stessi siano stati impiegati fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dai commi 6 e 7. In questi casi, tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.»

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 57 del codice di procedura penale:

«Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). — 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia 1 e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia 1, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.»

— Per il testo degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si vedano le note all'articolo 9.

— Per il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, vedasi le note all'articolo 9.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51:

«Art. 8 (Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche). — 1. Sono vietate le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producono effetti negativi nei confronti dell'interessato, salvo che siano autorizzate dal diritto dell'Unione europea o da specifiche disposizioni di legge.

2. Le disposizioni di legge devono prevedere garanzie adeguate per i diritti e la libertà dell'interessato. In ogni caso è garantito il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento.

3. Le decisioni di cui al comma 1 non possono basarsi sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento UE, salvo che siano in vigore misure adeguate a salvaguardia dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

4. Fermo il divieto di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è vietata la profilazione finalizzata alla discriminazione di persone fisiche sulla base di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento UE.»

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'articolo 104 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal presente decreto:

«Art. 104 (Esecuzione del sequestro preventivo). — Il sequestro preventivo è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;



c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

e-bis) sui contenuti online generati anche con sistemi di intelligenza artificiale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della società dell'informazione quali definiti all'art. 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l'accesso al profilo, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.

2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92.».

Note all'art. 16:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2016/679, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2024/2853, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 121-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:

«Art. 121-ter (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari). — 1. Nei procedimenti giudiziari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui al primo periodo è pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia:

a) se con sentenza, passata in giudicato, è accertato che i segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui all'articolo 98;

b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in particolare:

a) limitare ad un numero ristretto di soggetti l'accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio;

b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il provvedimento, indica le parti dello stesso che il cancelliere è tenuto ad oscurare o omettere all'atto del rilascio di copia a soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che, all'atto del deposito del provvedimento, la cancelleria vi apponga un'annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di diffondere il provvedimento in versione integrale.».

— Si riporta l'articolo 116 del codice di procedura civile:

«Art. 116 (Valutazione delle prove). — Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno [c.p.c. 229] a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.».

Note all'art. 18:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 19:

— Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2024/2853, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 20:

— Per il testo dell'articolo 116 del codice di procedura civile, si vedano le note all'articolo 17.

Note all'art. 21:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689, si vedano le note alle premesse.

26G00179

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2026.

Inserimento degli interventi relativi alle attività di «Messa in sicurezza e bonifica delle scorie siderurgiche (CBMT03)» e «Messa in sicurezza permanente e bonifica del bacino sfogossi (CBMT04)» ricomprese nel SIN Tito, tra i compiti attribuiti al Commissario unico.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 AGOSTO 2026

Visti gli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», in particolare gli articoli 250 e 252, comma 5, che disciplinano la bonifica da parte dell'amministrazione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali



a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (nel seguito, FSC) ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, l'art. 41, comma 2-bis, che prevede la nomina di un apposito commissario per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2024, n. 116 e, in particolare l'art. 10, commi 4, 5 e 6 relativi ai poteri dei Commissari straordinari;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», in particolare, l'art. 1, comma 703, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, la quale, in applicazione dell'art. 1, comma 703, della legge di stabilità 2015, ha individuato le aree tematiche e gli obiettivi strategici su cui impiegare la dotazione finanziaria del FSC 2014 - 2020, pari a circa 39 miliardi di euro di cui circa 7,5 miliardi destinati all'area Ambiente, ha ripartito le risorse disponibili ed ha stabilito le «Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

Vista la delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 55, con la quale è stato approvato il Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un valore complessivo di 1.900 milioni di euro, posto a carico delle risorse FSC 2014-2020 destinate all'area tematica «Ambiente» di cui alla citata delibera CIPE n. 25/2016, articolato in 4 sotto-piani di intervento da realizzarsi in tutto il territorio nazionale, per ciascuno dei quali è stata individuata, in qualità di amministrazione titolare, la Direzione generale competente per materia;

Viste le delibere CIPE 22 dicembre 2017, n. 99, 28 febbraio 2018, n. 11, 21 marzo 2018, n. 31, e 4 aprile 2019, n. 13, con le quali sono state assegnate ulteriori risorse al citato Piano operativo «Ambiente», pari a circa 1.348,40 milioni di euro, per l'attuazione di ulteriori interventi;

Vista la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo»;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e in particolare l'art. 5, concernente «Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale»;

Visto, il comma 5 del citato art. 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, secondo cui «Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi»;

Visto il comma 1-bis del citato art. 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, come introdotto dall'art. 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, a mente del quale «Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico»;

Visto, altresì, il comma 3-bis al citato art. 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, introdotto dal citato art. 43, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 152 del 2021, secondo il quale «Il Commissario unico può avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui»;

Vista la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione», la quale, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Vista la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 6, recante «Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica» (PSC MiTE), avente un valore complessivo del Fondo pari 3.547,20 milioni di euro, con ripartizione



degli interventi, quanto alla sezione ordinaria, per articolazione tematica, fra le quali, in particolare: l'Area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali; settore di intervento preliminare: 05.04 - Bonifiche e 05.02 - Risorse idriche;

Vista la delibera CIPESS del 27 dicembre 2022, n. 47, recante «Piano sviluppo e coesione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Incremento per trasferimento risorse», con la quale è stata incrementata la dotazione complessiva del PSC MASE da euro 3.547,20 milioni a euro 3.747,20 milioni per il trasferimento delle risorse del Fondo nazionale reddito energetico;

Considerato che nell'ambito del PSC, il sotto-piano n. 6 «Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Bonifica aree inquinate», dell'ex Piano operativo ambiente FSC 2014-2020, è stato riclassificato nell'Area tematica: 05 «Ambiente e risorse naturali» - Settore di intervento: 05.04 «Bonifiche»;

Vista la delibera CIPESS 27 dicembre 2022, n. 48, recante «Ricognizione ex art. 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50»;

Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, con la quale è stata, tra l'altro, rideterminata la dotazione finanziaria del PSC del MASE in euro 3.403.977.096,51, a seguito del defianziamento degli interventi per i quali è stato accertato il mancato conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell'11 giugno 2019, con le quali il Generale B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei carabinieri, è stato nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della legge n. 234 del 2012, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi ottantuno siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021, con la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, il Generale B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei carabinieri, è stato confermato nell'incarico per un triennio a decorrere dalla data della delibera, e, inoltre, con la stessa delibera il mandato commissariale è stato esteso alle discariche abusive situate nei Comuni di Francavilla al Mare (CH), Maratea (PZ), Moliterno (PZ) e Tito (PZ);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2022, con il quale al Commissario unico, Generale B. dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Vadalà è stato attribuito un compenso accessorio fissato nell'importo di euro 50 mila annui lordi a titolo di parte fissa e nell'importo di ulteriori euro 50 mila annui lordi a titolo di parte variabile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, con la quale al Commissario unico Vadalà è stato attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta in ragione della procedura di preinfrazione EU Pilot n. 9068/16 ENVI;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, recante «Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 33/2013», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2024, a mente del quale «I commissari straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo quanto disposto dalle amministrazioni competenti alla proposta di adozione del relativo provvedimento di nomina»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, con la quale al Commissario unico Vadalà è stato attribuito il compito di realizzare il prosieguo delle attività di bonifica inerenti all'impianto gestione rifiuti inerti «Lerose S.r.l.», nel Comune di Bucine, località le Valli, zona Cave, all'impianto gestione rifiuti inerti «Lerose S.r.l.» nel Comune di Pontedera, viale America 103, località Gello Pontedera (Pisa) ed il lotto V Empoli-Castelfiorentino strada Regionale 429, Val d'Elsa nel Comune di Empoli;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024, con la quale al Commissario unico Vadalà è stato attribuito il compito di realizzare le attività di bonifica del sito di discarica del Comune di Lamezia Terme, loc. Scordovillo, sito orfano che risulta inserito nella misura PNRR M2C4 I 3.4;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2024, con la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, il Generale B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei carabinieri, è stato confermato nell'incarico per un triennio a decorrere dal 31 marzo 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale al Commissario unico Vadalà è stato attribuito il compito di realizzare le attività di bonifica del sito di discarica denominato «Ex cava Paterno», nel Comune di Vaglia, che risulta inserito nella misura PNRR M2C4, 13.4;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e in particolare l'art. 10, commi da 5 a 14, che ha attribuito al Commissario il compito di provvedere alla bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2025, con la quale al Commissario unico Vadalà è stato attribuito il compito di realizzare le attività di bonifica del sito di discarica nel Comune di Salandra (MT)-località «Piano del Governo», oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019, per violazione degli obblighi imposti dall'art. 14, lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE;

Visto il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi», convertito, con modificazioni,



dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, in particolare l'art. 9 concernente «Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2026, con la quale al Commissario unico Vadalà è stato attribuito il compito di realizzare le attività di messa in sicurezza e bonifica delle aree «ex Daramic» e «ex Liquichimica» secondo un approccio unitario, ricomprese nel sito di interesse nazionale di Tito;

Richiamato il PSC MASE (ex Piano operativo «Ambiente»), settore di intervento - 05.04 «Bonifiche», nel quale sono stati programmati, tra gli altri, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel territorio della Regione Basilicata;

Vista la nota prot. n. 187888 del 13 ottobre 2025, con la quale la Direzione generale economia circolare e bonifiche del MASE ha trasmesso all'autorità responsabile del PSC MASE, tra l'altro, le schede afferenti a n. 3 interventi ricadenti nel perimetro dei SIN di Tito e Val Basento, per un importo complessivo a valere sulle economie del PSC MASE pari ad euro 26.910.000,00, di cui euro 10.910.000,00, in favore del SIN di Tito per gli interventi di «Messa in sicurezza e bonifica delle scorie siderurgiche (CBMT03)», costo intervento euro 5.000.000,00, e «Messa in sicurezza permanente e bonifica del bacino fosfogessi (CBMT04)», costo intervento euro 5.910.000,00 e euro 16.000.000,00 in favore del SIN di Val Basento per la realizzazione dell'intervento di «Completamento messa in sicurezza e bonifica acque di falda per le sole aree di competenza pubblica (CBMT06)»;

Vista la nota prot. n. 3287 del 9 gennaio 2026 con la quale l'autorità responsabile del PSC MASE, ha avviato la procedura di consultazione scritta del Comitato di sorveglianza del PSC MASE per l'esame della proposta di assegnazione di economie di programma, che prevede, tra l'altro, l'assegnazione dei predetti euro 26.910.000,00 a favore della Regione Basilicata per la realizzazione dei tre interventi ricadenti nel perimetro dei SIN di Tito e Val Basento;

Vista la nota prot. n. 13284 del 22 gennaio 2026, con la quale l'autorità responsabile del PSC MASE ha comunicato la conclusione della consultazione scritta, con l'approvazione da parte del Comitato di sorveglianza, tra l'altro, della proposta dell'assegnazione a favore della Regione Basilicata delle risorse per la realizzazione dei sopra citati interventi;

Vista la nota prot. 58204/MASE del 16 marzo 2026, con la quale l'autorità responsabile del PSC MASE ha comunicato la conclusione, con esito positivo, della procedura scritta di consultazione per l'approvazione, da parte della Cabina di regia FSC, della proposta di riprogrammazione della sezione ordinaria del PSC MASE FSC 2014-2020, con la quale è stata assegnata, tra l'altro, alla Regione Basilicata, la somma complessiva di euro 26.910.000,00, per gli interventi ricadenti nell'area dei SIN «Tito e Val Basento»;

Viste la nota prot. 71225 del 1° aprile 2026, acquisita in pari data al prot. 71432/MASE, e la nota prot. 77669 del 10 aprile 2026, acquisita in pari data al prot. 77520/MASE,

con le quali la Regione Basilicata ha manifestato l'opportunità di attivare un presidio commissariale per i citati interventi «Messa in sicurezza e bonifica delle scorie siderurgiche (CBMT03)» e «Messa in sicurezza permanente e bonifica del bacino fosfogessi (CBMT04)», secondo un approccio unitario, entrambi ricadenti nel SIN di Tito;

Preso atto della necessità rappresentata dalla Regione Basilicata di intervenire secondo un approccio unitario, anche sul piano della governance attuativa per la realizzazione degli interventi ricomprese nel sito di interesse nazionale di Tito, al fine di assicurare un presidio unitario, tecnico e gestionale, al fine di rafforzare la sinergia e l'efficacia complessiva delle azioni di messa in sicurezza e bonifica;

Vista la nota prot. 40/46-1 del 18 giugno 2026, acquisita in pari data al prot. 128907/MASE, con la quale il Commissario unico si è reso disponibile ad assumere l'incarico, comunicando, altresì, che «Tale ulteriore impegno non pregiudica gli impegni già in carico allo scrivente Commissario unico, si evidenzia, in particolare, che le attività prioritarie in materia di bonifica delle discariche abusive in infrazione che costituiscono impegno PNRR sono ormai ultimate, con l'invio dell'ultima discarica abusiva entro il 2 dicembre 2025, in attesa di chiusura istruttoria da parte degli uffici della DG Environment della Commissione europea»;

Vista la nota prot. 157276 del 23 luglio 2026, con la quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 111 del 2019, di estendere le funzioni e i compiti del Commissario unico Generale B. CC. Giuseppe Vadalà anche alle attività di «Messa in sicurezza e bonifica delle scorie siderurgiche (CBMT03)», e «Messa in sicurezza permanente e bonifica del bacino fosfogessi (CBMT04)», secondo un approccio unitario, ricompresi nel sito di interesse nazionale di Tito;

Ritenuto che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà sia in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

Ritenuto, pertanto, di attribuire al Commissario unico, Gen. Giuseppe Vadalà, quale soggetto beneficiario delle risorse e, al contempo, quale soggetto attuatore, il compito di realizzare le attività di «Messa in sicurezza e bonifica delle scorie siderurgiche (CBMT03)» e «Messa in sicurezza permanente e bonifica del bacino fosfogessi (CBMT04)», ricomprese nel sito di interesse nazionale di Tito;

Sentiti i soggetti interessati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Delibera:

Art. 1.

1. Al Gen. B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei carabinieri, confermato, da ultimo, con delibera del Consiglio dei ministri 11 marzo 2024 Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea



del 2 dicembre 2014, appartenente ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, è attribuito il compito di realizzare le attività di «Messa in sicurezza e bonifica delle scorie siderurgiche (CBMT03)» e «Messa in sicurezza permanente e bonifica del bacino fosfogessi (CBMT04)», secondo un approccio unitario, ricomprese nel sito di interesse nazionale di Tito.

2. Ai sensi dell'art. 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Il Commissario unico svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4. Al Commissario unico si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi da 1 a 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

5. Il Commissario unico invia al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a cadenza semestrale, una relazione sull'attività svolta, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, nonché sulle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione degli interventi.

6. Resta fermo il compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2022.

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi per il controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2385*

26A04803

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 31 agosto 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio pH S.r.l., in Barberino Tavarnelle, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella Parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo

e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della so-



vrantà alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026, prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, Dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 3 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 239 del 12 ottobre 2023 con il quale al laboratorio pH S.r.l., sito in via Sangallo n. 29 - località Sambuca Val di Pesa, CAP 50028 - Barberino Tavarnelle (FI), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 13 luglio 2026, acquisita in pari data al progressivo 339192;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 luglio 2026 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio pH S.r.l., sito in via Sangallo n. 29 - località Sambuca Val di Pesa - CAP 50028 Barberino Tavarnelle (FI), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 9 luglio 2030 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio pH S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.



Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 agosto 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A1 R2021
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021

26A04761

DECRETO 2 settembre 2026.

Abrogazione del decreto 30 marzo 2026, recante: «Proroga del decreto 12 maggio 2025, concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione “Puzzone di Moena/Spretz Tzaori”, registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 1162/2013 della Commissione del 7 novembre 2013».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto 30 marzo 2026 recante «Proroga del decreto 12 maggio 2025, concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione “Puzzone di Moena/Spretz Tzaori”, registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1162/2013 della Commissione del 7 novembre 2013»;

Visto che con il decreto sopracitato veniva prorogato al 31 dicembre 2026 l'obbligo, per motivi sanitari, di

termizzare il latte destinato alla produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/Spretz Tzaori»;

Visto il decreto 8 luglio 2026 concernente «Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/Spretz Tzaori»;

Considerato che con il decreto 8 luglio 2026 è stata introdotta nel disciplinare di produzione la possibilità di termizzare il latte utilizzato per la produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/Spretz Tzaori»;

Ritenuto pertanto che non sussiste più la necessità della vigenza del decreto 30 marzo 2026 in quanto superato dal decreto 8 luglio 2026 che approva le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/Spretz Tzaori»;

Vista la nota n. S174/U061/2026/10.10.3-2010-7/CZ del 31 agosto 2026 con cui il Servizio politiche sviluppo rurale - Ufficio tutela delle produzioni agricole della Provincia autonoma di Trento ha richiesto l'abrogazione del decreto ministeriale 30 marzo 2026;

Ritenuto di dover procedere all'abrogazione del decreto 30 marzo 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. È abrogato il decreto 30 marzo 2026 recante «Proroga del decreto 12 maggio 2025, concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Puzzone di Moena/Spretz Tzaori».

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A04762

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 2026.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 per il Programma nazionale «Metro plus e città medie Sud 2021-2027» del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo plus (FSE+) per le annualità 2022, 2023 e 2024. (Decreto n. 5/2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che - al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo *plus* (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1130/UE del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo *plus* nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021, n. 78 concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027, l'approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva il citato accordo di partenariato;

Vista la decisione della Commissione europea C(2025) 9104 del 17 dicembre 2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 9773 che approva il Programma nazionale «Metro *plus* e città medie Sud 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo *plus*;

Considerato che per il suddetto programma nazionale è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per le annualità dal 2022 al 2024, con i decreti direttoriali IGRUE n. 33 del 2022, n. 6 del 2024 e n. 6 del 2025;

Ritenuto, pertanto, necessario rideterminare il cofinanziamento statale per le annualità 2022, 2023 e 2024 a carico del Fondo di rotazione del Programma nazionale «Metro *plus* e città medie Sud 2021-2027»;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2026 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Per effetto della rideterminazione della quota nazionale pubblica del Programma nazionale «Metro *plus* e città medie Sud 2021-2027» del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo *plus*



(FSE+), la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, relativamente alle annualità 2022, 2023 e 2024, è specificata nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce, relativamente al suddetto programma, le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione già disposte con i decreti direttoriali citati nelle premesse.

3. All'erogazione delle risorse spettanti in favore dell'amministrazione titolare del predetto programma provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalla stessa amministrazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060.

4. L'amministrazione interessata effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verifica che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, l'amministrazione titolare degli interventi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2026

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1125

ALLEGATO

Valori in euro

LEGGE N. 183/1987 - RIDETERMINAZIONE ANNUALITÀ 2022, 2023 E 2024

Programma nazionale	Decisione		L.183/1987		
			2022	2023	2024
Metro <i>plus</i> e città medie Sud	C(2025) 9104 - 17/12/2025	F/FESR	94.483.690,27	96.003.687,22	97.555.754,40
		F/FSE+	60.686.839,40	61.663.137,46	62.660.118,21

26A04775

DECRETO 31 luglio 2026.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 per il Programma regionale Sicilia del Fondo sociale europeo *plus* (FSE +), annualità 2022, 2023 e 2024. (Decreto n. 6/2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;



Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che — sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 — ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3, della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che — al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141 del 1999 — ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo *plus* (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1130/UE del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo *plus* nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021, n. 78 concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027, l'approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 26 novembre 2020, n. 63 concernente l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di Codice unico di progetto (CUP);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva il citato accordo di partenariato;

Vista la decisione della Commissione europea C(2025) 7759 dell'11 novembre 2025, recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 6184 del 24 agosto 2022 di approvazione del Programma regionale «Sicilia FSE + 2021-2027», con la quale la quota nazionale pubblica complessiva del programma è stata rideterminata in euro 187.220.028,00;



Visto il decreto direttoriale IGRUE n. 25 del 2025 con il quale è stato rideterminato il cofinanziamento statale a carico della legge n. 183 del 1987 a fronte FSE+ relativo all'annualità 2024, assegnando l'importo complessivo del suddetto cofinanziamento per il periodo 2021-2027, pari a euro 131.054.019,60, comprensivo dell'importo di flessibilità;

Visto l'art. 18 del citato regolamento (UE) 2021/1060, concernente riesame intermedio e importo di flessibilità, e, in particolare, il comma 5 che prevede la non disponibilità dell'importo di flessibilità fino all'adozione della decisione della Commissione in cui si conferma la sua assegnazione definitiva;

Considerato che, in attesa dell'adozione della suddetta decisione della Commissione, è necessario rideterminare l'assegnazione del cofinanziamento statale a fronte FSE+ relativa alle annualità 2022, 2023 e 2024;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2026 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale della quota nazionale pubblica del Programma regionale «Sicilia FSE + 2021-2027» del Fondo sociale europeo *plus* (FSE+) a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, relativamente alle annualità 2022, 2023 e 2024 è rideterminato così come specificato nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.
2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce l'assegnazione a carico del Fondo di rotazione già disposta con il decreto direttoriale n. 25 del 2025 citato nelle premesse.
3. All'erogazione delle risorse spettanti in favore dell'amministrazione titolare del predetto programma provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalla stessa amministrazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060.
4. L'amministrazione interessata effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verifica che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.
5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, l'amministrazione titolare degli interventi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.
6. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2026

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

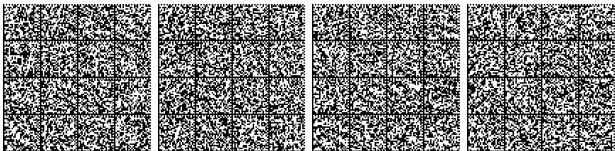
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1124

ALLEGATO

LEGGE N. 183/1987 - RIDETERMINAZIONE
ANNUALITÀ 2022-2023-2024

Programma regionale	Decisione	L. 183/1987		
		2022	2023	2024
Sicilia	C(2025)7759 - 11/11/2025	22.386.684,01	22.746.834,27	23.114.710,17

26A04776



DECRETO 31 luglio 2026.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 per i programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo *plus* (FSE+) e del Fondo per una transizione giusta (JTF) 2021-2027, annualità 2025. (Decreto n. 7/2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che – sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 – ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione – d'intesa con le amministrazioni competenti – della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che – al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141 del 1999 – ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *Plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;

Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;



Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1130/UE del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo *Plus* nonché degli stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CI-PESS) del 22 dicembre 2021, n. 78 concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027, l'approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva il citato accordo di partenariato;

Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella allegata, con le quali sono stati approvati i programmi regionali (PR) e nazionali (PN) cofinanziati dal FESR, dal FSE+ e dal JTF dell'obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita, programmazione 2021-2027;

Considerato che il cofinanziamento statale per l'annualità 2025, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi regionali FESR e FSE+ ammonta rispettivamente a euro 1.646.206.366,05 ed euro 918.318.492,66;

Considerato che il cofinanziamento statale per l'annualità 2025, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi nazionali FESR, FSE+ e JTF ammonta rispettivamente a euro 709.859.897,92, a euro 1.089.945.749,44 ed euro 14.259.059,67;

Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di rotazione a fronte FESR, FSE+ e JTF per l'annualità 2025 ammonta complessivamente a euro 4.378.589.565,74;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2026 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per i programmi che beneficiano del sostegno del FESR, del FSE+ e del JTF per il periodo di programmazione 2021-2027 in relazione all'annualità 2025 ammonta a euro 4.378.589.565,74 come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. All'erogazione delle risorse spettanti in favore delle amministrazioni titolari dei predetti programmi provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle stesse amministrazioni ai sensi del regolamento (UE) 1060/2021.

3. Le amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2026

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1120

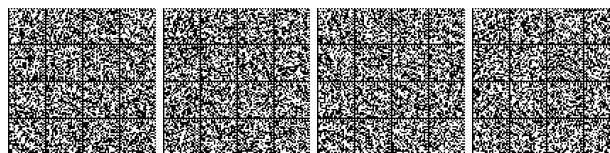


ALLEGATO

Valori in euro

PR FESR 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2025		
Programmi regionali	Decisioni	L.183/1987
Abruzzo	C(2025)8230 - 15/12/2025	51.267.144,60
Basilicata	C(2026)1774 - 18/03/2026	29.152.786,82
Calabria	C(2026)1773 - 18/03/2026	68.313.933,35
Campania	C(2025)8398 - 15/12/2025	208.317.660,82
Emilia Romagna	C(2026)1851 - 18/03/2026	77.099.013,60
Friuli Venezia Giulia	C(2026)2071 - 23/03/2026	27.518.189,01
Lazio	C(2024)6747 - 26/09/2024	136.798.476,15
Liguria	C(2026)1424 - 04/03/2026	49.119.132,36
Lombardia	C(2026) 270 - 04/03/2026	150.552.453,45
Marche	C(2026)2640 - 22/04/2026	36.740.151,00
Molise	C(2026)2639 - 22/04/2026	9.619.266,65
P.A. Bolzano	C(2026)4516 - 23/06/2026	18.560.660,01
P.A. Trento	C(2026)2072 - 23/03/2026	13.627.145,70
Piemonte	C(2026)1663 - 09/03/2026	112.501.494,06
Puglia	C(2026)3011 - 07/05/2026	177.725.175,46
Sardegna	C(2024)6563 - 12/09/2024	59.508.612,88
Sicilia	C(2025)8421 - 15/12/2025	203.269.811,67
Toscana	C(2025)2941 - 13/05/2025	92.502.146,10
Umbria	C(2026)1394 - 04/03/2026	39.419.360,40
Valle d'Aosta	C(2026)1648 - 09/03/2026	6.962.244,51
Veneto	C(2026)1893 - 18/03/2026	77.631.507,45
Totale complessivo		1.646.206.366,05

PN FESR 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2025		
Programmi nazionali	Decisioni	L.183/1987
Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica	C(2024)6561 - 12/09/2024	95.112.288,24
Cultura	C(2026)1415 - 04/03/2026	44.774.115,19
Equità nella Salute	C(2022)8051 - 04/11/2022	17.923.302,00
Inclusione e lotta alla povertà	C(2025)8009 - 18/11/2025	43.766.221,10
Metro Plus e città medie Sud	C(2025)9104 - 17/12/2025	99.136.666,60
Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale	C(2026)1603 - 04/03/2026	329.535.108,25
Scuola e competenze	C(2025)5977 - 01/09/2025	73.286.325,00
Sicurezza per la legalità	C(2022)8268 - 14/11/2022	6.325.871,54
Totale complessivo		709.859.897,92



PR FSE+ 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2025		
Programmi regionali	Decisioni	L.183/1987
Abruzzo	C(2025)7752 - 11/11/2025	30.606.670,50
Basilicata	C(2026)1774 - 18/03/2026	7.848.027,56
Calabria	C(2026)1773 - 18/03/2026	24.637.645,82
Campania	C(2022)6831 - 19/09/2022	54.143.459,75
Emilia Romagna	C(2022)5300 - 17/07/2022	77.099.013,66
Friuli Venezia Giulia	C(2026)1417 - 24/02/2026	28.083.038,55
Lazio	C(2022)5345 - 18/07/2022	120.633.784,95
Liguria	C(2022)5346 - 18/07/2022	32.746.088,61
Lombardia	C(2026)1698 - 11/03/2026	113.468.146,05
Marche	C(2026)4896 - 07/07/2026	18.576.049,10
Molise	C(2026)2639 - 22/04/2026	3.125.157,35
P.A. Bolzano	C(2025)4619 - 04/07/2025	11.291.434,35
P.A. Trento	C(2025)4620 - 04/07/2025	12.016.904,55
Piemonte	C(2026)904 - 09/02/2026	99.207.837,81
Puglia	C(2026)3011 - 07/05/2026	46.192.223,11
Sardegna	C(2026)1053 - 13/02/2026	28.004.053,16
Sicilia	C(2025)7759 - 11/11/2025	23.489.207,75
Toscana	C(2025)3679 - 03/06/2025	81.571.697,61
Umbria	C(2026)3544 - 21/05/2026	21.806.988,00
Valle d'Aosta	C(2026)1054 - 16/02/2026	6.139.556,91
Veneto	C(2026)2273 - 30/03/2026	77.631.507,51
Totale complessivo		918.318.492,66

PN FSE+ 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2025		
Programmi nazionali	Decisioni	L.183/1987
Scuola e Competenze	C(2025)5977 - 01/09/2025	243.487.452,90
Equità nella Salute	C(2022)8051 - 04/11/2022	26.884.953,33
Inclusione e lotta alla povertà	C(2025)8009 - 18/11/2025	303.272.029,38
Giovani, donne e lavoro	C(2025)5730 - 14/08/2025	431.256.124,64
Metro plus e Città Medie sud	C(2025)9104 - 17/12/2025	63.675.485,26
Capacità per la coesione AT	C(2024)6561 - 12/09/2024	21.369.703,93
Totale complessivo		1.089.945.749,44

PN JTF 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2025		
Programmi nazionali	Decisioni	L.183/1987
Just Transition Fund Italia	C(2026)1971 - 18/03/2026	14.259.059,67
Totale complessivo f/FESR - f/FSE - f/JTF		4.378.589.565,74



DECRETO 31 luglio 2026.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 per i programmi dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2021-2027, annualità 2026. (Decreto n. 8/2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che — sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 — ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che — al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141 del 1999 — ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi,

anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *Plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

Visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 settembre 2021 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III);

Visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1131/UE del 5 luglio 2021 che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021, n. 78 concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027, l'approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva il citato accordo di partenariato;

Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella allegata, con le quali sono stati approvati i programmi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2021-2027;

Considerato che l'onere per il suddetto cofinanziamento è stato quantificato in base ai piani finanziari di parte italiana trasmessi con le note riportate nella tabella allegata al



presente decreto dalla soppressa Agenzia per la coesione territoriale e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Considerato che per il programma «(Interreg VI C) - *Interact*» l'annualità 2026 è stata già assegnata con il decreto direttoriale IGRUE n. 9 del 2025;

Considerato pertanto che il cofinanziamento nazionale pubblico per l'annualità 2026 per i programmi indicati nella tabella allegata ammonta complessivamente a euro 36.848.893,48;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2026 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per i programmi dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2021-2027 per l'annualità 2026 ammonta a euro 36.848.893,48 come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. All'erogazione delle risorse spettanti in favore delle amministrazioni titolari dei predetti programmi provvede

il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle stesse amministrazioni ai sensi del regolamento (UE) 1060/2021.

3. Le amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2026

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2026

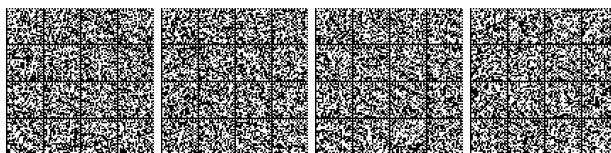
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1119

ALLEGATO

**PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2021-2027
COFINANZIAMENTO NAZIONALE LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2026**

valori in euro

Programma	Decisioni	Nota	LEGGE N. 183/1987
		Agenzia per la coesione territoriale /PCM DPCOES	2026
Italia-Austria	C(2022) 4260 - 16/06/2022	AICT 0018950 - 13/09/2022	1.691.016,00
Italia-Croazia	C(2023) 742 del 25/01/2023	PCM n. 24102-P - 16/12/2024	5.248.993,00
Italia-Francia (Marittimo)	C(2022)5932 - 10/08/2022	PCM n. 4432-P - 27/02/2026	3.911.649,48
Italia-Slovenia	C(2022)5745 - 03/08/2022	AICT 0022184 - 19/10/2022	2.034.231,00
Italia-Albania-Montenegro	C(2022)6940 - 26/09/2022	PCM n. 22366-P - 04/11/2025	1.523.255,00
Adriatico-Mar Ionio	C(2022)8953 - 30/11/2022	AICT 0002388 - 31/01/2023	1.257.284,00
Italia-Svizzera	C(2022)9156 - 05/12/2022		3.057.369,00
NEXT-Bacino del Mediterraneo	C(2023) 9118 - 15/12/2023	PCM n. 24102-P - 16/12/2024	892.143,00
Italia-Malta	C(2022)9624 - 13/12/2022	AICT 0002388 - 31/01/2023	952.941,00
Grecia-Italia	C(2022)6578 - 08/09/2022		3.129.630,00
Italia-Francia (Alcotra)	C(2022)4662 - 29/06/2022		3.922.804,00
Spazio alpino	C(2022)2881 - 05/05/2022		1.724.910,00
Europa centrale	C(2022)1694 - 23/03/2022		1.255.886,00
Interreg Europe	C(2022) 4868 - 05/07/2022		1.871.133,00
Espon	C(2022)4890 - 06/07/2022		137.954,00
Urbact	C(2022) 6771 - 19/09/2022		469.371,00
ENI-Italia-Tunisia	C(2022)8952 - 30/11/2022		259.243,00
Euro Mediterraneo	C(2022)3715 - 31/05/2022	AICT 0002768 - 03/02/2023	3.509.081,00
Totale complessivo			36.848.893,48



DECRETO 31 luglio 2026.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per le annualità 2024 e 2025 e cofinanziamento 2026 del Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2021-2027, di cui al regolamento (UE) 2021/1147 del 7 luglio 2021. (Decreto n. 9 /2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che — sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 — ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia ed ha demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi

spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 89, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto l'art. 36 del regolamento (UE) 2021/1060, relativo all'assistenza tecnica degli Stati membri, a norma del quale «Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, riguardanti periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all'art. 8, paragrafo 1, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione», per un importo pari al 6% del finanziamento complessivo sugli altri obiettivi specifici del programma;

Visto l'art. 63 del regolamento (UE) 2021/1060, a norma del quale «le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029»;

Visto il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2027;

Visto che il Programma nazionale 2021-2027 prevede una profonda integrazione tra il FAMI e gli altri Fondi europei per la coesione sociale con linee di attività dedicate all'integrazione dei migranti il cui obiettivo strategico è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori e all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo e di immigrazione;

Visto, in particolare, l'art. 14 del citato regolamento (UE) 2021/1147 che per le annualità comprese tra il 2021 ed il 2026 stabilisce le relative percentuali di calcolo per l'erogazione dei prefinanziamenti;



Considerato che il FAMI è uno strumento finanziario istituito con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8754 *final* del 25 novembre 2022, che approva il Programma nazionale dell'Italia per il sostegno nell'ambito del predetto Fondo asilo migrazione e integrazione - FAMI per il periodo 2021-2027, a titolarità del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, censito sul Sistema finanziario IGRUE con codice 2021IT65AMPR001;

Vista la modifica intervenuta, da ultimo, con la decisione di esecuzione C(2025) 9154 *final* del 19 dicembre 2025 che fissa in euro 770.574.444,55 l'importo massimo comunitario del sostegno del FAMI 2021-2027;

Considerato che il Programma FAMI prevede, a seguito della citata modifica, spese ammissibili per un totale di euro 1.523.342.575,20 ed è cofinanziato, dai fondi comunitari per un importo pari ad euro 770.574.444,55, mentre la restante parte pari a euro 752.768.130,65 rappresenta l'importo della quota nazionale;

Vista la nota protocollo n. 145256 del 26 maggio 2026, modificata dalla nota n. 178507 del 22 luglio 2026, del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, con la quale richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il cofinanziamento del suddetto Programma nazionale, che per le annualità 2024-2027, è stato incrementato di euro 210.812.316,18 per la quota nazionale;

Considerato che la predetta nota richiede, altresì, l'integrazione del cofinanziamento relativo alle annualità 2024 e 2025 rispettivamente per euro 3.619.259,19 e 46.055.246,00 e l'assegnazione dell'annualità 2026, che risulta pari a euro 164.978.413,00 e che, pertanto, il totale complessivo delle tre annualità ammonta ad euro 214.652.918,19;

Considerato che l'importo complessivo della quota nazionale, pari ad euro 752.768.130,65 previsto, si discosta dall'importo fissato nel Piano finanziario che risulta pari ad euro 678.563.477,56 in quanto il Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari - SFC non consente l'inserimento della quota nazionale relativa alle spese riguardanti la solidarietà - Reinsediamento e ammissione umanitaria per un importo pari ad euro 31.800.000,00 oltre le spese dell'assistenza tecnica calcolate con tasso forfettario per un importo di euro 42.404.653,09;

Considerato che sommando all'importo della quota nazionale pari ad euro 678.563.477,56 le predette spese specificate alle pagine 40 e 45 del programma nazionale, alla luce di quanto previsto dal citato art. 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 1060 del 2021, il totale nazionale 2021-2027 del Programma FAMI ammonta complessivamente ad euro 752.768.130,65;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per l'anno 2024 del Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2021-2027 a titolarità del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è integrato di euro 3.619.259,19.

2. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per l'anno 2025 del Programma nazionale del fondo asilo, migrazione e integrazione 2021-2027 a titolarità del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è integrato di euro 46.055.246,00.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione per l'anno 2026 del medesimo Programma nazionale è pari a euro 164.978.413,00. Conseguentemente l'ammontare complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del predetto Fondo di rotazione per gli anni 2024, 2025 e 2026 è pari a euro 214.652.918,19 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 214.652.918,19 nell'apposita contabilità speciale n. 05949 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ovvero ad effettuare i pagamenti, sulla base delle indicazioni fornite dal citato Ministero, amministrazione titolare dell'intervento.

5. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente.

6. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

7. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2026

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1121



Tipo di dotazione Quota Nazionale	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Dotazione iniziale		65,504,972.00	92,288,537.00	92,402,252.00	92,835,587.00	84,958,583.00	69,633,422.00	497,623,353.00
Riesame intermedio					22,697,723.00	25,101,011.00	45,217,425.00	93,016,159.00
Programma di lavoro I dello strumento tematico		15,000,000.00						15,000,000.00
Programma di lavoro II dello strumento tematico			5,936,000.00	27,015,720.65	23,357,523.00	54,918,819.00	35,900,556.00	147,128,618.65
Totale		80,504,972.00	98,224,537.00	119,417,972.65	138,890,833.00	164,978,413.00	150,751,403.00	752,768,130.65
di cui Reinsediamento e Ammissioni umanitarie		15,000,000.00	5,600,000.00	11,200,000.00				31,800,000.00
di cui AT		4,556,885.21	5,559,879.45	6,759,507.89	7,861,745.26	9,338,400.73	8,328,234.55	42,404,653.09

26A04779

DECRETO 7 settembre 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Cirò e Cipolle di Tropea - Calabria», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. MEF-DE n. 48371/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2025, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Cirò e Cipolle di Tropea - Calabria», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 10 novembre 2025, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in cupronichel;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 10 novembre 2025, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;



Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in cupronichel da 5 euro, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Cirò e Cipolle di Tropea - Calabria», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. MEF-DE n. 48371/2025, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 15 ottobre 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Cirò e Cipolle di Tropea - Calabria», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026, è stabilito in euro 30.000,00, pari a 6.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete entro il 15 aprile 2027.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle

pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 15% per ordini da 300 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro	27,13;
da	100	a	299	unità	euro	25,03;
da	300			unità	euro	23,20.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Cirò e Cipolle di Tropea - Calabria», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 0,54 per ogni moneta, per l'intero contingente di 6.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 3.240,00;

il valore nominale, pari ad euro 5,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 luglio 2027.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto,



un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2026

Il direttore generale: SORO

26A04843

DECRETO 7 settembre 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del 500° anniversario della fondazione della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 23 dicembre 2025, prot. MEF-DE n. 54011/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2025, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del 500° anniversario della fondazione della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 23 dicembre 2025, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 23 dicembre 2025, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento da 5 euro, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligra-



fico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del 500° anniversario della fondazione della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 23 dicembre 2025, prot. MEF-DE n. 54011/2025, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 16 settembre 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento da 5 euro celebrativa del 500° anniversario della fondazione della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, è stabilito in euro 35.000,00, pari a 7.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete entro il 16 marzo 2027.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

on-line su: www.shop.ipzs.it;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it - riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle Pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it - per gli ordini i cui quantitativi rientrano nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito: www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 12% per ordini da trecento unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro 115,66;
da	100	a	299	unità	euro 106,48;
da	300			unità	euro 101,89.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'argento da 5 euro celebrativa del 500° anniversario della fondazione della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 2,31 per ogni moneta, per l'intero contingente di 7.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 16.170,00;

il valore dell'argento puro contenuto in ciascuna moneta, pari a euro 64,34, per ogni moneta venduta;

il valore nominale, pari ad euro 5,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 luglio 2027.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima direzione, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.



Art. 6.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2026

Il direttore generale: SORO

26A04844

DECRETO 7 settembre 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 5 euro appartenente alla Serie «Teatri italiani - Teatro dell'Opera di Roma - Falstaff di Giuseppe Verdi», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 7 gennaio 2026, prot. MEF-DE n. 350/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro appartenente alla serie «Teatri italiani - Teatro dell'Opera di Roma - Falstaff di Giuseppe Verdi», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 7 gennaio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 7 gennaio 2026, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 15 gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento da 5 euro, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro appartenente alla serie «Teatri italiani - Teatro dell'Opera di Roma - Falstaff di Giuseppe Verdi», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al de-



creto del direttore generale dell'economia del 7 gennaio 2026, prot. MEF-DE n. 350/2026, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dall'8 ottobre 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento da 5 euro appartenente alla serie «Teatri italiani - Teatro dell'Opera di Roma - Falstaff di Giuseppe Verdi», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, è stabilito in euro 20.000,00, pari a 4.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete entro l'8 aprile 2027.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrano nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 15% per ordini da 300 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro 74,67;
da	100	a	299	unità	euro 68,77;
da	300			unità	euro 63,61.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'argento da 5 euro appartenente alla serie «Teatri italiani - Teatro dell'Opera di Roma - Falstaff di Giuseppe Verdi», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 1,49 per ogni moneta, per l'intero contingente di 4.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 5.960,00;

il valore dell'argento puro contenuto in ciascuna moneta, pari a euro 34,48, per ogni moneta venduta;

il valore nominale, pari ad euro 5.00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 luglio 2027.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2026

Il direttore generale: SORO

26A04845

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 maggio 2026.

Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia al Vice Ministro Sen. Francesco Paolo Sisto.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 2022 con il quale sono state conferite le deleghe al Sen. Francesco Paolo Sisto, nominato Sottosegretario di Stato alla giustizia con decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 ed al quale è stato attribuito il titolo di Vice Ministro con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2022;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2026 con il quale è stato modificato e integrato il decreto ministeriale 9 dicembre 2022;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 aprile 2026 con il quale è stato nominato Sottosegretario di Stato alla giustizia il Sen. Alberto Balboni;

Ritenuta l'esigenza di rimodulare complessivamente le attribuzioni delegate al Vice Ministro Sen. Francesco Paolo Sisto;

Decreta:

Il decreto ministeriale 1° aprile 2026, di integrazione e modifica delle attribuzioni delegate al Vice Ministro Sen. Francesco Paolo Sisto, è revocato.

Del decreto ministeriale 9 dicembre 2022 indicato in premessa, con il quale sono state conferite le deleghe al Sen. Francesco Paolo Sisto, sono confermate le disposizioni di cui all'art. 3. Per il resto, esso è modificato e integrato nei termini seguenti.

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 9 dicembre 2022, ferme restando le attribuzioni di cui ai punti da 1. a 4., è aggiunto infine il seguente numero:

5. Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia.

All'art. 2 del decreto ministeriale 9 dicembre 2022 sono soppresse le lettere f., h., j., k. e l.

Al Vice Ministro Sen. Francesco Paolo Sisto è delegata, altresì, la firma dei seguenti atti inerenti alla magi-

struttura ordinaria: svolgimento del tirocinio, valutazioni di professionalità, aspettative e congedi, formazione delle tabelle giudiziarie, decreti di collocamento a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

Roma, 12 maggio 2026

Il Ministro: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2574

26A04908

DECRETO 10 settembre 2026.

Seconda proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso l'Ufficio del giudice di pace di Airola.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente del Tribunale di Benevento n. 81 del 2 settembre 2026 dal quale risulta che a causa di un incendio nella zona industriale Airola - zona PIP - via Carracciano il sindaco del Comune di Airola ha emesso ordinanza contingibile e urgente n. 75 del 2 settembre 2026 con la quale è stata disposta la proroga della chiusura fino al 4 settembre 2026 dell'Ufficio del giudice di pace di Airola, mantenuto dal comune;

Visto il conseguente provvedimento del Presidente del Tribunale di sospensione delle udienze e di tutte le attività dell'ufficio;

Vista la contestuale richiesta di sospensione dei termini di decadenza;

Visto il decreto del Ministero della giustizia del 3 settembre 2026 emesso ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, in relazione alle giornate dell'1° e 2 settembre 2026;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per la concessione della proroga dei termini di decadenza relativamente al compimento degli atti presso il predetto ufficio ovvero a mezzo del personale ad esso addetto;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Airola presso il Tribunale di Benevento nei giorni 3 e 4 settembre 2026, i termini di



decadenza per il compimento di atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addetto allo stesso scadenti in tale periodo o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dispone la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2026

Il Ministro: NORDIO

26A04856

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ro.Ma. società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ro.Ma. società cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al

31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.947.573,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.050.236,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 118.804,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale;

Considerato che in data 11 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ro.Ma. società cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 13475701002), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Scalia, nato a Picinisco (FR) il 6 dicembre 1962 (codice fiscale SCL-FNC62T06G591P), domiciliato in Frosinone (FR), via Fratelli De Filippo n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo



regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04560

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.T. Stampi & Attrezzature cooperativa sociale», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «S.T. Stampi & Attrezzature cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 325.141,00, si riscontra una massa debitoria di euro 482.216,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 198.062,00;

Considerato che in data 17 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimen-

to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota del 15 aprile 2026, con la quale l'associazione ha comunicato di rinunciare alla proposizione di una terna di professionisti per l'assunzione dell'incarico di commissario liquidatore;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «S.T. Stampi & Attrezzature cooperativa sociale», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 09296100960), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Laura Dora Loredana Labate, nata a Reggio Calabria (RC) il 10 luglio 1963 (codice fiscale LB-TLDR63L50H224B), domiciliata in Milano (MI), via Andrea Solari n. 26.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04561



DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Scivolando cooperativa di lavoro a r.l.», in Praia a Mare e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Scivolando cooperativa di lavoro a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 136.390,00, si riscontra una massa debitoria di euro 159.640,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 25.184,00;

Considerato che in data 17 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Scivolando cooperativa di lavoro a r.l.», con sede in Praia a Mare (CS) (codice fiscale 03558160788), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Graziella Algieri, nata a Corigliano Calabro (CS) il 29 luglio 1968 (codice fiscale LGRGZL-68L69D005Z), domiciliata in Corigliano-Rossano (CS), via Nazionale n. 182.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04562

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Socrate società cooperativa sociale in liquidazione», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Socrate società cooperativa sociale in liquidazione»;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 76.431,00, si riscontra una massa debitoria di euro 190.248,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -119.194,00;

Considerato che in data 1° aprile 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Socrate società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Latina (LT) (codice fiscale 02904980592), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Vincenzo Annibale Larocca, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 28 febbraio 1971 (codice fiscale LRCVCN71B28F112L), domiciliato in Roma, via Ruffini n. 2/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tandem società cooperativa sociale integrata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore ex art. 2545-septiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Tandem società cooperativa sociale integrata»;

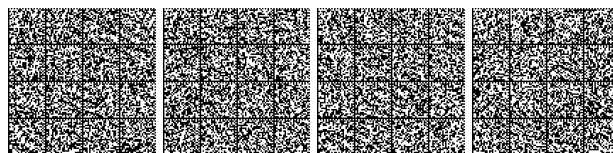
Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 96.819,00, si riscontra una massa debitoria di euro 181.533,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -84.714,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dalla presenza di debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali e verso dipendenti per mancato pagamento del TFR;

Considerato che in data 3 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;



Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Tandem società cooperativa sociale integrata», con sede in Roma (codice fiscale 05416551009), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Matteo Abrignani, nato a Roma il 21 marzo 1992 (codice fiscale BRGMITT92C21H501X), ivi domiciliato in piazzale delle Belle Arti n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04564

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «TNL società cooperativa in liquidazione», in Ariccia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione, concluso con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio per atto dell'autorità con nomina di commissario liquidatore ex art. 2545-septiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «TNL società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 400.511,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.048.185,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -657.215,00;

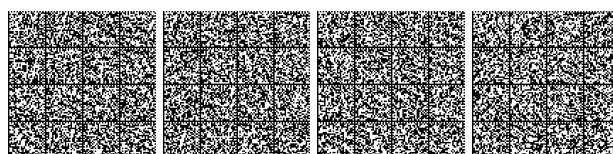
Considerato che in data 26 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 9 dicembre 2024 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione, che la raccomandata risulta essere stata consegnata e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «TNL società cooperativa in liquidazione», con sede in Ariccia (RM) (codice fiscale 03797090242), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lucio Lecce, nato a Policoro (MT) il 28 dicembre 1977 (codice fiscale LCCLCU77T28G786W), domiciliato in Roma, via Giuseppe Gregoraci n. 12.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04565

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logitec società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Pescantina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Logitec società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 300.662,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 850.698,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 551.014,00;

Considerato che in data 3 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Logitec società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Pescantina (VR) (C.F. 04683750238), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Matteazzi, nato a Thiene (VI) il 17 dicembre 1962 (codice fiscale MTTLRT62T17L157P), domiciliato in Vicenza (VI), Contra' San Marco n. 25.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04566



DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Media luna cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Martellago e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Media Luna cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 10 settembre 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.888,82, si riscontra una massa debitoria di euro 75.778,81 ed un patrimonio netto negativo di euro - 71.889,99;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, nonché da cartelle esattoriali dell'Agenzia delle entrate - Riscossione per debiti tributari ed erariali;

Considerato che in data 18 febbraio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Media luna cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Martellago (VE) (C.F. 03683190270), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Massaro, nata a Sandrigo (VI) il 15 aprile 1980 (codice fiscale MSSNNA80D55H829S), domiciliata in Vicenza (VI), Contra' San Marco n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04567

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mia Service - Società cooperativa» in liquidazione, in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

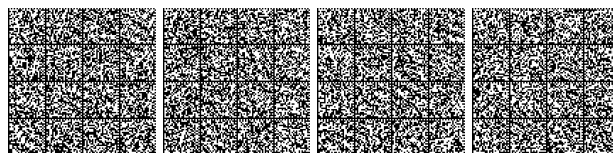
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «MIA Service – Società cooperativa» in liquidazione;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 823.881,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.510.348,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.442.625,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze, ove la Cooperativa è risultata soccombente per debiti v/INPS;

Considerato che in data 15 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «MIA Service – Società cooperativa» in liquidazione, con sede in Firenze (FI) (codice fiscale n. 06178340482), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Siciliano, nato a Vibo Valentia (VV) il 25 aprile 1971 (codice fiscale SCLGP-P71D25F537Q), domiciliato in Perugia (PG), via Settevalli n. 131/F.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04568

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Orione Servizi società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

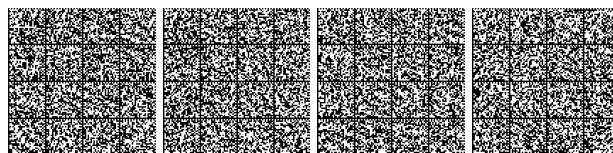
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Orione Servizi società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 925.315,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.377.639,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -496.093,00;

Considerato che in data 25 agosto 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;



Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Orione Servizi società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 14149141005), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Armando De Bonis, nato a Luzzi (CS) il 20 aprile 1957 (codice fiscale DBNRND57D20E773D), domiciliato in Roma, Via Vito Sinisi n. 47.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04569

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Sportivi società cooperativa sportiva dilettantistica siglabile in Servizi Sportivi s.c.s.d.», in Ovada e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Servizi Sportivi società cooperativa sportiva dilettantistica siglabile in Servizi Sportivi s.c.s.d.» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2024, allegata alla suddetta istanza, che evidenzia una condizione di insolvenza in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 571.890,97, si riscontra una massa debitoria di euro 904.912,46 ed un patrimonio netto con valore negativo, pari a euro -330.568,06;

Considerato che in data 18 febbraio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

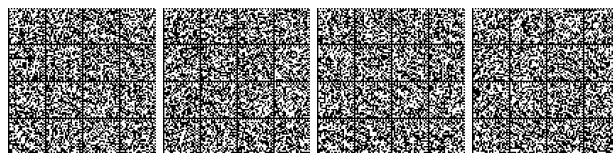
Art. 1.

1. La società cooperativa «Servizi Sportivi società cooperativa sportiva dilettantistica siglabile in Servizi Sportivi s.c.s.d.», con sede in Ovada (AL) (C.F. 01495370064), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Maccarrone, nata a Barletta (BA) il 26 agosto 1970 (codice fiscale MC-CMRA70M66A669N), domiciliata in Casale Monferrato (AL), Salita Sant'Anna n. 83.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04570

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

ORDINANZA 29 agosto 2026.

Individuazione del secondo gruppo di interventi già inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da attuare ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e disciplina del relativo subentro. (Ordinanza n. 28/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il previgente codice dei contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», come integrato e corretto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche solo «codice dei contratti»);

Visto l'art. 226, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che «a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, con cui è stato nominato il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione *post*-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» e, in particolare, l'art. 1 con cui è stato convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ed è stato abrogato il decreto-legge n. 91 del 2024, mantenendo la piena validità degli atti e dei provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione *post*-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come integrato dal decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, e modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 629 e 630 e dal decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 (di seguito anche solo «decreto-legge»);

Visto l'art. 9-ter del decreto-legge e, in particolare:

il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;

il comma 1, secondo periodo, concernente i poteri del Commissario straordinario e le modalità di espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni;

il comma 6, primo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità tecnica amministrativa istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della Regione Campania, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;

il comma 6, ultimo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento;



il comma 7, concernente la contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato e intestata al Commissario straordinario, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi;

il comma 10, concernente l'autorizzazione alla spesa complessiva di euro 135.960.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e, nel limite di euro 80.000.000,00, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14, nonché la relativa ripartizione annuale nel periodo 2024-2028 pari euro 23.484.000 per l'anno 2024, euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed euro 35.226.000 per l'anno 2028;

il comma 11, concernente le modalità, anche in termini di specifici riferimenti normativi, con cui si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10;

il comma 14, primo periodo concernente l'affidamento al Commissario straordinario della realizzazione e del completamento degli interventi già attribuiti al Presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo art. 11, ivi compresi quelli di cui all'art. 59 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1;

il comma 14, secondo periodo, concernente il subentro del Commissario straordinario nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere;

il comma 14, terzo periodo, concernente i poteri e le modalità con cui il Commissario straordinario provvede alla realizzazione degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché delle risorse europee e nazionali già stanziati o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite alla contabilità speciale di cui al comma 7 e accantonate in un apposito fondo;

il comma 14, quarto periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di provvedere, allo scopo di garantire la migliore coerenza delle opere con le esigenze attuali della pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, che di soluzione tecnica e impegno economico;

Visto l'art. 9-*quater* del decreto-legge concernente le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie disposte per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

Considerato che al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 9-*ter*, comma 14, del decreto-legge occorre individuare specificatamente gli interventi già attribuiti al Presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo art. 11, ivi compresi quelli di cui all'art. 59 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, che risultino da realizzare o completare;

Visto l'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (di seguito anche solo «legge n. 887/1984») che, al fine di consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, ha assegnato al Presidente della giunta regionale della Campania, quale Commissario straordinario di Governo (di seguito anche solo «Commissario straordinario ex legge n. 887/1984»), una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal consiglio regionale della Campania;

Vista la deliberazione n. 207/4 del 26 marzo 1985 con cui il consiglio regionale della Campania ha approvato il Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, avente lo scopo di realizzare un sistema integrato di trasporti marittimi e terrestri, su gomma e su ferro, che possa costituire una rete di vie di fuga dall'area flegrea in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico, cogliendo contemporaneamente l'occasione per la valorizzazione delle relevantissime risorse ambientali, paesistiche, archeologiche, culturali e turistiche della zona;

Viste le ordinanze n. 672 del 30 settembre 1986 e n. 738 del 18 dicembre 1986 e la convenzione rep. n. 280 del 19 dicembre 1986 con cui il Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 ha affidato, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 84 della legge n. 219 del 1981, all'A.T.I. costituita tra la Società Italstrade S.p.a. e Giustino Costruzioni S.p.a. (oggi Astaldi S.p.a. - Giustino Costruzioni S.p.a.) la concessione di progettazione e di realizzazione delle opere di adeguamento della ferrovia Cumana;

Vista l'ordinanza n. 1337 del 30 marzo 2002 ed il relativo atto aggiuntivo n. 30 dell'8 maggio 2002, con cui si è proceduto ad una concordata rimodulazione dell'oggetto della concessione di cui alla predetta convenzione rep. n. 280, procedendo, *inter alia*, a disciplinare la progettazione e la realizzazione delle opere di potenziamento e adeguamento del Porto di Pozzuoli;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 n. 59 del 1° luglio 1989 con cui è stata istituita un'apposita struttura di coordinamento per gli adempimenti di attuazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale sopra citato;

Considerato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, disposta con la legge 23 dicembre 1993, n. 559, in considerazione della necessità di non vanificare gli interventi già attuati e consentire l'ultimazione delle opere tese all'adeguamento del sistema di trasporto intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale, dell'intera area Flegrea, ha nominato il Presidente della Regione Campania Commissario liquidatore della gestione fuori bilancio ex legge n. 887/1984;



Considerato che con l'accordo di programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29 novembre 2006 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGED, il Presidente della Regione Campania - Commissario straordinario *ex* legge n. 887/1984 e Commissario liquidatore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994 e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la qualità della vita, è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 887/1984, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalità di cui all'art. 11, comma 18, della medesima legge n. 887/1984;

Considerato che, al fine di evitare rallentamenti nell'attuazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico e garantirne il completamento, con gli articoli n. 8 e n. 9 dell'accordo sopra citato, si è preso atto della cessazione al 31 dicembre 2006 della gestione liquidatoria di cui al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994 e del trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi afferenti all'attuazione del medesimo Programma alla gestione *ex* art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984;

Considerato che il suddetto Programma è stato assistito finanziariamente da assegnazioni dirette, operate da leggi finanziarie dello Stato, e, così come previsto dalla delibera consiliare della Campania n. 207/4 del 26 marzo 1985, da altre fonti finanziarie costituite da compartecipazioni comunitarie, da fondi assegnati dalla regione nell'ambito degli accordi di programma quadro e fondi assegnati direttamente dalla legge n. 308 del 2004;

Vista la convenzione rep. n. 7 del 25 maggio 2006 «Atto di adeguamento della convenzione 280 rep. del 19 dicembre 1986 e dei relativi atti aggiuntivi», sottoscritta tra il Presidente della Regione Campania - Commissario liquidatore della gestione fuori bilancio *ex* legge n. 887/1984 e l'ATI costituita fra le società Astaldi S.p.a., mandataria e Giustino Costruzioni S.p.a., mandante, avente ad oggetto la rimodulazione delle opere già affidate all'ATI con ordinanze n. 672 del 30 settembre 1986, n. 738 del 18 dicembre 1986 e n. 28 del 3 marzo 1989, nonché l'adeguamento alla normativa sopravvenuta, del disciplinare costituita dalla convenzione rep. n. 280 del 19 dicembre 1986 e dei relativi atti aggiuntivi, sino al n. 30 dell'8 maggio 2002;

Considerato che le opere da realizzare oggetto della convenzione rep. n. 7 del 2006 sono individuate da una relazione generale che prevede, tra gli altri, i seguenti interventi relativi al Porto di Pozzuoli:

1. Prolungamento Molo Caligoliano - Sistemazione e adeguamento banchine esistenti;
2. Darsena Vecchia;
3. Nuova Darsena Pescatori;
4. Nuova Darsena Traghetti - Viabilità;

Preso atto che l'amministrazione concedente, avvalendosi della disposizione contenuta nell'art 16, punto 6, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, con la convenzione rep.

n. 7 del 25 maggio 2006 ha convenuto la possibilità di adeguare la concessione affidata all'ATI Astaldi S.p.a. - Giustino Costruzioni S.p.a., ai principi contenuti nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti (contraente generale);

Considerato che a norma dell'art. 6 della convenzione rep. n. 7 del 25 maggio 2006, il concessionario A.T.I. Astaldi S.p.a. - Giustino Costruzioni S.p.a., per l'esecuzione dei lavori, ha costituito la società di progetto Infralegrea Progetto S.p.a.;

Visto l'atto applicativo rep. n. 12 del 29 novembre 2006 «Porto di Pozzuoli», sottoscritta tra il responsabile della struttura di coordinamento della gestione fuori bilancio e la società di progetto Infralegrea Progetto S.p.a., avente ad oggetto la disciplina esecutiva delle opere, già affidate al concessionario A.T.I. Astaldi S.p.a. - Giustino Costruzioni S.p.a. con convenzione rep. n. 7 del 25 maggio 2006 e relative alle seguenti opere:

1. Prolungamento Molo Caligoliano - Sistemazione e adeguamento banchine esistenti;
2. Darsena Vecchia;
3. Nuova Darsena Pescatori;
4. Nuova Darsena Traghetti - Viabilità;

Visto l'art. 59 della legge regionale della Campania 30 gennaio 2008, n. 1, rubricato «Gestioni commissariali», che ha espressamente previsto che le attività e gli interventi di competenza della gestione commissariale ai sensi della legge n. 887/1984 vengano riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della regione, alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali;

Vista la delibera 30 maggio 2008, n. 940, della giunta regionale della Campania con cui è stato approvato il disciplinare recante i criteri e gli indirizzi regolanti le reciproche competenze e responsabilità della struttura di coordinamento del Presidente della Regione Campania - Commissario straordinario *ex* art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984 e della Regione Campania, connesse alla esecuzione e realizzazione delle opere rientranti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, previsto dal medesimo art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario *ex* legge n. 887/1984 n. 90 del 4 agosto 2014 con cui viene ridefinita la ripartizione delle competenze tra il Commissario straordinario e il responsabile della struttura di coordinamento in relazione all'adozione degli atti necessari all'attuazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale di cui sopra;

Visto il decreto n. 1009 del 2 agosto 2017 del responsabile della struttura di coordinamento con cui viene approvato l'unito atto di ricognizione dello stato degli interventi previsti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, previsto dall'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984;

Preso atto che gli atti programmatori degli interventi succedutisi nel tempo delineano un quadro particolarmente articolato di interventi, caratterizzati da procedimenti e stati di attuazione diversificati ed oggetto di modifiche anche in stralcio ed accorpamento;



Ritenuto, conseguentemente, che in relazione alla necessità di provvedere alla celere realizzazione e completamento degli interventi già inseriti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, secondo le previsioni di cui all'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, sia opportuno procedere all'individuazione degli interventi per gruppi omogenei;

Considerato che l'atto di ricognizione, approvato con il citato decreto n. 1009 del 2 agosto 2017, accerta la programmazione, tra gli altri, dei seguenti interventi:

Completamento Porto di Pozzuoli: Nuova Darsena Traghetti - Viabilità - altre opere di completamento (importo stimato euro 38.000.000,00);

Considerato che per l'attuazione degli interventi sopra individuati, sono state stipulate in data 11 maggio 2017 tra la Regione Campania, nella persona del direttore generale per la mobilità e il Commissario straordinario ex legge n. 887/1984, nella persona del responsabile della struttura di coordinamento, apposite convenzioni disciplinanti le modalità di erogazione del relativo finanziamento;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 29 del 12 novembre 2018 della struttura tecnica di missione per l'attuazione della delibera CIPE n. 54/2016, pubblicato sul BURC n. 85 del 19 novembre 2018, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento - tra cui figura l'intervento «Piano intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - 1° stralcio funzionale - Viabilità di collegamento della nuova darsena traghetti del Porto di Pozzuoli con il collegamento Porto - Tangenziale», per un importo di euro 11.530.534,48 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE n. 54/2016;

Visto l'art. 18 della legge regionale della Campania 7 agosto 2019, n. 16, rubricato «Grandi Opere», che, al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere pubbliche strategiche di interesse regionale assegna all'Ufficio speciale grandi opere l'attuazione degli interventi di cui all'art. 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la delibera di giunta regionale della Campania del 5 novembre 2019, n. 537, relativa all'attuazione della precitata legge regionale n. 16 del 2019, con cui è stato approvato, all'allegato 4, l'elenco degli interventi da trasferire all'Ufficio speciale grandi opere, in cui è ricompreso, tra gli altri, i seguenti interventi:

Viabilità connessa al collegamento della nuova darsena traghetti del porto di Pozzuoli con il collegamento tangenziale - porto - viabilità costiera, per un importo di euro 11.530.000,00;

Porto di Pozzuoli e della viabilità di accesso - Nuova darsena traghetti (prima fase), per un importo di euro 9.000.000,00;

Considerato che con decreto dirigenziale della Direzione generale mobilità della Regione Campania n. 73 del 19 luglio 2021 è stata approvata integrazione della graduatoria, di cui all'allegato 2 del decreto dirigenziale n. 115 del 18 dicembre 2018 dei progetti ammessi a fi-

nanziamento a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE n. 54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC 2014/2020, tra cui risulta ricompreso l'intervento «Piano intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - 2° stralcio funzionale - Completamento Molo di Sottoflutto 2° fase» per un importo di euro 16.874.887,76;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania n. 377 del 7 settembre 2021 con cui è stato individuato l'Ufficio speciale grandi opere quale soggetto attuatore dell'intervento «Completamento Molo di Sottoflutto - Seconda fase», finanziato con decreto dirigenziale n. 73/2021 per un importo complessivo pari ad euro 16.874.887,76 a valere sulle risorse del PO MIT delibera CIPE n. 54/2016;

Considerato che con atto di subentro e aggiuntivo rep. n. 14703 del 19 ottobre 2022 all'atto applicativo rep. n. 12 del 29 novembre 2006 dell'atto rep. n. 7 del 25 maggio 2006 di adeguamento della convenzione rep. n. 280 del 19 dicembre 1986 sono state aggiornate le disposizioni e le modalità esecutive dell'intervento denominato «Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - 2° Stralcio funzionale. Completamento Molo di sottoflutto 2° fase» e la società Infraclegrea Progetto S.p.a. ha assunto tutti gli obblighi necessari e strumentali alla realizzazione a regola d'arte degli interventi oggetto dell'atto, sino al momento della completa attuazione e del collaudo, entro le tempistiche riportate nel cronoprogramma allegato allo stesso atto;

Considerato che con atto di subentro e aggiuntivo rep. n. 14708 del 29 novembre 2022 all'atto applicativo rep. n. 12 del 29 novembre 2006, dell'atto rep. n. 7 del 25 maggio 2006 di adeguamento della convenzione rep. n. 280 del 19 dicembre 1986 sono state aggiornate le disposizioni e le modalità esecutive dell'intervento denominato «Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - 1° stralcio funzionale. Viabilità di collegamento della nuova darsena traghetti del porto di Pozzuoli con il collegamento porto - tangenziale CUP B81106000220001» e la società Infraclegrea Progetto S.p.a. ha assunto tutti gli obblighi necessari e strumentali alla realizzazione a regola d'arte degli interventi oggetto dell'atto;

Vista la relazione del 7 dicembre 2023, prot. 595519 dell'Ufficio speciale grandi opere della Regione Campania, con cui in riferimento al Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'art. 11, comma 18, della legge n. 887 del 1984, ai fini della ricognizione di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2023, n. 183, si individuano gli interventi di competenza dell'Ufficio per effetto delle disposizioni dell'art. 18 della legge regionale n. 16 del 2019, come attuate dalla giunta regionale con la delibera n. 537 del 2019, tra cui il seguente:

Completamento della nuova darsena traghetti del Porto di Pozzuoli e realizzazione della connessa viabilità di collegamento con il collegamento tangenziale - porto - viabilità costiera;



Considerato che dalla ricognizione documentale condotta emerge che l'intervento sopra richiamato risulta sia stato articolato in tre fasi realizzative: la prima del valore di euro 16.874.887,76 riguardante il completamento del molo di sottoflutto, la seconda del valore di euro 11.530.534,48 relativa alla viabilità connessa al collegamento della nuova darsena traghetti del porto di Pozzuoli con il collegamento tangenziale - porto-viabilità e la terza relativa al completamento del molo di sottoflutto e alla realizzazione dell'area dei servizi a supporto della nuova darsena traghetti del valore di euro 12.283.624,43;

Visto il documento ricognitivo denominato «Verifica e individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», redatto ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2023, n. 183, ed approvato con delibera della giunta regionale della Campania del 10 gennaio 2024, n. 7, in cui vengono individuati, tra gli altri, i seguenti interventi:

1. Viabilità di collegamento della nuova darsena del porto di Pozzuoli;
2. Completamento molo di sottoflutto (2° fase);
3. Completamento molo di sottoflutto (3° fase);

Visto il comma 12, dell'art. 9-ter, del decreto-legge, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che dispone l'abrogazione del comma 18 dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonché la soppressione, a far data dal 31 gennaio 2026, della struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del medesimo art. 11, comma 18;

Considerata pertanto la necessità di individuare specificatamente gli interventi dell'abrogata programmazione da realizzare o completare secondo le disposizioni di cui all'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge;

Vista la relazione istruttoria redatta dal responsabile della struttura di coordinamento ex legge n. 887/1984 e trasmessa con nota prot. n. 216 del 17 aprile 2025 al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti previsti all'art. 9-ter, comma 13, lettere a) e b) del decreto-legge, nel testo al tempo vigente, concernente gli interventi già inseriti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico ed ancora da realizzare, tra cui sono ricompresi i seguenti:

1. Viabilità connessa al collegamento della nuova darsena traghetti del porto di Pozzuoli con il collegamento Tangenziale - Porto - CUP B81I06000220001;
2. Completamento molo di sottoflutto porto di Pozzuoli - seconda fase - CUP B81I06000210001;
3. Completamento molo di sottoflutto porto di Pozzuoli - terza fase - CUP B84C23000810001;

Vista la nota prot. n. 298 del 9 agosto 2025 del responsabile della struttura di coordinamento del Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 con cui sono stati trasmessi i prospetti riepilogativi dei dati amministrativi e finanziari degli interventi del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, tra cui quelli sopra elencati;

Considerato che in data 11 settembre 2025 è entrato in vigore il nuovo ordinamento degli uffici della giunta regionale della Campania, adottato con deliberazione della giunta regionale della Campania, n. 408 del 31 luglio 2024, recante «Attuazione della legge regionale n. 6 del 2024 - Ordinamento regionale», con cui è stato istituito l'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici, al quale risultano trasferite, tra l'altro, le competenze dell'Ufficio speciale grandi opere di cui alla richiamata DGR n. 537 del 2019;

Visto il decreto dirigenziale dell'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici n. 33 del 10 aprile 2026 con cui è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera e il relativo schema di atto di sottomissione all'atto di subentro e aggiuntivo rep. n. 14.723 della convenzione rep. n. 12 del 29 novembre 2006, rimodulando l'importo complessivo dell'intervento «Piano intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - 2° stralcio funzionale. Completamento molo di sottoflutto 2° fase» in euro 27.474.887,76;

Visto il decreto dirigenziale dell'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici n. 62 del 24 maggio 2026, con cui è stato rimodulando l'importo complessivo dell'intervento «Piano intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica. Primo stralcio funzionale - Viabilità di collegamento della nuova darsena traghetti del Porto di Pozzuoli con la tangenziale» di cui all'atto di subentro e aggiuntivo rep. n. 14.708 del 29 novembre 2022 della convenzione rep. n. 12 del 29 novembre 2006, in euro 13.836.534,48;

Ritenuto che detti interventi possano essere individuati quale secondo gruppo degli interventi già attribuiti al Presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984, e inseriti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo art. 11, ivi compresi quelli di cui all'art. 59 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, che risultano da realizzare o completare secondo le previsioni di cui all'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Visti gli esiti della ricognizione condotta dal Commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984, ai sensi e per le finalità di cui al comma 13 dell'art. 9-ter del decreto-legge, circa i rapporti processuali e i contenziosi già instauratisi alla data del 31 dicembre 2025 afferenti agli interventi del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dello stesso art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984, trasmessa con nota prot. n. 66 del 15 giugno 2026;



Considerata la necessità di stabilire le modalità di su-
bentro nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui sopra, con
espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi
in genere;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di ac-
certamento della consistenza all'attualità delle risorse
finanziarie assentite a copertura degli interventi, come
esitate dalla ricognizione sopra riportata, e del loro tra-
sferimento alla contabilità speciale di cui al comma 7,
dell'art. 9-ter, del decreto-legge, secondo le previsioni
del comma 14, terzo periodo, del medesimo art. 9-ter;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9-quater, comma 1,
del decreto-legge, gli interventi da realizzare o completare
ai sensi dell'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge assu-
mono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza
per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione
degli stessi nei termini necessari a garantire la funzionalità
del sistema intermodale dei trasporti all'evolvere del feno-
meno bradisismico secondo quanto previsto nella pianifi-
cazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

Considerato che, in relazione a detto carattere di pub-
blica utilità, indifferibilità e urgenza occorre stabilire le
modalità di semplificazione e accelerazione dei procedi-
menti di attuazione degli interventi, anche in deroga alle
norme vigenti, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, secondo
periodo, e dell'art. 9-quater, comma 2, del decreto-legge;

Visto l'art. 9-ter, comma 1, secondo periodo, del de-
creto-legge, il quale prevede che «Il Commissario stra-
ordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede
all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzio-
ni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'art. 12,
comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021»;

Richiamato l'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77
del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure», il quale prevede che «L'amministrazione,
l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari
ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove
strettamente indispensabile per garantire il rispetto del
cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione
dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestual-
mente comunicata alla struttura di missione PNRR di
cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi genera-
li dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unio-
ne europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legisla-
zione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la le-
gislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza
e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimo-
nio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione

della cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non
abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata
ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta
Ufficiale*. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi
ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano
le previsioni di cui al primo periodo del presente comma,
nonché le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, terzo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;

Dato atto che il terzo periodo, del comma 1, dell'art. 9-
ter, del decreto-legge precisa che «In caso di adozione
delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del
citato art. 12 è necessaria la previa intesa con la Regione
Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazio-
ne ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura stret-
tamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'in-
tervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma,
la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo
periodo del medesimo comma 5»;

Considerato che l'Ufficio speciale opere pubbliche e in-
terventi strategici della Regione Campania per effetto del-
le disposizioni dell'art. 18 della legge regionale n. 16 del
2019, come attuate dalla giunta regionale con la delibera
n. 537 del 2019, da tale data si è occupato dell'attuazione
degli interventi del Programma di adeguamento del sistema
di trasporto intermodale nelle aree interessate dal feno-
meno bradisismico di cui all'art. 11, comma 18, della legge
n. 887/1984, sopra distinti, curandone lo sviluppo della pro-
gettazione e dei procedimenti autorizzativi e realizzativi;

Considerato che risulta di maggiore efficacia orga-
nizzare l'attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza tramite un unico soggetto pubblico, che possa
garantire, nell'ambito delle sue strutture organizzative, il
pieno presidio delle funzioni di stazione appaltante prov-
vedendo ai servizi di ingegneria e architettura, alle attivi-
tà tecniche di supporto e di *project management*, nonché
all'affidamento in appalto ed alla direzione dei lavori,
garantendo tempi e qualità dei processi, anche tramite la
loro centralizzazione e ottimizzazione;

Ritenuto, pertanto, di individuare l'Ufficio specia-
le opere pubbliche e interventi strategici della Regione
Campania, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 6, del decreto-
legge, quale soggetto attuatore degli interventi di cui alla
presente ordinanza, in considerazione della sua capacità
operativa e tecnico-amministrativa e della necessità di un
coordinamento unitario della realizzazione degli inter-
venti, a garanzia dei tempi e della qualità dei processi;

Considerato che, nell'ambito dell'assetto organizzativo
sopra descritto, i rapporti concessori e gli ulteriori rapporti
giuridici facenti capo al Commissario straordinario ex leg-
ge n. 887/1984 e alla relativa struttura di coordinamento
sono distinti dai rapporti contrattuali e negoziali instaurati
direttamente dall'Ufficio speciale opere pubbliche e in-
terventi strategici della Regione Campania nell'esercizio del-
le funzioni allo stesso attribuite dalla normativa regionale;

Considerato che la prosecuzione di questi ultimi rap-
porti in capo alla Regione Campania risulta funzionale
alla continuità delle attività dell'Ufficio speciale opere
pubbliche e interventi strategici, individuato con la pre-
sente ordinanza quale soggetto attuatore degli interventi;



Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge, resa con nota prot. n. 714381 del 28 agosto 2026 e acquisita agli atti commissariali con prot. n. 781 del 29 agosto 2026;

Dispone

per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui da intendersi integralmente trascritte, nell'esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, in attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge.

Art. 1.

Individuazione degli interventi indifferibili e urgenti

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa è individuato ed approvato l'elenco del secondo gruppo degli interventi da realizzare o completare, già attribuiti al Presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo art. 11, ivi compresi quelli di cui all'art. 59 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, come identificati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa. Nell'Allegato 1, detti interventi sono identificati con il CUP e riportano la stima previsionale del costo complessivo, come risultata dall'attività ricognitiva degli atti programmatori pregressi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire la funzionalità del sistema intermodale dei trasporti all'evolvere del fenomeno bradisismico secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei.

3. La presente ordinanza disciplina le modalità di subentro del Commissario straordinario nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi agli interventi di cui al comma 1, ai fini della loro realizzazione, nonché le relative modalità generali attuative e procedurali.

4. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono il secondo gruppo di interventi per i quali, sulla base della ricognizione effettuata, sono individuati gli elementi necessari a dare attuazione al subentro previsto dall'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge. L'individuazione degli ulteriori interventi ricompresi nell'ambito di applicazione del medesimo articolo e la disciplina delle relative modalità di subentro sono demandate a successive ordinanze commissariali.

Art. 2.

Subentro nella titolarità dei rapporti giuridici

1. Per gli interventi individuati al precedente art. 1, il Commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge, subentra al Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 e al

responsabile della struttura di coordinamento, nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi aventi ad oggetto i medesimi interventi.

2. Il subentro di cui al comma 1 comprende, per la parte riferibile agli interventi individuati all'art. 1, i rapporti contrattuali e convenzionali in essere e ogni altra situazione giuridica attiva o passiva facente capo al Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 o alla relativa struttura di coordinamento e funzionalmente riferibile alla realizzazione e al completamento degli interventi, nei limiti stabiliti dall'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge.

3. Sono espressamente esclusi dal subentro i rapporti processuali e i contenziosi in genere, che restano nella titolarità e nella responsabilità dei soggetti cui gli stessi fanno capo secondo la disciplina vigente.

4. Resta ferma la responsabilità delle amministrazioni e degli altri soggetti competenti in ordine agli atti e ai provvedimenti dagli stessi adottati anteriormente al subentro.

Art. 3.

Atti e procedimenti anteriori al subentro

1. Il Commissario straordinario prende atto, ai fini della prosecuzione degli interventi individuati al precedente art. 1, sulla base della documentazione allo stato disponibile e fatto salvo quanto risultante dall'accertamento di cui al successivo art. 6, degli atti e dei provvedimenti amministrativi adottati, delle procedure svolte, delle obbligazioni assunte, dei contratti e delle convenzioni stipulati e, in generale, delle attività poste in essere anteriormente al subentro dai soggetti a qualsiasi titolo competenti alla realizzazione degli interventi medesimi, ferma restando la delimitazione dei rapporti oggetto di subentro stabilita dall'art. 2 e dall'art. 4, comma 4.

2. In applicazione del principio di continuità dell'azione amministrativa, sono conservati gli effetti giuridici degli atti, dei provvedimenti e delle procedure di cui al comma 1, ferme restando le responsabilità dei soggetti che li hanno adottati e i poteri di autotutela previsti dalla legge.

3. La disposizione di cui al comma 2 fa salvo, in ogni caso, l'esercizio da parte del Commissario straordinario dei poteri attribuiti dall'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge in ordine alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora realizzati, anche con riguardo agli obiettivi funzionali, alle soluzioni tecniche e all'impegno economico.

Art. 4.

Modalità generali di attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza l'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania è individuato quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge.

2. Il soggetto attuatore, avvalendosi per tale funzione delle proprie articolazioni organizzative, procede a tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione delle opere sottese agli interventi di cui alla presente ordinanza, anche assumendo le funzioni di stazione



appaltante ai sensi del codice dei contratti. In tale veste, con la conseguente titolarità di poteri e responsabilità, il soggetto attuatore provvede a tutto quanto necessario al completo svolgimento della detta funzione e, in particolare:

alla gestione dei rapporti contrattuali e concessori in essere;

allo sviluppo della progettazione e alla sua verifica e validazione;

all'acquisizione di pareri, nulla osta e altri atti di assenso previsti dalle norme vigenti per la realizzazione delle opere;

al coordinamento per la sicurezza;

all'affidamento dei lavori e dei servizi, e alla direzione e al collaudo dei medesimi;

alle eventuali procedure di esproprio, occupazione ed ablativo;

ai pagamenti conseguenti alle attività sopra elencate;

alla trasmissione dei dati di monitoraggio;

ad ogni altra attività o azione connessa alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza.

3. Il soggetto attuatore, in ragione del carattere di urgenza degli interventi ad esso assegnati, procede alla realizzazione delle opere secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 5 ed è tenuto a conformarsi alle direttive impartite dal Commissario straordinario, a perseguire il principio del risultato e ad operare secondo criteri di celerità, imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza.

4. Restano fermi gli atti e i provvedimenti adottati dall'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania per effetto delle disposizioni dell'art. 18 della legge regionale n. 16 del 2019, come attuate dalla giunta regionale con la delibera n. 537 del 2019, e sono fatti salvi i conseguenti effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, che proseguono nell'ambito delle funzioni di soggetto attuatore disciplinate dal presente articolo.

5. L'esercizio dei poteri ablativi ed il ruolo di autorità espropriante per gli interventi di cui all'art. 1 sono delegati al soggetto attuatore, che è competente all'emanazione di tutti gli atti previsti dalle procedure, compreso il decreto di esproprio nonché ogni atto propedeutico, necessario o utile, tra cui la redazione dello stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso.

Art. 5.

Disposizioni procedurali e autorizzative generali

1. Il Commissario straordinario approva i progetti, anche mediante una Conferenza di servizi speciale in deroga alla normativa vigente ove sia necessario il concerto di più enti o amministrazioni. In tale caso, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge, la Conferenza di servizi si svolge in deroga agli articoli 14 e successivi della legge n. 241 del 1990 e si conclude, in ogni caso, entro trenta giorni. Si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, e indicare le specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi del risultato nonché di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento.

2. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario straordinario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione Campania, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario straordinario può comunque adottare la decisione.

3. L'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Al fine di assicurare l'urgente realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, con successive ordinanze il Commissario straordinario disciplina le specifiche modalità di attuazione degli stessi e le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie, dei procedimenti di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere, strettamente necessarie per garantire il contenimento ed il rispetto dei cronoprogrammi di progetto.

5. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le relative procedure saranno disciplinate, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con le ordinanze di cui al precedente comma 4.

Art. 6.

Accertamento e consegna della documentazione

1. Ai fini della piena operatività del subentro, per ciascuno degli interventi individuati all'art. 1 il soggetto attuatore accerta lo stato amministrativo, tecnico, contrattuale e finanziario dell'intervento, dando evidenza:

a) degli atti amministrativi e dei provvedimenti adottati;

b) dello stato della progettazione e delle relative approvazioni;

c) dei procedimenti autorizzativi conclusi e di quelli in corso;

d) delle procedure di affidamento concluse o in corso;

e) dei contratti, delle convenzioni e degli altri rapporti negoziali in essere;



f) dello stato di esecuzione dei lavori e dei servizi;
g) delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, degli impegni assunti, dei pagamenti effettuati e di quelli ancora da effettuare;

h) delle risorse finanziarie assegnate, trasferite, impegnate, erogate e ancora disponibili;

i) degli eventuali contenziosi e rapporti processuali esclusi dal subentro ai sensi dell'art. 9-ter, comma 14;

j) di ogni ulteriore elemento necessario ad assicurare la prosecuzione dell'intervento senza soluzione di continuità.

2. Il soggetto attuatore trasferisce al Commissario straordinario copia della documentazione amministrativa, tecnica, contrattuale e contabile relativa agli interventi, anche mediante modalità digitali.

3. Le risultanze dell'accertamento e della consegna possono essere formalizzate, per ciascun intervento o per gruppi di interventi, mediante verbali di accertamento e consegna, sottoscritti dai soggetti interessati.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate agli interventi individuati all'art. 1 sono trasferite alla contabilità speciale di cui all'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge e accantonate nell'apposito fondo previsto dal comma 14 del medesimo articolo, nei limiti e secondo le modalità ivi stabiliti.

2. Nell'ambito dell'accertamento di cui all'art. 6 sono individuate, per ciascun intervento, le risorse assegnate e disponibili, le obbligazioni assunte, le somme già erogate, i pagamenti ancora da effettuare e le eventuali economie.

3. Nell'allegato 1 alla presente ordinanza sono riportati gli esiti della ricognizione effettuata, circa la stima previsionale del costo complessivo di ciascun intervento, originariamente programmata e attualizzata, le risorse finanziarie assegnate e l'eventuale fabbisogno finanziario emergente. I relativi importi vengono utilizzati dal soggetto attuatore come riferimento per l'accertamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera h).

4. In esito all'accertamento di cui al comma precedente, il Commissario straordinario provvede, d'intesa con le amministrazioni titolari delle risorse, agli adempimenti necessari al relativo trasferimento alla contabilità speciale.

5. A decorrere dall'effettiva disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale, i pagamenti relativi alle obbligazioni oggetto di subentro sono effettuati a valere sulla medesima contabilità, secondo le modalità stabilite dal Commissario straordinario.

6. Le modalità di gestione finanziaria di ciascun intervento, ivi compresa la copertura economica degli eventuali maggiori fabbisogni finanziari, sono disciplinate dal Commissario straordinario con le ordinanze di cui all'art. 5, comma 4.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio delle attività di cui all'art. 1, individuate come indifferibili e urgenti, la presente ordinanza

za è dichiarata provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge, secondo quanto previsto dall'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è comunicata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale, Dipartimento della protezione civile nazionale e Dipartimento per le politiche di coesione, al commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984, alla Regione Campania, alla Città metropolitana di Napoli e ai Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli.

3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell'atto, la presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 29 agosto 2026

Il Commissario straordinario: SOCCODATO

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2495

AVVERTENZA:

L'allegato 1 alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei al seguente indirizzo: <https://commissarioflegrei.gov.it>

26A04774

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 8 luglio 2026.

Disposizioni urgenti riguardanti il personale ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. (Ordinanza n. 289).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;



Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1», del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 189 del 2016;

Visto l'art. 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 189 del 2016, che stabilisce quanto segue:

«Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-*bis*, il Commissario straordinario può autorizzare con proprio provvedimento gli uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione del presente comma»;

Richiamate:

la ordinanza n. 96 del 1° aprile 2020 con la quale è stata rilasciata autorizzazione all'assunzione di nuovo personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da

impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50-*bis*, comma 1-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

la ordinanza n. 17 PNC del 14 aprile 2022 con la quale, tra l'altro, all'art. 5, comma 3, lettera b), sono state dettate disposizioni per l'utilizzo delle risorse ancora disponibili ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 96 del 1° aprile 2020 a valere sul comma 1-*ter* dell'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016;

Dato atto che:

a) le risorse di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) 17 PNC del 14 aprile 2022, quantificabili in euro 8.300.000,00 sono state integralmente trasferite dal MEF – Dipartimento del Tesoro (Capitolo 2173 PG 1 Bilancio dello Stato) alla contabilità speciale n. 6035, intestata al Commissario straordinario, ai sensi del comma 3, art. 4, del decreto-legge n. 189/2016 (quietanza n. 36 del 20 novembre 2020);

b) rispetto a tali risorse, disponibili per cassa, la spesa attivata e rendicontata è pari a euro 1.676.637,50 come risulta dal sistema di gestione SI.CO.GE, in uso presso la struttura;

c) restano pertanto da utilizzare risorse per euro 6.623.362,50;

Considerato che:

con ordinanza n. 130PNC del 28 maggio 2026, il termine per la conclusione – collaudo per tutti gli interventi individuati nella misura A del Fondo PNC è stato rimodulato al quarto trimestre 2029 e la relazione che attesti la realizzazione del 100% dei progetti - iniziative individuate dalla misura B del Fondo PNC è stata rimodulata al quarto trimestre 2029;

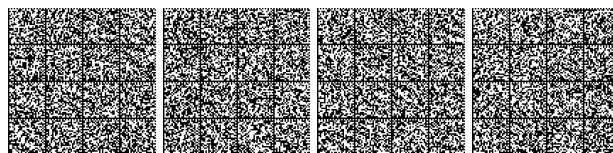
con ordinanza n. 273 del 4 maggio 2026, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è stato riconosciuto un incremento del contributo destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'art. 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (cd. Superbonus);

con ordinanza n. 263 del 9 marzo 2026 è stato approvato il nuovo Piano di ricostruzione di ulteriori opere pubbliche della Regione Umbria;

con ordinanza n. 250 del 22 dicembre 2025 è stato approvato il nuovo Piano di ricostruzione di ulteriori opere pubbliche delle Regioni Abruzzo e Lazio;

sono quindi ulteriormente accresciuti i compiti gravanti sugli USR e ai comuni rispetto alle funzioni e ai compiti di cui alla ordinanza n. 96 del 1° aprile 2020 e n. 17 PNC del 14 aprile 2022;

Ritenuto di utilizzare, ai fini della presente ordinanza, gli stessi parametri utilizzati per l'autorizzazione rilasciata con l'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 96 del 1° aprile 2020 e pertanto di considerare un costo medio lordo *pro-capite*, per unità da reclutare, pari a euro 41.500,00;



Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere vista la necessità di dare ulteriore impulso e struttura amministrativa di supporto ai soggetti attuatori nella realizzazione e completamento delle attività di ricostruzione;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

1. Agli uffici speciali per la ricostruzione per il sisma 2016 (USR) e ai comuni di cui agli allegati al decreto-legge n. 189 del 20126, in considerazione delle funzioni loro attribuite e del complessivo accrescimento dei compiti, come rinvenienti dalla citate ordinanze, sono destinate le risorse di seguito specificate da impiegare sia nelle attività di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali in materia, sia per il supporto all'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR:

a) per l'anno 2026, con decorrenza dall'adozione della presente ordinanza e fino al 31 dicembre 2026:

Regione Abruzzo sedici unità nel limite di spesa di euro 332.000,00;

Regione Lazio quattordici unità nel limite di spesa di euro 290.500,00;

Regione Marche sessantadue unità nel limite di spesa di euro 1.286.500,00

Regione Umbria quattordici unità nel limite di spesa di euro 290.500,00;

per un totale di spesa, in ragione semestrale, di euro 2.199.500,00;

b) per l'anno 2027, con decorrenza dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2027, qualora il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sia ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2027, anche tramite rinnovi o proroghe dei contratti stipulati ai sensi della precedente lettera a):

Regione Abruzzo sedici unità nel limite di spesa di euro 664.000,00;

Regione Lazio quattordici unità nel limite di spesa di euro 581.000,00;

Regione Marche sessantadue unità nel limite di spesa di euro 2.573.000,00;

Regione Umbria quattordici unità nel limite di spesa di euro 581.000,00;

per un totale di spesa, in ragione annua di euro 4.399.000,00.

2. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, pari a euro 2.199.500,00 per l'anno 2026 e euro 4.399.000,00 per l'anno 2027, e quindi pari a complessivi 6.598.500,00, si fa fronte con la disponibilità di euro 6.623.362,50 già-centi, per cassa, per le motivazioni espresse in premessa, sulla contabilità speciale n. 6035, intestata al Commissario straordinario, ai sensi del comma 3, art. 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 (quietanza n. 36 del 20 novembre 2020).

Art. 2.

1. Nell'ambito delle unità di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), il Commissario straordinario, sentiti gli USR e i comuni interessati, autorizza con decreto le assunzioni.

2. Gli USR e i comuni applicano per la selezione l'art. 2, della ordinanza n. 96 del 1° aprile 2020 e rendicontano le spese sostenute, unitamente alle rendicontazioni per l'utilizzo delle risorse di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 3.

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

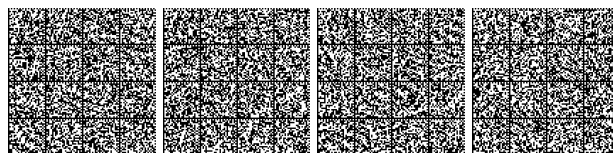
Roma, 8 luglio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2179

26A04780



ORDINANZA 8 luglio 2026.

Disposizioni applicative dei nuovi Criteri ambientali minimi (CAM) agli interventi di ricostruzione pubblica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 290).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Visto il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato»;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g. n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Visto, in particolare, l'art. 57, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Considerato, altresì, che l'ultimo periodo del citato art. 57, comma 2, stabilisce che: «Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di



ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, recante «Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2022;

Visto il decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, recante «Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 22 agosto 2024;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, recante «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006»;

Visto il decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24 novembre 2025, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 3 dicembre 2025;

Considerato che il citato decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24 novembre 2025 abroga il decreto ministeriale n. 256 del 23 giugno 2022 e il decreto ministeriale del 5 agosto 2024 aggiornando integralmente i criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e direzioni lavori di interventi edilizi, di servizi di manutenzione, di esecuzione di lavori, ivi inclusi quelli di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento;

Considerato che il decreto ministeriale 24 novembre 2025 è entrato in vigore il 1° febbraio 2026;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 24 novembre 2025, i nuovi CAM si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso:

«a) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione e direzione lavori i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a presentare offerta è inviato a partire da tale data;

b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di manutenzione e lavori e alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto validato in vigore del presente decreto;

c) alla progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente a tale data, non ancora validata.»;

Considerato, altresì, che l'art. 2 del decreto ministeriale 24 novembre 2025 stabilisce le seguenti disposizioni transitorie:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica continua ad essere applicato:

a) alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica validato in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerta è inviato, entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara;

b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori aventi a base di gara un progetto esecutivo validato in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerte è inviato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto esecutivo posto a base di gara.»;

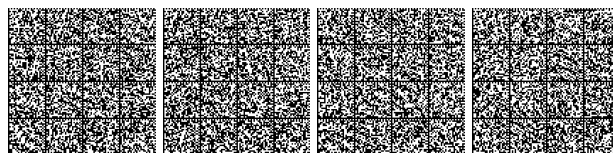
Considerato, infine, che l'art. 4 del menzionato decreto ministeriale stabilisce che:

«1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, recante «Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: 'Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi'» è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Vista la circolare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (prot. n. 0077569.10-04-2026) che ha fornito indirizzi interpretativi e operativi in merito all'ambito temporale di applicazione del decreto ministeriale 24 novembre 2025 recante i Criteri ambientali minimi (CAM) per interventi edilizi;



Considerato che il sistema della ricostruzione pubblica *post-sisma* 2016 è caratterizzato da uno specifico ordinamento speciale che trova la sua disciplina legislativa di rango primario principalmente nel decreto-legge n. 189 del 2016 e, nel corso degli ultimi dieci anni, è stato completato da una complessa architettura di ordinanze commissariali esecutive (adottate anche in deroga alla normativa vigente) al fine di avviare, condurre e completare nel minor tempo possibile le attività di ricostruzione e riparazione dei territori del Centro Italia devastati dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016;

Considerato che il procedimento di programmazione, progettazione e realizzazione di lavori e opere pubbliche si articola in una peculiare sequenza procedimentale articolata in fasi specifiche, non sempre coincidenti con quelle stabilite in chiave generale dal codice dei contratti pubblici;

Considerato che, in particolare, i progetti relativi agli interventi di ricostruzione pubblica sono generalmente progettati secondo i livelli previsti dal codice dei contratti pubblici; sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023; approvati in linea tecnica dalle amministrazioni titolari dell'intervento; trasmessi agli Uffici speciali per la ricostruzione competenti per territorio ai fini dell'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata alla determinazione del contributo concedibile;

Considerato che la conclusione dell'istruttoria da parte degli USR costituisce condizione necessaria per l'adozione del decreto di concessione del contributo, presupposto indispensabile per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori;

Considerato, altresì, che a tali snodi procedimentali si aggiungono, per le procedure rientranti nel relativo ambito applicativo, gli adempimenti connessi al controllo preventivo dell'Autorità nazionale anticorruzione sulle procedure di gara, quale presidio rafforzato di legalità, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa e controllo della spesa pubblica; e che solo all'esito di tali adempimenti il soggetto attuatore può procedere alla pubblicazione della gara o all'invio degli inviti per l'affidamento dei lavori;

Considerato che la descritta specialità non costituisce un elemento meramente organizzativo, ma discende direttamente dalla disciplina emergenziale e commissariale, dalla concentrazione di risorse pubbliche dedicate, dalla necessità di garantire la ricostruzione di funzioni pubbliche essenziali e dalla presenza di controlli rafforzati, anche preventivi, volti ad assicurare la piena regolarità degli interventi e la tutela dell'interesse pubblico alla ricostruzione;

Considerato che tali passaggi procedimentali ulteriori, a tutela della finanza pubblica, comportano ovviamente delle tempistiche più dilatate rispetto ai tre mesi dalla data del provvedimento di validazione del progetto per l'avvio delle relative procedure di affidamento lavori fissati in via transitoria dal decreto ministeriale 24 novembre 2025;

Considerato che numerosi interventi di ricostruzione pubblica risultano già progettati secondo la disciplina previgente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 novembre 2025, verificati ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e approvati in linea techni-

ca dalle amministrazioni titolari dell'intervento, ma risultano tuttora in fase istruttoria presso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

Rilevato che, pur perseguendo obiettivi condivisibili di aggiornamento in ragione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, ove si imponesse l'applicazione automatica della nuova disciplina dei CAM ai progetti già verificati e approvati secondo la normativa previgente, si determinerebbe un effetto paradossalmente negativo, poiché elaborati progettuali già compiutamente istruiti, verificati e coerenti con il quadro economico assentito dovrebbero essere nuovamente adeguati esclusivamente per effetto della sopravvenienza normativa intervenuta durante la fase istruttoria;

Rilevato che tale situazione comporterebbe, in concreto, la riapertura del ciclo progettuale e verificatorio mediante aggiornamento degli elaborati tecnici, integrazione delle verifiche già eseguite e possibile rimodulazione dei quadri economici;

Rilevato che tale effetto deriverebbe non da scelte progettuali delle amministrazioni attuatrici degli interventi, bensì ed esclusivamente da una mera dinamica procedimentale propria del sistema della ricostruzione pubblica, nel quale la pubblicazione del bando è subordinata alla conclusione dell'istruttoria degli USR e all'adozione del decreto di concessione del contributo;

Ritenuto che una simile evenienza, in un contesto emergenziale e straordinario come quello della ricostruzione pubblica a seguito di eventi sismici e catastrofali quali quelli che hanno colpito il Centro Italia a partire dal 2016, rischierebbe di rallentare l'attuazione stessa degli interventi e, pertanto, si porrebbe in contrasto con il principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che impone alle amministrazioni di orientare l'azione amministrativa al conseguimento dell'interesse pubblico sostanziale mediante procedure efficienti, tempestive e proporzionate, in attuazione del più ampio principio - di rilevanza costituzionale - del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione;

Ritenuto che l'imposizione di un generalizzato obbligo di adeguamento per progetti già verificati e approvati determinerebbe un ingiustificato sacrificio dei principi di certezza dell'azione amministrativa e tutela dell'affidamento delle amministrazioni procedenti, che hanno legittimamente imposto la progettazione sulla base della disciplina vigente al momento della definizione tecnica degli elaborati;

Ritenuto, altresì, che la riapertura delle attività progettuali per fatti sopravvenuti non dipendenti dalla volontà delle amministrazioni attuatrici determinerebbe un aggravamento procedimentale non necessario ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con duplicazione delle attività istruttorie e rallentamento delle progettazioni degli interventi e delle procedure di affidamento dei relativi lavori;

Considerato, infine:

(a) che l'applicazione immediata dei criteri ambientali minimi aggiornati determinerebbe un rilevante incremento dei costi di interventi già programmati e finanziati,



con conseguente necessità di rimodulazione dei quadri economici, riapertura delle istruttorie e potenziale compromissione dei cronoprogrammi della ricostruzione;

(b) che, ai fini della certezza del quadro economico degli interventi e della sostenibilità finanziaria degli stessi, debba essere garantito di poter proseguire con i CAM originariamente utilizzati (ossia quelli 2022/2024) nell'ambito di tutte le progettazioni già avviate e in corso e, a maggiore ragione, nell'ambito di tutte le progettazioni in corso di approvazione ovvero già approvate e in attesa di lancio delle conseguenti procedure di affidamento dei relativi lavori;

Viste e considerati i colloqui e le interlocuzioni intercorsi tra la struttura commissariale e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in ordine alle criticità sopra rappresentate e alla relativa ipotesi di risoluzione attraverso l'adozione di una specifica ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista, in particolare, la nota prot. n. CGRTS-0021669-P-25/05/2026 indirizzata dalla struttura commissariale al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la nota di riscontro del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisita al protocollo della struttura commissariale con il prot. n. CGRTS-0022153-A-27/05/2026;

Considerato che, nella suddetta nota, il Ministero ha ritenuto che:

«nel caso di interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici disciplinati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 opera un regime normativo speciale ed eccezionale, finalizzato ad assicurare la massima celerità e semplificazione delle procedure amministrative necessarie alla ricostruzione dei territori colpiti.

Conseguentemente, pur ribadendo la generale obbligatorietà e la cogenza del regime transitorio nazionale, il Ministero scrivente ritiene che ogni valutazione in ordine all'eventuale superamento del termine di tre mesi di cui all'art. 2, lettera b), del decreto ministeriale CAM Edilizia 2025, ove ritenuta necessaria ai fini del perseguimento delle peculiari finalità proprie della normativa speciale sulla ricostruzione, non possa che essere rimessa alle competenti autorità titolari dei poteri straordinari previsti dalla legislazione emergenziale e, in particolare, al Commissario straordinario alla ricostruzione, nell'ambito delle prerogative attribuitegli dalla normativa vigente»;

Ritenuto, pertanto, necessario derogare al periodo transitorio e alle conseguenti disposizioni introdotte dal menzionato decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24 novembre 2025, nell'ambito degli interventi di ricostruzione pubblica in esecuzione del decreto-legge n. 189 del 2016 prevedendo:

(i) di continuare ad applicare i criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal decreto 5 agosto 2024, esclusivamente a tutte le attività di progettazione in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nonché alle progettazioni terminate e in attesa di valida-

zione e/o approvazione e alle progettazioni già validate e/o approvate e per le quali non sono state ancora avviate le procedure di affidamento dei relativi lavori;

(ii) di limitare temporalmente la suddetta deroga sino al 31 dicembre 2027;

(iii) che, in ipotesi di varianti in corso d'opera di progetti sviluppati sulla base dei CAM 2022/2024, le conseguenti progettazioni dovranno prevedere l'aggiornamento ai CAM 2026 di cui al decreto ministeriale 24 novembre 2025;

Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di non generare soluzioni di continuità nella disciplina applicabile agli interventi di ricostruzione pubblica, ovvero dubbi interpretativi in ordine alle conseguenze dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 novembre 2025, il tutto nell'ottica del prevalente principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per cui occorre perseguire la massima tempestività nella ricostruzione delle opere pubbliche necessarie alla ripresa dei territori, dell'economia e delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni applicative dei Criteri ambientali minimi - CAM agli interventi di ricostruzione pubblica a seguito dei terremoti occorsi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016

1. Sino al 31 dicembre 2027, i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal decreto 5 agosto 2024 (CAM 2022/2024), continuano ad applicarsi ai soli interventi di ricostruzione pubblica le cui attività di progettazione sono in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e ai quali già si applicavano i CAM 2022/2024.

2. Sino al 31 dicembre 2027, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1 continuano, altresì, ad applicarsi ai soli interventi di ricostruzione pubblica i cui progetti, predisposti secondo i CAM 2022/2024, sono in corso di approvazione e/o validazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nonché, ai progetti predisposti secondo i CAM 2022/2024, già approvati e/o validati alla



medesima data e per i quali non sono state ancora avviate le relative procedure di affidamento dei lavori ovvero non si sono ancora concluse con l'affidamento dei relativi lavori.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, in ipotesi di varianti in corso d'opera, le relative progettazioni dovranno prevedere l'aggiornamento dei CAM 2022/2024 ai criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24 novembre 2025 (CAM 2026).

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 8 luglio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2024

26A04781

ORDINANZA 8 luglio 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto». (Ordinanza speciale n. 174/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario

provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

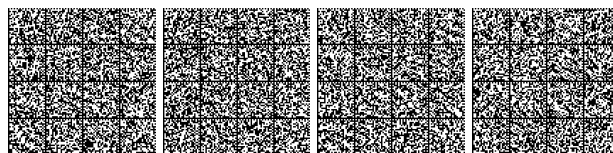
Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-Commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020,



n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

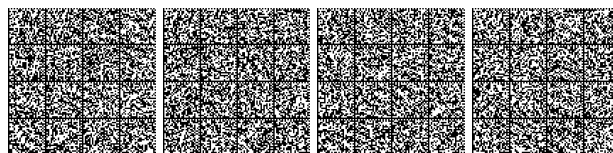
Vista l'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che, alla lettera b), numeri 4, 5 e 6 prevede l'intervento di ripristino delle opere di urbanizzazione nella frazione di Piedilama;

Dato atto, in particolare, che la citata ordinanza speciale n. 40 del 2022 individua l'Ufficio speciale ricostruzione Marche (USR Marche) quale soggetto attuatore per gli interventi ivi disciplinati e prevede un finanziamento per la frazione di Piedilama pari ad euro 5.469.450,48 di cui euro 3.466.425,00 per interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, euro 694.827,80 per interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, euro 1.308.197,68 per interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio;

Vista la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0026831-A-30/06/2026 - allegato utente 1 (A01), con la quale l'Ufficio speciale ricostruzione Marche, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati e, in particolare, all'esito della trasmissione del progetto esecutivo acquisito agli atti dell'USR Marche con prot. n. 80876 del 30 giugno 2026, verificato che il quadro economico trasmesso del progetto esecutivo degli interventi determina un importo complessivo dell'intervento pari ad euro 9.600.000,00 chiede l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie a copertura dell'importo eccedente il finanziamento già concesso con ordinanza speciale n. 40/2022, per un importo pari alla differenza tra il costo complessivo dell'intervento risultante dal progetto esecutivo (euro 9.600.000,00) e le somme già stanziare;

Vista la relazione istruttoria del sub-Commissario sugli aumenti per la frazione di Piedilama a valle della progettazione esecutiva (prot. CGRTS-0027919-A-08/07/2026), dalla quale emerge che, a valle della progettazione esecutiva e del recepimento delle prescrizioni, nonché degli approfondimenti tecnici, l'importo complessivo dell'intervento risulta pari a euro 9.600.000,00, con incremento di euro 4.130.549,52 rispetto alle somme già stanziare e con incremento di euro 1.752.794,68 rispetto al PFTE;

Considerato che dalla citata relazione emerge che l'incremento registrato in fase PFTE è riconducibile, tra l'altro, all'adeguamento dei prezzi, alla definizione di soluzioni progettuali maggiormente idonee e all'attribuzione di rilevanza strategica alle opere, come rappresentato negli atti istruttori; l'incremento ulteriore in fase di pro-



gettazione esecutiva deriva principalmente dall'aggiornamento prezzi, dal recepimento delle prescrizioni e dagli approfondimenti tecnici conseguenti al passaggio dal PFTE all'esecutivo, nonché dalla necessità di includere correttamente l'IVA sui lavori e le somme a disposizione parametrata ai nuovi importi non contabilizzata nel quadro tecnico economico del PFTE per errore materiale;

Rilevato che, dalla citata relazione istruttoria, emerge che, in esito alla progettazione esecutiva ed anche in ragione delle prescrizioni fornite dai pareri espressi in Conferenza dei servizi speciale, nonché dell'aggiornamento prezzi e degli approfondimenti tecnici effettuati, è sorta la necessità di un ulteriore incremento pari ad euro 4.130.549,52, imputabile anche all'adeguamento prezzi associato all'aggiornamento delle voci di computo rispetto al nuovo prezzario regionale, nonché alla valorizzazione economica degli apprestamenti e delle misure di sicurezza necessarie all'esecuzione delle lavorazioni dovuti alle condizioni di cantiere particolarmente complesse, con conseguenti difficoltà di accesso e movimentazione per mezzi e personale;

Considerato che gli interventi nella frazione Piedilama attengono alla messa in sicurezza e riconfigurazione morfologica dei suoli, al ripristino e realizzazione della viabilità, al rifacimento dei sottoservizi (reti idriche, fognarie, energia, illuminazione pubblica, gas e telecomunicazioni) nonché al consolidamento dei dissesti insistenti sul nucleo abitato, con finalità di ricostruzione pubblica essenziale e funzionale alla piena fruibilità dell'abitato e al rientro in sicurezza;

Ritenuto necessario, per assicurare la completa realizzazione degli interventi e la coerenza tra copertura finanziaria e quadro economico dell'opera, procedere all'incremento del finanziamento già disposto dall'ordinanza speciale n. 40/2022 per la frazione Piedilama, fino alla concorrenza dell'importo complessivo risultante dal progetto esecutivo;

Ritenuto che l'incremento di risorse sia coerente con i presupposti e le finalità dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, in quanto strettamente funzionale alla conclusione dell'intervento ed alla rimozione di condizioni ostative al pieno ripristino dell'abitato;

Ritenuto, pertanto, di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 4.130.549,52, in aumento rispetto all'importo di euro 5.469.450,48 programmato per gli stessi interventi in ordinanza speciale n. 40 del 2022;

Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati la citata ordinanza speciale n. 40 del 2022;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 6 luglio 2026, è pari ad euro 1.397.501.161,12 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 453.423.674,46;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione del Comune di Arquata;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifica dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022. Incremento del finanziamento per gli interventi di ripristino delle opere di urbanizzazione nella frazione Capodacqua - Comune di Arquata del Tronto

1. Per gli interventi nella frazione di Piedilama, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto» - CUP: F35I23000210001, è autorizzato un incremento complessivo del contributo pari ad euro 4.130.549,52, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 così distribuito:

interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio: importo in riduzione di euro 246.259,29 rispetto all'importo programmato di euro euro 3.466.425,00, per un importo complessivo aggiornato di euro 3.220.165,71;

interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio: importo aggiuntivo di euro 1.450.173,21 rispetto all'importo programmato di euro euro 694.827,80 per un importo complessivo aggiornato di euro 2.145.001,01;

interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio: importo aggiuntivo di euro 2.926.635,60 rispetto all'importo programmato di euro euro 1.308.197,68 per un importo complessivo aggiornato di euro 4.234.833,28.

2. In conseguenza dell'incremento, l'art. 1, comma 1, lettera b), della citata ordinanza speciale n. 40 del 2022 è sostituito dal seguente:

«in frazione di Piedilama:

4) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 3.220.165,71



5) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 2.145.001,01

6) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 4.234.833,28».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 4.130.549,52, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 6 luglio 2026, è pari ad euro 1.397.501.161,12.

2. In ragione di quanto previsto dal precedente comma, l'art. 9, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, come già modificato con le ordinanze n. 162 del 4 maggio 2026, n. 150, del 10 marzo 2026 e 141 del 29 dicembre 2025, è così sostituito:

«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 60.258.290,30, di cui euro 59.480.274,20, per il ripristino di spazi pubblici e rete viaria, delle infrastrutture a rete e delle condizioni di sicurezza del territorio a seguito dei dissesti del tessuto urbano, nonché euro 778.016,10 per gli espropri, che trovano tutti copertura a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati agli articoli 1 e 5 della presente ordinanza.».

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 8 luglio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2073

26A04804

ORDINANZA 8 luglio 2026.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 122 del 3 luglio 2025, recante «Interventi di ricostruzione e ripristino degli attraversamenti sul fiume Tronto della S.P. 3 "Ancaranese" (c.d. Ponte Ancaranese). Modifica all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023». (Ordinanza speciale n. 175/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

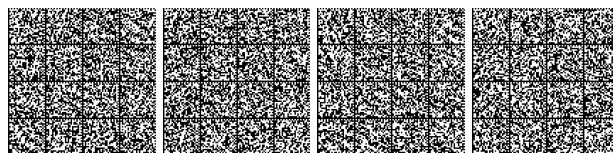
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,



sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizioni delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota privata/pubblica negli interventi a proprietà mista;

Visti, per quanto compatibili, gli indirizzi commissariali e le disposizioni applicative in materia di ricostruzione pubblica, nonché i criteri di determinazione e rideterminazione del contributo all'esito dell'approvazione del relativo livello progettuale;

Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

Vista l'ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026, recante «Approvazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata»;

Vista l'ordinanza speciale n. 122 del 3 luglio 2025 recante «Interventi di ricostruzione e ripristino degli attraversamenti sul fiume Tronto della S.P. 3 «Ancaranese». Modifica all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza speciale n. 122 del 3 luglio 2025 che individua tra gli interventi urgenti e di particolare criticità l'intervento di «adeguamento della viabilità mediante demolizione dell'attuale ponte in cemento armato e progettazione nonché cantierizzazione di un nuovo ponte in



cemento armato a doppia corsia di marcia per l'attraversamento del Fiume Tronto, di importo parametricamente stimato in Euro 6.180.000,00»;

Vista la nota, acquisita alla struttura commissariale con CGRTS-0026832-A-30/06/2026, con la quale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, in qualità di Soggetto attuatore, ha trasmesso il decreto del dirigente del Settore soggetto attuatore e ordinanze speciali n. 230 del 30 giugno 2026, avente ad oggetto l'approvazione del quadro tecnico-economico relativo all'intervento di «Adeguamento della viabilità mediante demolizione dell'attuale ponte in cemento armato e progettazione nonché cantierizzazione di un nuovo ponte in cemento armato a doppia corsia di marcia per l'attraversamento del fiume Tronto», nei Comuni di Ascoli Piceno e Ancarani, per l'importo complessivo di euro 15.700.000,00, articolato in Lotto I, pari ad euro 1.000.000,00, e Lotto II, pari ad euro 14.700.000,00, con un fabbisogno aggiuntivo rispetto all'importo stimato pari ad euro 7.200.000,00;

Rilevato, in particolare, che l'Ufficio speciale ricostruzione Marche ha rappresentato quanto segue:

l'intervento riguarda l'adeguamento della viabilità mediante demolizione del ponte esistente in cemento armato precompresso e la realizzazione del nuovo attraversamento del fiume Tronto, oltre alle connesse opere di adeguamento viario ed opere di viabilità temporanea, nei Comuni di Ascoli Piceno (Provincia di Ascoli Piceno) ed Ancarani (Provincia di Teramo);

con decreto del dirigente del Settore attuazione ordinanze speciali n. 313/2025 è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione;

in sede di progettazione del PFTE l'intervento complessivo è stato strutturato in due lotti funzionali ed autonomi, al fine di consentire una più efficiente programmazione e garantire la continuità della circolazione veicolare durante le fasi di realizzazione dell'opera e, in particolare: 1) Lotto 1 - «Demolizione del ponte esistente in cemento armato precompresso (CAP) e realizzazione delle opere di viabilità temporanea» di importo complessivo pari ad euro 1.000.000,00: il lotto comprende tutte le lavorazioni necessarie alla demolizione del manufatto esistente nonché alla realizzazione di un sistema provvisorio di circolazione veicolare, finalizzato ad assicurare la continuità della mobilità durante la successiva fase di costruzione del nuovo attraversamento; lo stesso risulta funzionalmente autonomo, in quanto le lavorazioni previste consentono la piena fruibilità e operatività delle opere temporanee indipendentemente dalla realizzazione del nuovo ponte; 2) Lotto 2 - «Attraversamento fiume Tronto e opere di adeguamento viario» di importo complessivo pari ad euro 14.700.000,00: il lotto riguarda la realizzazione del nuovo ponte di attraversamento del Fiume Tronto comprensivo delle opere strutturali, fondazionali e geotecniche, opere di raccordo viario, barriere di sicurezza, verifiche idrologico-idrauliche, gestione dei materiali di risulta ed elementi connessi agli espropri e alle occupazioni;

l'incremento dell'importo complessivo dell'intervento discende dall'approfondimento progettuale del progetto di fattibilità tecnico-economica e dalla compiuta

definizione del quadro tecnico-economico dei due lotti funzionali, nonché dalle prescrizioni impartite in sede di Conferenza di servizi speciale;

Vista la determinazione n. 39 del 7 luglio 2026, con la quale è stato concluso positivamente il procedimento della Conferenza di servizi speciale relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento, con acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, nonché del parere favorevole con prescrizioni sul PFTE;

Vista la relazione del *sub*-Commissario acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0027920-A-08/07/2026 e costituente allegato n. 1 alla presente ordinanza, secondo cui:

la documentazione istruttoria allegata all'ordinanza speciale n. 122 del 2025 riportava una stima complessiva dell'intervento pari a euro 15.000.000,00 per l'adeguamento della viabilità mediante demolizione e ricostruzione dell'attraversamento in C.A.P., dando atto che la quota finanziaria allora disponibile a valere sulla contabilità speciale ammontava ad euro 6.180.000,00 e che la programmazione definitiva sarebbe stata subordinata alla determinazione dell'importo progettuale e alla verifica delle risorse ulteriori correlate ai finanziamenti concorrenti;

nella documentazione istruttoria allegata all'ordinanza speciale n. 122 del 2025 erano richiamate ulteriori linee finanziarie, da coordinare con l'intervento commissariale, e in particolare: la linea ANAS, quale soggetto attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016, relativa alla criticità codice SPAP9301, per l'importo di euro 2.959.000,00; la linea MIT/MIMS in capo alle Province interessate, nell'ambito del programma di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 225 del 29 maggio 2021, relativa ai ponti sul fiume Tronto tra il Comune di Ascoli Piceno e il Comune di Ancarani, per l'importo di euro 520.000,00, annualità 2021, per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte in muratura sul fiume Tronto, ed euro 1.800.000,00, annualità 2022, per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte in cemento armato sul fiume Tronto, lungo la S.P. n. 3 «Ancaranese» e la S.P. n. 1/B, nei Comuni di Ascoli Piceno e Ancarani;

la quota di euro 2.959.000,00, inizialmente prevista a carico di ANAS, non è più disponibile a seguito del Dispositivo ANAS n. 1621 dell'8 aprile 2026, acquisito al prot. della Struttura CGRTS-0014683-A-08/04/2026;

la quota MIT/MIMS di complessivi euro 2.320.000,00 riferita al ponte in cemento armato è considerata risorsa certa ai fini della copertura fatti salvi gli eventuali provvedimenti conseguenti all'esito della relativa comunicazione;

il parere di congruità economica prot. CGRTS-0025557-A-22/06/2026 ha espresso valutazione favorevole sul progetto complessivo per l'importo di euro 15.700.000,00, che risulta superiore di euro 7.200.000,00 rispetto alla quota a carico della contabilità speciale attualmente stanziata sull'intervento, pari a euro 6.180.000,00 sommata alla quota MIT/MIMS di euro 2.320.000,00;



è necessario, pertanto, rideterminare il contributo dell'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dell'ordinanza speciale n. 122 del 2025 nell'importo complessivo di euro 15.700.000,00, confermando la quota già stanziata di euro 6.180.000,00 a valere sulla contabilità speciale e di euro 2.320.000,00 di finanziamento MIT/MIMS, prevedendo l'attribuzione delle risorse aggiuntive necessarie alla copertura del fabbisogno residuo pari a euro 7.200.000,00;

Rilevato, pertanto, che l'incremento del fabbisogno è risultante dall'approfondimento progettuale e dalla concomitante necessità di assicurare la copertura della quota di euro 2.959.000,00, inizialmente prevista a carico di ANAS;

Considerato che l'intervento riveste carattere di urgenza e particolare criticità, già riconosciuto dall'ordinanza speciale n. 122 del 2025, in quanto funzionale al ripristino in sicurezza degli attraversamenti della S.P. 3 «Ancaranese», alla continuità del collegamento viario tra i territori delle Regioni Marche ed Abruzzo, nonché alla tutela della pubblica incolumità e della regolare mobilità locale;

Ritenuto, pertanto, in forza della rilevanza pubblica e strategicità dell'intervento, di accogliere la suddetta richiesta e finanziare l'importo aggiunto di euro 7.200.000,00 in aumento rispetto all'importo di euro 6.180.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 122 del 2025, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, modificando, per l'effetto, l'art. 1, comma 1, lettera b) e le pertinenti disposizioni finanziarie di cui all'art. 16, comma 1, della medesima ordinanza speciale n. 122 del 2025;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 6 luglio 2026, è pari ad euro 1.397.501.161,12 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 453.423.674,46;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse al ripristino della continuità e sicurezza del collegamento viario tra i territori delle Regioni Marche ed Abruzzo, nonché alla tutela della pubblica incolumità e della regolare mobilità locale;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza speciale n. 122 del 3 luglio 2025 avente ad oggetto interventi di ricostruzione Interventi di ricostruzione e ripristino degli attraversamenti sul fiume Tronto della S.P. 3 «Ancaranese»

1. Per l'intervento di «adeguamento della viabilità mediante demolizione dell'attuale ponte in cemento armato e progettazione nonché cantierizzazione di un nuovo ponte in cemento armato a doppia corsia di marcia per l'attraversamento del fiume Tronto» di cui all'articolo comma 1, lettera b) dell'ordinanza speciale n. 122 del 3 luglio 2025, già finanziato per euro 6.180.000,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 7.200.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per un importo complessivo dell'intervento pari ad euro 15.700.000,00, tenuto conto del concorrente finanziamento di euro 2.320.000,00 relativo al Programma di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 225 del 29 maggio 2021.

2. l'ordinanza speciale n. 122 del 3 luglio 2025 ex art. 11, secondo comma, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione e ripristino degli attraversamenti sul fiume Tronto della S.P. 3 «Ancaranese». Modifica all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023», è modificata nei seguenti termini:

a) all'art. 1 («Individuazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli attraversamenti sul fiume Tronto della S.P. 3 «Ancaranese» di particolare criticità ed urgenza»), comma 1, lettera b), le parole «parametricamente stimato in euro 6.180.000,00» sono sostituite dalle parole «pari ad euro 13.380.000,00»;

b) all'art. 9 (Disposizioni finanziarie), il comma 1 è sostituito come segue:

«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di complessivi euro 13.380.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016».

3. La somma complessiva di euro 15.700.000,00 è imputata come segue:

a) euro 6.180.000,00 a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, già stanziati dall'ordinanza speciale n. 122 del 3 luglio 2025;

b) euro 7.200.000,00, quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto a), a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) euro 2.320.000,00, quale finanziamento relativo al programma di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 225 del 29 maggio 2021.



Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 7.200.000,00, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 6 luglio 2026 è pari ad euro 1.397.501.161,12.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 8 luglio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2039

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/>

26A04805

ORDINANZA 8 luglio 2026.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016». (Ordinanza speciale n. 176/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

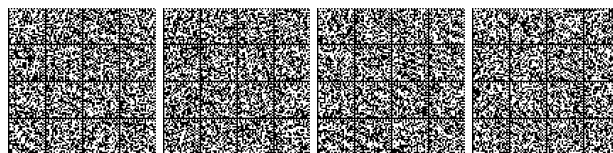
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;



Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building information modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building information modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building information modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modifiche e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista, in particolare, l'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni;

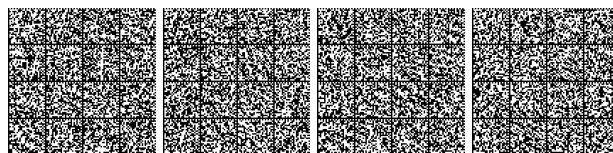
Considerato che l'art. 3 della predetta ordinanza speciale prevede al comma 1 che «In ragione della unitarietà degli interventi e per ragioni di continuità con le attività già avviate, il consorzio di bonifica delle Marche, ente pubblico economico di natura associativa vigilato dalla Regione Marche secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13, è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi relativi alla progettazione ed esecuzione degli interventi e all'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative connesse, di cui all'art. 1 comma 2, lettera b)» e al comma 2 che «L'USR Marche, in quanto dotato anche dei necessari poteri espropriativi ed amministrativi, è individuato quale idoneo soggetto attuatore per le attività propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi negli alvei più gravemente interessati dai dissesti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a)»;

Considerato altresì che l'art. 6, comma 19, della predetta ordinanza speciale prevede che «Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'allegato n. 1 della presente ordinanza, il soggetto attuatore USR-Marche può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio»;

Vista la comunicazione acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0021918-A-26/05/2026, con cui l'USR Marche rappresenta l'opportunità di procedere ad un coordinamento degli articoli 3 e 6 della medesima ordinanza, con particolare riferimento all'esercizio delle procedure di occupazione d'urgenza, espropriazione e asservimento delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi;

Considerato che la suddetta comunicazione motiva la richiesta nei seguenti termini:

l'attuale formulazione dell'art. 6, comma 19, attribuisce espressamente all'USR Marche l'esercizio dei poteri espropriativi, prevedendo che «il soggetto attuatore USR-Marche può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti»;



tale previsione risulta non pienamente allineata con l'impostazione organizzativa dell'ordinanza speciale, la quale attribuisce funzioni attuative sia all'USR Marche sia al consorzio di bonifica delle Marche, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza;

nella concreta attuazione degli interventi, la concentrazione della funzione espropriativa esclusivamente in capo all'USR Marche determina inevitabili appesantimenti procedurali e operativi, con conseguenti duplicazioni amministrative, allungamento dei tempi istruttori e disallineamenti tra la disponibilità delle aree e l'avvio delle lavorazioni, incidendo negativamente sulla tempestiva cantierizzazione delle opere e sul rispetto dei cronoprogrammi attuativi;

al fine di superare tali criticità e garantire una maggiore coerenza funzionale con il modello organizzativo già delineato dall'ordinanza, si ritiene opportuno ricondurre l'esercizio dei poteri espropriativi direttamente in capo al soggetto attuatore competente per ciascun intervento, assicurando in tal modo una gestione unitaria e integrata delle procedure amministrative connesse alla realizzazione delle opere;

Ritenuto di poter accogliere la suddetta proposta in quanto coerente con le finalità acceleratorie e di semplificazione proprie delle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, nonché con i principi di efficacia, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa;

Considerato che la modifica proposta non altera l'assetto dei soggetti attuatori già individuati dall'ordinanza, né incide sulla disciplina del beneficiario dell'espropriazione o sulle garanzie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, limitandosi esclusivamente a rendere più flessibile, coerente ed efficiente l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie all'attuazione degli interventi;

Considerato infine che la modifica proposta si configura quale intervento di natura organizzativa e procedimentale finalizzato all'accelerazione dell'attuazione degli interventi e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Ritenuto pertanto opportuno, per l'effetto, di procedere non solo alla modifica dell'art. 6, comma 19, ma anche ad un coordinamento dell'art. 3, al fine di chiarire espressamente che, nell'ambito delle rispettive competenze, i soggetti attuatori esercitano altresì le funzioni amministrative connesse all'attuazione degli interventi, ivi comprese quelle espropriative;

Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già

semplificare e accelerare le procedure di ricostruzione, chiarendo la ripartizione delle competenze tra i soggetti attuatori;

Ritenuta, pertanto, la necessità di dichiarare la provvisoria esecutività della presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021

1. L'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016» viene modificata nei seguenti termini:

a) all'art. 3, comma 2, le parole «, in quanto dotato anche dei necessari poteri espropriativi ed amministrativi,» sono soppresse;

b) all'art. 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-bis: «2-bis. Nell'ambito delle rispettive competenze, i soggetti attuatori esercitano altresì le funzioni amministrative connesse all'attuazione degli interventi, ivi comprese le procedure di occupazione d'urgenza, espropriazione e asservimento delle aree, ove necessarie.»;

c) all'art. 6, comma 19, le parole «il soggetto attuatore USR-Marche può» vengono sostituite con le seguenti: «il soggetto attuatore può».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

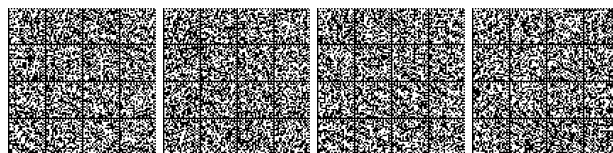
Roma, 8 luglio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2035

26A04806



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 settembre 2026.

Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2026-2027. (Determina n. 497/2026).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROCEDURE POST-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina del direttore tecnico-scientifico n. 8-2026 del 9 febbraio 2026 con cui alla dott.ssa Laura Braghiroli è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Ufficio procedure post-autorizzazione con decorrenza dal 9 febbraio 2026;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina del direttore generale dell'AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 4 agosto 2017, n. 124» n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2018;

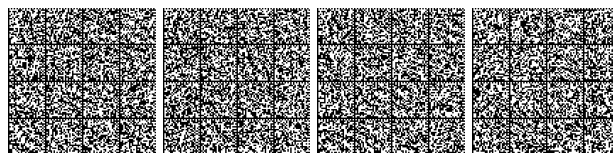
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 8, comma 10;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ed in particolare, l'art. 12;

Visto l'art. 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), il quale ha introdotto «un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, aggiornamento ed implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini della detta immissione, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE»;

Visto l'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 marzo del 2012, n. 53, il quale ha previsto, per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) in corso di validità, un diritto annuale a carico di ciascun titolare, stabilendo che tempi e modalità per la corresponsione sono fissati con delibera del consiglio di amministrazione (CdA) dell'AIFA; diritto annuale che è sottoposto agli incrementi di cui all'art. 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché aggiornato automaticamente sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita, di cui all'art. 3 del decreto del Ministero della salute



6 dicembre 2016, recante «Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate»;

Considerato, pertanto, che l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) è informata, anche a mezzo del presente atto, dell'obbligo di versare un diritto annuale, ai sensi della normativa vigente, e che, al fine di consentire al titolare di adempiere ai prescritti obblighi, ogni informazione necessaria in merito è reperibile sul sito dell'AIFA, nella sezione all'uopo dedicata;

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, del 27 febbraio 2026, relative alla composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2026-2027;

Vista la circolare del Ministero della salute del 23 giugno 2026: «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2026-2027»;

Visto il documento del *Committee for Human Medicinal Products (CHMP)* dell'EMA (*European Medicines Agency*) «*Amended EU recommendations for the seasonal influenza vaccine composition for the season 2026/2027*», del 21 maggio 2026 relativo alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2026-2027 (EMA/CHMP/BWP/62405/2026);

Considerato che, in base al citato documento del Ministero della salute, «l'influenza e la polmonite ad essa associata sono classificate tra le prime dieci principali cause di morte in Italia (...) La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza e delle sue complicanze (...) Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutte le persone a partire dai 6 mesi di vita e raccomandato per tutte le categorie a rischio che non abbiano specifiche controindicazioni», l'OMS e il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025, riporta, tra gli obiettivi di copertura per la vaccinazione antinfluenzale il 75% come obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo ottimale negli ultrasessantacinquenni»;

Considerato inoltre che, in base al citato documento del Ministero della salute, si rende necessario intensificare i programmi di vaccinazione e le misure di prevenzione, proteggendo in particolare la salute dei gruppi di popolazione più a rischio attraverso la vaccinazione contro l'influenza stagionale;

Visti gli obiettivi della campagna vaccinale stagionale contro l'influenza: «accanto a quello di *health advocacy*, anche quello di educazione sanitaria, affrontando prioritariamente i pregiudizi sulla vaccinazione, evidenziando i benefici e i vantaggi che una copertura vaccinale ottimale può ottenere»;

Visti i provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali autorizzati con procedure nazionali e procedure europee, ai sensi del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda e relativi allegati, con la quale la società Sanofi Winthrop Industrie (codice SIS 5884), con sede legale e domicilio fiscale in 82 Avenue Raspail CAP 94250 Gentilly Francia, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2026-2027, relativamente al medicinale «Vaxigrip» (A.I.C. n. 051670), codice pratica VC2/2026/350, nonché la notifica di fine della procedura europea DE/H/4923/001/II/007, trasmessa dalla competente autorità in Germania, in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, con la quale la società Sanofi Winthrop Industrie (codice SIS 5884), con sede legale e domicilio fiscale in 82 Avenue Raspail CAP 94250 Gentilly Francia, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2026-2027, relativamente al medicinale «Eflueda» (A.I.C. n. 051634), codice pratica VC2/2026/367, nonché la notifica di fine della procedura europea NL/H/6089/001/II/016, trasmessa dalla competente autorità nei Paesi Bassi, in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, con la quale la società Glaxosmithkline S.p.a., (codice SIS 200) con sede legale e domicilio fiscale in viale dell'Agricoltura, 7 - 37135 Verona, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2026-2027, relativamente al medicinale «Fluarix» (A.I.C. n. 051402), codice pratica VC2/2026/400, nonché la notifica di fine procedura n. DE/H/4925/001/II/007, trasmessa dalla competente autorità in Germania, in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, con la quale la società Viatri Healthcare Limited (codice SIS 8627) con sede legale e domicilio fiscale in Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Dublin, Irlanda, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2026-2027, relativamente al medicinale «Influvac S» (A.I.C. n. 051260) codice pratica VC2/2026/405, nonché la notifica di fine della procedura europea NL/H/0137/001/II/130, trasmessa dalla competente autorità nei Paesi Bassi, in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, con la quale la società Viatri Healthcare Limited (codice SIS 8627) con sede legale e domicilio fiscale in Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Dublin, Irlanda, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2026-2027, relativamente al medicinale «Influvac S Tetra» (A.I.C. n. 045452) codice pratica VC2/2026/406, nonché la notifica di fine della procedura europea NL/H/3844/001/II/038, trasmessa dalla competente autorità nei Paesi Bassi, in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);



Vista la domanda e relativi allegati, con la quale la società Glaxosmithkline Biologicals S.A., (codice SIS 231) con sede legale e domicilio fiscale in Rue de l'Institute, 89 – Rixensart, B-1330, Belgio, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2026-2027, relativamente al medicinale «Fluarix Tetra» (A.I.C. n. 043132), codice pratica VC2/2026/447, nonché la notifica di fine procedura n. DE/H/1939/001/II/098, trasmessa dalla competente autorità in Germania, in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);

Visto l'art. 80, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla redazione in doppia lingua (italiano e tedesco) delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visto il parere tecnico dell'Area autorizzazione medicinali;

Visto l'elenco allegato, parte integrante della presente determina;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Autorizzazione dell'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini antinfluenzali per la stagione 2026-2027 (e divieto di vendita della formulazione 2025-2026)

È autorizzata la modifica della composizione, specificata al successivo comma 2, dei vaccini antinfluenzali elencati nell'allegato 1, parte integrante della presente determina, in accordo alla raccomandazione: «*Amended EU recommendations for the seasonal influenza vaccine composition for the season 2026-2027* (EMA/CHMP/BWP/62405/2026):

Composizione dei vaccini trivalenti ottenuti in uova embrionate di pollo

A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09-like virus;

A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-like virus; e

B/Tokyo/EIS13-175/2025-like virus (lignaggio B/Victoria).

Composizione dei vaccini trivalenti ottenuti su colture cellulari

A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09-like virus;

A/Darwin/1415/2025 (H3N2)-like virus; e

B/Pennsylvania/14/2025-like virus (lignaggio B/Victoria).

Per i vaccini quadrivalenti inattivati coltivati su uova embrionate di pollo si aggiunge:

B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus.

Per i vaccini quadrivalenti inattivati coltivati su cellule si aggiunge:

B/Singapore/INFTT-16-0610/2016 (*wild type*).

2. Il riassunto delle caratteristiche dei vaccini antinfluenzali disponibili in Italia è riportato sul sito dell'AIFA (<https://www.aifa.gov.it/>). Per informazioni complete sulle indicazioni è possibile consultare il foglio illustrativo o le informazioni contenute nelle schede tecniche dei prodotti autorizzati disponibili nel *database* dei prodotti farmaceutici dell'AIFA.

3. Prima della loro distribuzione i vaccini antinfluenzali devono essere sottoposti alle procedure di controllo di stato, lotto per lotto, di cui all'art. 138 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e risultare conformi alla Farmacopea europea e alle relative A.I.C.

4. I lotti di tutti i vaccini antinfluenzali prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2025-2026, sono ritirati dal commercio e, comunque, non sono più vendibili al pubblico né utilizzabili.

Art. 2.

Stampati

1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichettature (di seguito: stampati) dei vaccini riportati nell'allegato 1 sono modificati conformemente e limitatamente a quanto previsto dal precedente art. 1.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina, che ha effetto a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificata alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o ai loro rappresentanti in Italia.

Roma, 11 settembre 2026

Il dirigente: BRAGHIROLI



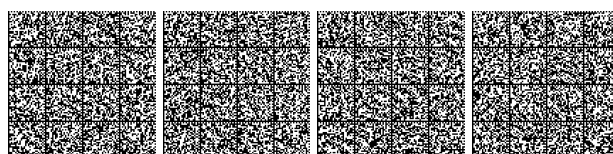
AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CEPPI VIRALI DEI VACCINI INFLUENZALI PER LA STAGIONE

2026-2027

TITOLARE AIC	MEDICINALE	CODICE AIC		CONFEZIONE
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	014	"Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,5 mL in vetro con sistema luer lock con ago
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	026	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,5 mL in vetro con sistema luer lock con ago
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	038	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,5 mL in vetro con sistema luer lock senza ago
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	040	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,5 mL in vetro con sistema luer lock senza ago
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	053	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,5 mL in vetro con sistema luer lock con ago separato
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	065	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,5 mL in vetro con sistema luer lock con ago separato
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	077	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,5 mL in vetro con sistema luer lock con ago di sicurezza
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	089	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,5 mL in vetro con sistema luer lock con ago di sicurezza
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	018	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 1 SIRINGA DA 0,5 ML IN VETRO SENZA AGO CON SISTEMA LUER LOCK
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	020	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 5 SIRINGHE DA 0,5 ML IN VETRO SENZA AGO CON SISTEMA LUER LOCK
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	032	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 10 SIRINGHE DA 0,5 ML IN VETRO SENZA AGO CON SISTEMA LUER LOCK
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	044	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 1 SIRINGA DA 0,5 ML IN VETRO CON AGO SEPARATO CON SISTEMA LUER LOCK
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	057	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 5 SIRINGHE DA 0,5 ML IN VETRO CON AGO SEPARATO CON SISTEMA LUER LOCK
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	069	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 10 SIRINGHE DA 0,5 ML IN VETRO CON AGO SEPARATO CON SISTEMA LUER LOCK



SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	071	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 1 SIRINGA DA 0,5 ML IN VETRO CON SISTEMA LUER LOCK CON 1 AGO DI SICUREZZA
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	083	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 10 SIRINGHE DA 0,5 ML IN VETRO CON SISTEMA LUER LOCK CON 10 AGHI DI SICUREZZA
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	FLUARIX	051402	016	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	FLUARIX	051402	028	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	FLUARIX	051402	030	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con 2 aghi
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	FLUARIX	051402	042	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	FLUARIX	051402	055	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml senza ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S	051260	014	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S	051260	026	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml senza ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S	051260	038	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S	051260	040	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml senza ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S TETRA	045452	012	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S TETRA	045452	024	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml senza ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S TETRA	045452	036	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S TETRA	045452	048	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FLUARIX TETRA	043132	036	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita senza ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FLUARIX TETRA	043132	048	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe preriempite senza ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FLUARIX TETRA	043132	051	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita con 1 ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FLUARIX TETRA	043132	063	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe preriempite con 10 aghi
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FLUARIX TETRA	043132	075	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita con 2 aghi



SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA

DECRETO RETTORALE 4 agosto 2026.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto della Scuola IMT Altissimi Studi Lucca, emanato con decreto direttoriale n. 05973(214).I.2.02.07.19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 163 del 13 luglio 2019, modificato con decreto direttoriale n. 03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 108 del 7 maggio 2021 e con decreto direttoriale n. 04794(145).I.2.22.04.22 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 105 del 6 maggio 2022;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni con cui il consiglio di amministrazione nelle adunanze del 24 settembre 2025 e del 25 febbraio 2026 ha approvato, acquisito il parere del senato accademico espresso nelle sedute del 23 settembre 2025 e del 24 febbraio 2026, modificazioni al vigente statuto della Scuola IMT Altissimi Studi Lucca;

Rilevato che le suddette modificazioni allo statuto della Scuola IMT Altissimi Studi Lucca hanno avuto ad oggetto la revisione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;

Visto l'invio, in data 6 luglio 2026 (prot. n. 14526), ai competenti uffici del Ministero dell'università e della ricerca delle suddette modificazioni dello statuto della Scuola IMT Altissimi Studi Lucca ai fini dell'esercizio del controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca pervenuta in data 27 luglio 2026 (prot. n. 16006) con la quale comunica, all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi del precitato art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, l'assenza di rilievi al riguardo;

Visto il testo del nuovo Statuto, secondo quanto deliberato dagli organi della Scuola;

Decreta:

Art. 1.

L'emanazione delle modificazioni al vigente statuto della Scuola IMT Altissimi Studi Lucca deliberate dagli organi della Scuola e recepite nel testo coordinato allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989 e al Ministero dell'università e della ricerca per conoscenza.

Art. 3.

Le modificazioni allo statuto della Scuola IMT Altissimi Studi Lucca entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lucca, 4 agosto 2026

Il rettore: CASINI

ALLEGATO

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

STATUTO

Preambolo

La Scuola IMT Altissimi Studi Lucca riconosce il contributo dato alla sua costituzione e alle sue attività dalla comunità lucchese per tramite della Fondazione Lucchese per l'Alta formazione e la ricerca e della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca che hanno operato, con il proprio sostegno e le proprie risorse anche immobiliari, per favorire l'insediamento, lo sviluppo e la crescita di attività di formazione e di ricerca di eccellenza internazionale nella città di Lucca.

Art. 1.

Natura, finalità e sede

1. La Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Altissimi Studi, con sede a Lucca, di seguito denominata Scuola IMT, è un'istituzione statale di istruzione universitaria, di ricerca e di alta formazione, con ordinamento speciale, inserita nel sistema universitario italiano, dotata di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile.

2. La Scuola IMT è stata istituita con decreto ministeriale MIUR del 18 novembre 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 30 novembre 2005.

3. La Scuola IMT contribuisce all'avanzamento della ricerca e organizza corsi di alta formazione sui temi dell'innovazione tecnologica e istituzionale, realizzando la piena integrazione tra ricerca e insegnamento.

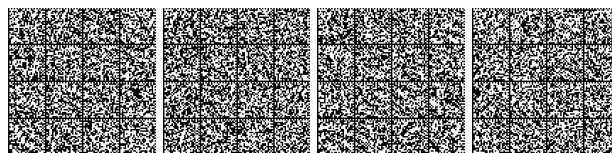
4. La Scuola IMT è un'istituzione di ricerca internazionale in ambiti a elevata rilevanza applicativa e di insegnamento residenziale, dedicata alla selezione meritocratica e alla formazione di élites professionali per le istituzioni, per il sistema delle imprese e per il territorio.

5. La Scuola IMT si colloca all'interno dello spazio europeo e internazionale della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti.

Art. 2.

Modello organizzativo

1. La Scuola IMT persegue e realizza l'integrazione tra ricerca e insegnamento organizzandosi in una o più Aree scientifiche multidisciplinari, che costituiscono i centri di riferimento per il reclutamento del personale docente e di ricerca.



2. Le Aree scientifiche sono le unità organizzative di riferimento per la ricerca e costituiscono il contesto scientifico per l'organizzazione dei corsi di studio e per l'integrazione tra ricerca e insegnamento.

3. La comunità della Scuola IMT si fonda sulla piena partecipazione di allieve, allievi e docenti alle attività della Scuola, anche attraverso la valorizzazione del sistema campus, delle infrastrutture e dei servizi residenziali.

Art. 3. *Principi generali*

1. La Scuola IMT adotta i seguenti principi generali caratterizzanti, nel rispetto delle pari opportunità e contro qualsiasi forma di discriminazione:

apertura e competitività internazionale nell'accesso: la selezione del personale docente e di ricerca si svolge secondo gli standard internazionali, in conformità con la Carta europea dei ricercatori e con il Codice di condotta europeo per l'assunzione dei ricercatori. La Scuola IMT attrae allieve ed allievi a elevato potenziale, inserendosi attivamente nei circuiti internazionali di mobilità di capitale umano e misurandosi su standard internazionali. I corsi di dottorato della Scuola IMT si tengono in lingua inglese. La Scuola IMT supporta la presenza sistematica, nella docenza e nella ricerca, di personale esterno di alta qualificazione scientifica nel panorama internazionale;

residenzialità, meritocrazia, valutazione: un sistema di servizi residenziali, di borse di studio e di prestiti d'onore sostanzia e rende effettivo il concetto di diritto allo studio per le allieve e gli allievi meritevoli e promuove le pari opportunità. Le attività di ricerca e di insegnamento della Scuola IMT sono sottoposte a valutazione, con l'impiego di metodi quantitativi e qualitativi riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale;

interazione con il territorio e con il sistema delle imprese: la Scuola IMT concorre allo sviluppo e all'internazionalizzazione del territorio di Lucca e promuove la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;

promozione dei principi di accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica prodotta dalla Scuola IMT incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali;

efficienza e trasparenza del modello gestionale: la Scuola IMT realizza condizioni di efficienza amministrativa e gestionale e di efficacia rispetto alle finalità istituzionali;

responsabilità, onestà, integrità e rispetto reciproco: tutti i membri della comunità della Scuola IMT sono tenuti ad aderire ai suddetti principi in ogni loro azione.

Art. 4. *Attività formative e titoli di studio*

1. La Scuola IMT, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, organizza corsi di dottorato di ricerca (Ph.D.), anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie italiane o estere, secondo quanto disciplinato dai regolamenti. Alle allieve e agli allievi che completano un corso di dottorato di durata almeno triennale è rilasciato dalla Scuola IMT il titolo di Ph.D. di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

2. La Scuola IMT può altresì attivare, nel rispetto della legislazione vigente:

a) corsi di laurea magistrale con altre università italiane o straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni;

b) corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione post-laurea e post dottorali, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;

c) corsi di master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;

d) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente, anche in collaborazione con altre università e/o enti pubblici e privati.

3. I corsi di studio si caratterizzano per una valutazione rigorosa dei percorsi formativi e dei risultati conseguiti dalle allieve e dagli allievi.

4. È facoltà della Scuola IMT organizzare altre attività di formazione, anche in conto terzi.

Art. 5. *Federazioni, consorzi, associazioni e collaborazioni*

1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività di ricerca, di insegnamento e gestionali, è facoltà della Scuola IMT partecipare alle federazioni di atenei, di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a consorzi, enti e associazioni e altresì stipulare convenzioni con altre università o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e della formazione. La federazione della Scuola IMT con altri soggetti, l'adesione a consorzi, enti e associazioni è approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

Art. 6. *Organi*

1. Sono organi politico-amministrativi della Scuola IMT: la rettrice o il rettore;

il consiglio di amministrazione.

2. È organo accademico della Scuola IMT: il Senato accademico.

3. Sono organi di controllo e valutazione della Scuola IMT: il Nucleo di valutazione; il Collegio dei revisori dei conti; il Comitato scientifico.

Art. 7. *Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di Governo della Scuola IMT. È presieduto dalla rettrice o dal rettore che lo convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla direttrice generale o dal direttore generale, che può delegare.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) è responsabile dell'indirizzo strategico;

b) approva la programmazione triennale proposta dalla rettrice o dal rettore, acquisito, con riferimento all'organizzazione della didattica e della ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla dotazione organica del corpo docente e ricercatore di ruolo, il parere obbligatorio del Senato accademico;

c) approva il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

d) approva il bilancio unico d'ateneo d'esercizio, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

e) approva le variazioni di bilancio di sua competenza ai sensi dell'art. 16;

f) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

g) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

h) approva il bilancio di genere;

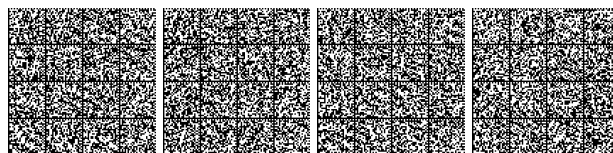
i) ha competenza generale e residuale per l'approvazione di contratti e di convenzioni la cui competenza non sia altrimenti attribuita dai regolamenti della Scuola IMT;

l) approva la federazione della Scuola IMT con altri soggetti ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'adesione a consorzi, enti e associazioni, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

m) approva le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei membri, previo parere obbligatorio del Senato accademico e sentito il Comitato consultivo per le modifiche riguardanti la natura e le finalità della Scuola IMT;

n) approva i regolamenti della Scuola IMT, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico per i regolamenti inerenti la didattica e la ricerca;

o) delibera in materia di fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo;



p) nomina il Nucleo di valutazione e il Collegio dei revisori dei conti;

q) nomina la direttrice generale o il direttore generale, sulla base di una proposta della rettrice o del rettore, che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito della Scuola IMT;

r) nomina il Comitato scientifico;

s) delibera in ordine alla chiamata del personale docente e ricercatore di ruolo e a tempo determinato, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico;

t) nomina le responsabili o i responsabili delle Aree scientifiche multidisciplinari, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento;

u) delibera sugli schemi di remunerazione del personale e dei collaboratori della Scuola IMT a vario titolo;

v) determina le indennità di funzione da attribuire a chi faccia parte degli organi della Scuola IMT o a chi abbia un incarico istituzionale;

z) esercita, inoltre, nell'ambito dell'autonomia della Scuola IMT, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti e quelle che la legge attribuisce al consiglio di amministrazione delle università.

3. Il consiglio di amministrazione è composto, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere nell'accesso agli uffici pubblici:

a) dalla rettrice o dal rettore, che lo presiede;

b) da quattro membri non appartenenti ai ruoli della Scuola IMT, designati dal Senato accademico, all'interno di una rosa proposta dalla rettrice o dal rettore, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;

c) da tre membri appartenenti al corpo docente di ruolo della Scuola IMT, eletti secondo le modalità previste da apposito regolamento;

d) da un membro eletto al proprio interno dalle ricercatrici o dai ricercatori della Scuola IMT, secondo le modalità previste da apposito regolamento;

e) da un membro eletto al proprio interno dalle allieve e dagli allievi della Scuola IMT, secondo le modalità previste da apposito regolamento;

f) da un membro appartenente al personale tecnico-amministrativo della Scuola IMT, eletto secondo le modalità previste da apposito regolamento.

4. La verifica dei requisiti previsti dal comma 3 con riferimento ai membri designati è effettuata dal medesimo Consiglio nella prima seduta utile. I *curricula* dei membri del Consiglio sono pubblicati sul sito istituzionale della Scuola IMT. L'esame della posizione dei membri va condotto partitamente per ciascuno dei membri interessati, con astensione e abbandono temporaneo della seduta da parte del membro interessato.

5. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la nomina di almeno due terzi dei membri di cui al comma 3, con arrotondamento all'unità superiore; le disposizioni dell'art. 24 in materia di *quorum* per la validità delle sedute e per le votazioni si riferiscono ai membri nominati.

6. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica un quadriennio e possono essere rinnovati una sola volta. Il mandato decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello di nomina e termina con la fine del quarto anno accademico successivo a quello di nomina. Il mandato del membro rappresentante delle allieve e degli allievi ha durata biennale. Le modalità di elezione sono stabilite all'interno di apposito regolamento.

7. In caso di mancata costituzione del nuovo consiglio di amministrazione nei termini, l'organo scaduto può esercitare le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.

8. In caso di dimissioni di un membro, queste producono effetto dopo l'accettazione del consiglio di amministrazione. In questo caso il mandato del nuovo membro ha durata fino alla scadenza dell'organo nel suo complesso.

9. Qualora, a seguito di dimissioni o comunque di cessazione anticipata del mandato, vengano a mancare al consiglio di amministrazione più di un terzo dei propri membri, l'organo decade ed è necessario procedere alla costituzione di un nuovo Consiglio; in tale ipotesi, il man-

dato del nuovo consiglio di amministrazione decorre dalla costituzione dello stesso e la durata deve intendersi per il completamento dell'anno accademico in corso e per i quattro anni accademici successivi.

Art. 8.

Rettrice o rettore

1. La rettrice o il rettore è eletta o eletto a scrutinio segreto tra professoresse o professori di prima fascia, di riconosciuta qualificazione scientifica a livello internazionale e con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero, in servizio presso università italiane e istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale italiani.

2. L'elettorato attivo spetta alle professoresse e ai professori di prima e di seconda fascia di ruolo della Scuola IMT e con voto ponderato tale da assicurare a ciascuno dei seguenti raggruppamenti di categorie un peso pari al:

a) 15% del complesso dell'elettorato attivo alle ricercatrici e ai ricercatori e alle e ai titolari di assegni, incarichi o contratti di ricerca della Scuola IMT;

b) 10% del complesso dell'elettorato attivo al personale tecnico-amministrativo della Scuola IMT;

c) 5% del complesso dell'elettorato attivo alle allieve e agli allievi della Scuola IMT.

3. La rettrice o il rettore:

a) ha la rappresentanza legale e cura le relazioni istituzionali della Scuola IMT;

b) cura, nell'ambito delle proprie competenze, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione ed è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito, fatto salvo quanto di competenza della direttrice generale o del direttore generale;

c) propone la programmazione triennale acquisito, con riferimento all'organizzazione della didattica e della ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla dotazione organica del corpo docente e ricercatore di ruolo, il parere obbligatorio del Senato accademico;

d) propone il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo;

e) propone il bilancio unico d'ateneo d'esercizio;

f) approva le variazioni di bilancio di propria competenza ai sensi dell'art. 16;

g) propone il bilancio di genere;

h) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il Senato accademico;

i) emana lo statuto, i bandi e i regolamenti della Scuola IMT;

l) conferisce i titoli di studio rilasciati dalla Scuola IMT;

m) stipula convenzioni, accordi e contratti, la cui sottoscrizione non sia altrimenti attribuita dai regolamenti della Scuola IMT;

n) dispone la chiamata del corpo docente e ricercatore di ruolo e a tempo determinato, deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico;

o) propone la nomina della direttrice generale o direttore generale al consiglio di amministrazione, motivando la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito della Scuola;

p) adotta i provvedimenti di necessità e urgenza di competenza del consiglio di amministrazione riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

q) svolge ogni altra attribuzione demandata alla rettrice o al rettore e/o alla/al rappresentante legale dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IMT.

4. La rettrice o il rettore è nominata o nominato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Qualora risulti eletta una persona di altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e come concomitante trasferimento nell'organico della Scuola IMT.

5. Per gravi motivi l'incarico di rettrice o rettore può essere soggetto a revoca con delibera motivata del consiglio di amministrazione, assunta a maggioranza qualificata.



6. La rettrice o il rettore è eletta o eletto almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dell'uscente. Le elezioni sono indette dalla decana o dal decano, cioè la professoressa o il professore di prima fascia con maggiore anzianità nella qualifica.

7. In caso di cessazione anticipata del mandato, la decana o il decano provvede, entro due mesi, all'indizione della nuova elezione e, nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione della rettrice o del rettore, ne esercita le funzioni.

8. In caso di mancata elezione nei termini previsti dal comma 6 si applica quanto stabilito dal comma 7 del presente articolo.

9. La rettrice o il rettore nomina con proprio decreto, nel corpo docente di prima fascia a tempo pieno, fino a un massimo di due vicarie o vicari, che la o lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento e decadono dalla carica in caso di cessazione del mandato della rettrice o del rettore; possono inoltre essere revocate o revocati con decreto motivato nel caso venga meno il rapporto fiduciario. In caso di conflitto tra atti posti in essere da chi ha funzioni vicariali prevale la persona più anziana nella qualifica.

10. Nell'esercizio delle sue funzioni, la rettrice o il rettore può nominare delle prorettrici o prorettori con competenza su settori generali, scelti tra docenti a tempo pieno della Scuola. Può anche nominare, nel corpo docente della Scuola, a tempo pieno o a tempo definito, delle persone delegate con competenze su settori specifici. Le persone di cui sopra rispondono direttamente alla rettrice o al rettore, che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. La rettrice o il rettore può delegare alle persone di cui al primo periodo del presente comma la firma di determinati atti con i limiti precisati nell'atto di delega.

11. Alle prorettrici, ai prorettori, alle delegate e ai delegati della rettrice o del rettore può essere attribuita un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 9. *Senato accademico*

1. Il Senato accademico è presieduto dalla rettrice o dal rettore, che lo convoca ed è composto da:

- a) sette membri appartenenti al corpo docente di ruolo della Scuola IMT, eletti secondo le modalità previste da apposito regolamento;
- b) due membri eletti al proprio interno dalle ricercatrici e dai ricercatori della Scuola IMT, secondo le modalità previste da apposito regolamento;
- c) un membro eletto al proprio interno dalle allieve e dagli allievi dei corsi di studio della Scuola IMT, con mandato di durata biennale, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Le funzioni di segretario verbalizzante del Senato accademico sono svolte dalla direttrice generale o dal direttore generale che può delegare.

2. Il Senato accademico formula pareri in materia di didattica e di ricerca. In particolare, esprime parere obbligatorio in merito a:

- a) la programmazione triennale con riferimento all'organizzazione della didattica, all'indirizzo delle attività di ricerca e alla dotazione organica del corpo docente e ricercatore di ruolo;
- b) le chiamate del corpo docente e ricercatore di ruolo e a tempo determinato;
- c) i regolamenti della Scuola IMT riguardanti l'attività di didattica e di ricerca;
- d) il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo;
- e) il bilancio unico d'ateneo d'esercizio;
- f) il bilancio di genere;
- g) le modifiche statutarie, a maggioranza assoluta dei componenti;
- h) la federazione della Scuola IMT con altri soggetti ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'adesione a consorzi, enti e associazioni;
- i) ogni altra attribuzione demandatagli dal consiglio di amministrazione o dai regolamenti della Scuola IMT.

3. Il Senato accademico è validamente costituito con la nomina di almeno due terzi dei membri di cui al comma 1, con arrotondamento all'unità superiore; le disposizioni dell'art. 24 in materia di *quorum* per la validità delle sedute e per le votazioni si riferiscono ai membri nominati.

4. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera c), il Senato accademico dura in carica un quadriennio e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 10. *Nucleo di valutazione*

1. Il Nucleo di valutazione valuta la gestione amministrativa, le attività didattiche e di ricerca, gli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa e ne riferisce al consiglio di amministrazione e al Senato accademico.

2. In particolare, il Nucleo:

- a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, con particolare riferimento alla programmazione triennale;
- b) redige una relazione di accompagnamento al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
- c) valuta l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualità;
- d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal consiglio di amministrazione;
- e) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IMT.

3. Il Nucleo di valutazione è composto da cinque membri di cui:

- a) quattro membri esterni nominati dal consiglio di amministrazione tra esperte ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, tra cui il Presidente;
- b) un membro eletto al proprio interno dalle allieve e degli allievi, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

4. Il Nucleo di valutazione rimane in carica per quattro anni dalla data di nomina, fatta eccezione per la/il rappresentante delle allieve e degli allievi.

5. Il mandato del membro eletto dalle allieve e dagli allievi ha durata biennale. Le modalità di elezione sono stabilite all'interno di apposito regolamento.

6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con la Scuola IMT o con qualunque altro incarico istituzionale presso la Scuola IMT.

Art. 11. *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il Collegio dei revisori dei conti:

- a) provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali;
- b) esamina il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, le relative variazioni, il bilancio unico d'ateneo d'esercizio e redige apposite relazioni su tali documenti;
- c) effettua verifiche di cassa;
- d) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:

- a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, designato dal consiglio di amministrazione;
- b) un membro effettivo e un membro supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) un membro effettivo e un membro supplente designati dal Ministero dell'università e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso;

Almeno due membri devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

3. I membri del Collegio dei revisori sono nominati dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, possono essere rinnovati una sola volta e durano in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina. L'incarico di



membro del Collegio dei revisori è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con la Scuola IMT o con qualunque altro incarico istituzionale presso la Scuola IMT.

Art. 12.

Direttrice generale o direttore generale

1. La direttrice generale o il direttore generale gestisce e organizza i servizi amministrativi ed è responsabile del buon andamento, della legittimità, dell'imparzialità e della trasparenza dell'attività amministrativa.

2. In particolare, la direttrice generale o il direttore generale:

a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza;

b) è responsabile dell'organizzazione complessiva dell'amministrazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio di amministrazione;

c) gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;

d) esplica l'attività di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di gestione del personale dirigente, tecnico e amministrativo dell'amministrazione; per le unità di personale esplicitamente collocate in staff, per componenti del corpo docente o ricercatore svolge esclusivamente l'attività di gestione del rapporto di lavoro;

e) esplica l'attività di coordinamento delle attività del personale collaboratore dell'amministrazione, fatta eccezione per l'attività di coordinamento relativa a coloro che siano impiegate o impiegati in attività o progetti coordinati dal corpo docente o ricercatore;

f) partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, ne svolge le funzioni di segretario verbalizzante e ne cura l'attuazione delle delibere per quanto attiene agli aspetti di propria competenza;

g) propone alla rettrice o al rettore le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'amministrazione, anche al fine dell'elaborazione della programmazione triennale con riferimento al fabbisogno di personale dell'amministrazione;

h) propone alla rettrice o al rettore il piano della performance dell'amministrazione, parte integrante della programmazione triennale;

i) gestisce il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo in coerenza con i documenti programmatici di riferimento;

l) approva le reversali di incasso delle entrate e i mandati di pagamento per le spese autorizzate dai competenti centri di responsabilità;

m) svolge ogni altra attribuzione demandata a chi dirige uffici dirigenziali generali dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IMT.

3. La direttrice o il direttore generale è nominata o nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di una proposta della rettrice o del rettore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito della Scuola. La direttrice generale o il direttore generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. L'atto di nomina stabilisce il trattamento economico in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il rapporto è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato in regime di tempo pieno, di durata non superiore a quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di lavoro e rinnovabile.

4. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, l'incarico può essere revocato con delibera motivata del consiglio di amministrazione. La revoca dell'incarico è causa di risoluzione del contratto di lavoro.

5. La direttrice generale o il direttore generale può nominare, tra il personale della Scuola, una o un vicario che la o lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. L'incarico viene meno in caso di cessazione dall'incarico della direttrice generale o del direttore generale o di revoca con decreto motivato.

Art. 13.

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo per l'attività didattica e di ricerca, nonché per la programmazione triennale.

2. Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione su proposta della rettrice o del rettore, sentito il Senato accademico, tra esponenti della comunità scientifica internazionale di elevata reputazione scientifica nei settori di attività della Scuola IMT.

Art. 13-bis.

Comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo svolge funzioni consultive con riguardo a:

a) le modifiche statutarie inerenti la natura e le finalità della Scuola IMT;

b) l'uso degli spazi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati ai sensi dell'art. 2, comma 3.

2. Con riguardo all'uso degli spazi messi a disposizione dalla Fondazione Lucchese per l'Alta formazione e la ricerca e dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, il Comitato esprime parere vincolante.

3. Il Comitato consultivo è composto da tre membri, scelti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, designati rispettivamente:

a) un membro dalla Fondazione Lucchese per l'Alta formazione e la ricerca;

b) un membro dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca;

c) un membro di intesa tra la Fondazione Lucchese per l'Alta formazione e la ricerca e la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca.

Art. 14.

Comitati ad hoc

1. È facoltà della rettrice o del rettore nominare comitati *ad hoc*, composti da docenti, studiose e studiosi di riconosciuta reputazione internazionale, anche esterni alla Scuola IMT, per collaborazioni e pareri specifici riferiti all'attività didattica e di ricerca della Scuola IMT e a progetti di innovazione di interesse per il territorio.

2. Quando l'incarico all'interno di un comitato comporti un compenso o un'indennità è necessaria l'approvazione del consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Programmazione triennale

1. La programmazione triennale è un documento di programmazione strategica ed economico-finanziaria, a scorrimento annuo, contenente:

a) le linee di sviluppo strategico della Scuola IMT in termini di ambiti di interesse prioritario per la ricerca e l'insegnamento e di collaborazioni istituzionali da attivare;

b) il quadro triennale delle fonti e degli impieghi, e il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio corrispondente al primo anno di riferimento, che ne è parte integrante;

c) l'istituzione e la soppressione delle unità organizzative della ricerca e della didattica;

d) la dotazione organica del corpo docente e ricercatore;

e) la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo e a tempo determinato;

f) quanto altro necessario per lo sviluppo programmatico delle risorse e delle attività.

2. La programmazione triennale è approvata dal consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, su proposta della rettrice o del rettore, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico con riferimento all'organizzazione della didattica, all'indirizzo delle attività di ricerca e alla dotazione organica del corpo docente e ricercatore di ruolo.



Art. 16.

Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e bilancio unico d'ateneo d'esercizio

1. L'attività amministrativa e contabile della Scuola IMT è riferita all'anno solare.

2. Il consiglio di amministrazione approva il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, su proposta della rettrice o del rettore, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le variazioni di bilancio, fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo, sono di competenza del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le variazioni per nuovi ricavi con vincolo di destinazione, che sono di competenza della rettrice o del rettore.

4. Il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, le sue variazioni e il bilancio unico d'ateneo d'esercizio sono sottoposti all'esame del Collegio dei revisori.

5. Il consiglio di amministrazione approva entro il 30 aprile successivo il bilancio unico d'ateneo d'esercizio. Il contenuto, la struttura e le modalità di formazione e approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e del bilancio unico d'ateneo d'esercizio sono disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 17.

Fonti di finanziamento - Patrimonio

1. Le entrate della Scuola IMT sono costituiti da: trasferimenti dello Stato, contributi di altri soggetti pubblici e privati e proventi derivanti da contratti e convenzioni per attività in conto terzi, eventuali rette corrisposte per specifici percorsi di formazione dottorale e post-laurea.

2. La Scuola IMT, per le sue attività istituzionali, si avvale e cura la conservazione: dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti e di quelli di sua proprietà nonché delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario e artistico di sua proprietà o di cui abbia la disponibilità.

Art. 18.

Unità organizzative multidisciplinari della ricerca, della didattica e della terza missione

1. Le unità organizzative della ricerca, della didattica e delle iniziative della terza missione sono le Aree scientifiche multidisciplinari. L'Area scientifica è sede di incardinamento del corpo docente e ricercatore della Scuola.

2. I corsi di studio sono coordinati da una persona responsabile, coadiuvata da un organo collegiale secondo quanto stabilito dai regolamenti della Scuola IMT.

3. L'istituzione e la soppressione delle Aree scientifiche sono di competenza del consiglio di amministrazione, assunto il parere obbligatorio del Senato accademico.

4. La rettrice o il rettore può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di laboratori, centri di ricerca o unità di ricerca di natura progettuale e/o tematica coordinate da una persona responsabile acquisito il parere del Senato accademico.

Art. 19.

Corpo docente e ricercatore

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola IMT si avvale di un corpo docente e ricercatore di ruolo e a tempo determinato, anche in regime di doppia affiliazione e di tutte le forme di mobilità inter accademica e con gli Enti di ricerca.

2. La Scuola IMT si avvale inoltre di personale docente e persone esperte, provenienti dall'Italia o all'estero, chiamate a prestare la propria opera per specifiche attività di ricerca e insegnamento, secondo quanto definito dalla normativa in vigore e dai regolamenti della Scuola in materia.

3. Coloro che appartengono al corpo docente e ricercatore della Scuola IMT sono chiamati a svolgere attività di ricerca, di insegnamento e di supervisione e/o tutoraggio delle allieve e degli allievi.

Art. 20.

Amministrazione

1. La Scuola IMT si avvale di personale dirigente e tecnico-amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, con una dotazione organica definita dal consiglio di amministrazione nell'ambito della programmazione triennale, su proposta della rettrice o del rettore, sentita la direttrice generale o il direttore generale.

2. L'amministrazione della Scuola IMT si basa sul principio della responsabilità personale di ciascuna persona incaricata per le mansioni svolte, fermo restando il dovere di vigilanza che spetta a chi abbia la responsabilità del procedimento o delle unità organizzative e alla direttrice generale o al direttore generale. I procedimenti amministrativi sono organizzati secondo i principi di tracciabilità e di trasparenza.

3. La Scuola IMT adotta un ciclo di gestione della performance volto a incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, quale attività di servizio alla ricerca e alla formazione.

Art. 21.

Codice etico

1. La Scuola IMT adotta, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del presente statuto, un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo, dalle allieve e dagli allievi. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

2. Fermo restando la competenza esclusiva del Collegio di disciplina per le violazioni del codice che integrino gli estremi dell'illecito disciplinare, sulle altre violazioni decide il Senato accademico, su iniziativa e proposta della rettrice o del rettore.

3. Il Senato accademico può disporre l'archiviazione o irrogare, in relazione alla gravità della violazione, una o più delle seguenti sanzioni:

a) richiamo riservato;

b) richiamo pubblico;

c) decadenza e/o esclusione per un periodo fino a quattro anni accademici, dagli organi della Scuola e dei corsi di studio, dalle commissioni e da qualunque altro incarico;

d) esclusione dall'elettorato attivo per un periodo fino a quattro anni accademici;

e) esclusione, per un periodo fino a quattro anni accademici, dall'erogazione dei fondi di ricerca.

Art. 22.

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è composto da tre docenti universitari, di prima fascia, in regime di tempo pieno, di cui due provenienti da altri atenei, ove possibile, nominati dal consiglio di amministrazione tra una rosa di persone proposta dalla rettrice o dal rettore, e una docente o un docente eletto dal corpo accademico della Scuola al suo interno.

2. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari del corpo docente e ricercatore della Scuola IMT e a esprimere in merito parere conclusivo vincolante. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

3. La procedura è disciplinata da specifico regolamento.

Art. 23.

Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della legge e da un pari numero di persone rappresentanti della Scuola, nonché da



altrettante persone supplenti, scelti fra il personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

2. Il Comitato sostituisce, unificandone le competenze, il comitato per le pari opportunità e il comitato anti mobbing, dei quali assume tutte le funzioni attribuite dalla legge e dai contratti collettivi.

3. Il Comitato è nominato con atto della direttrice generale o del direttore generale; si intende costituito e può operare ove sia nominata la metà più uno dei componenti previsti.

4. I membri del Comitato rimangono in carica quattro anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta.

5. La persona che presiede è designata dalla direttrice generale o dal direttore generale, deve appartenere ai ruoli della Scuola e deve possedere, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni organizzative e gestione del personale, requisiti di professionalità, esperienza e attitudine, nonché ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.

6. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità e con la consigliera o il consigliere di fiducia. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

7. Le modalità di funzionamento del Comitato, in particolare relative a convocazioni, periodicità delle riunioni, validità delle stesse (*quorum* strutturale e funzionale), sono disciplinate in apposito regolamento adottato dal medesimo Comitato.

Art. 24.

Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Fatto salvo quanto espressamente disciplinato per ciascun organo dal presente statuto, il funzionamento degli organi collegiali della Scuola IMT si conforma ai seguenti principi:

a) la mancata designazione o nomina di membri dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio; l'organo collegiale non è costituito se almeno due terzi dei suoi membri non sono stati eletti o designati;

b) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;

c) le dimissioni di un membro producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo;

d) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza, il collegio è presieduto dalla persona con funzioni vicariati, se nominata; qualora anche quest'ultima sia impedita, ovvero non sia stata nominata, esercita le funzioni il membro anagraficamente più anziano;

e) l'ordine del giorno è stabilito da chi presiede il collegio ed è indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno è accolta in seduta se approvata da tutti i membri del collegio presenti;

f) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza di chi partecipa alla votazione, ove non siano previste maggioranze qualificate; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede;

g) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese.

2. Tutte le riunioni di organi collegiali della Scuola IMT possono avere luogo in modalità telematica. In tal caso, chi presiede l'organo, o, in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente e in modo certo, tutte le persone collegate, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano a chi partecipa di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui devono trovarsi contemporaneamente sia chi presiede, o chi la/lo sostituisce, sia chi assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 25.

Sistema delle fonti e disposizioni in materia di deleghe

1. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola IMT sono disciplinati, nell'ordine, dalle norme di legge applicabili agli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, dallo statuto e dai regolamenti della Scuola IMT.

2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Ferme restando le particolari procedure previste dalla legge, i regolamenti della Scuola IMT sono pubblicati all'albo ufficiale e sul sito web della Scuola IMT e, salvo che non sia diversamente stabilito dal consiglio di amministrazione, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

3. Nei casi stabiliti dai regolamenti e più in generale quando ciò risponda ad esigenze di razionalizzazione e speditezza nell'esercizio di determinate competenze e fatte salve le incompatibilità, il titolare delle medesime può delegarne l'esercizio ad un altro soggetto della Scuola IMT con atto scritto che specifichi l'esatta estensione della delega.

4. Non sono delegabili le funzioni riferibili alla carica di membro degli organi collegiali della Scuola IMT e dei comitati di cui allo statuto, la redazione di relazioni periodiche o la predisposizione di pareri che lo statuto e i regolamenti della Scuola IMT attribuiscono a un organo o a un soggetto. Le attribuzioni delegate non possono essere oggetto di ulteriore delega. In costanza di delega chi ne ha disposto il conferimento, fermo restando il potere di impartire direttive generali e di esplicare l'attività di vigilanza, non può esercitare le attribuzioni delegate, se non revocando previamente la delega con atto scritto.

26A04807

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di meldonium diidrato, «Mildronate».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 248 del 27 agosto 2026

Codice pratica: DC/2024/439

Procedura europea n. AT/H/1513/001/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «MILDRONATE», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella

forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: AS Grindeks, con sede legale e domicilio fiscale Krustpils iela 53, Riga, LV -1057, Lettonia

confezione: «500 mg capsule rigide» 20 capsule in blister pvc/pvdc-al

A.I.C. n. 051536011 (in base 10) 1K4S4C (in base 32)

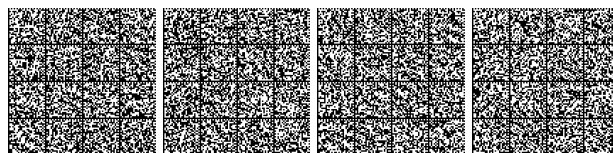
confezione: «500 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pvc/pvdc-al

A.I.C. n. 051536023 (in base 10) 1K4S4R (in base 32)

Principio attivo: meldonium diidrato

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

AS Grindeks, con sede legale e domicilio fiscale Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Lettonia



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'AIC abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di

riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 1° dicembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04764**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linagliptin, «Ryoxana»***Estratto determina AAM/A.I.C. n. 249 del 27 agosto 2026*

Codice pratica: DC/2024/462, MC1/2026/316, C1B/2026/773

Procedura europea n. ES/H/0962/001/DC (IT/H/1092/001/DC) n. IT/H/1092/001/IB/001/G;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «RYOXANA», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare 36 00071, Pomezia, Italia

confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 051519015 (in base 10) 1K47K7 (in base 32)

confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 051519027 (in base 10) 1K47KM (in base 32)

Principio attivo: linagliptin

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polonia

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie ul. Metalowca 2 39-460 Nowa Dęba, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 051519015 (in base 10) 1K47K7 (in base 32)

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 051519027 (in base 10) 1K47KM (in base 32)

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 051519015 (in base 10) 1K47K7 (in base 32)



Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 051519027 (in base 10) 1K47KM (in base 32)

Classificazione ai fini della fornitura:

per tutte le confezioni sopra indicate, in analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla Nota AIFA 100, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 10 febbraio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04765

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina calcio triidrato, «Atorvastatina Medreg».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 238 del 31 luglio 2026

Codice pratica: RU/2025/044.

Procedure europee n. SK/H/0276/001-004/E/001.

C1A/2026/1253 SK/H/0276/001-1A/019/G.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ATORVASTATINA MEDREG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Medreg S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale in NA Florenci 2116/15, Novè Mèsto 110 00, Praga 1, Repubblica Ceca.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226014 (in base 10) 1KTTY (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226026 (in base 10) 1KTTZB (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226038 (in base 10) 1KTTZQ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226040 (in base 10) 1KTTZS (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226053 (in base 10) 1KTU05 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226065 (in base 10) 1KTU0K (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226077 (in base 10) 1KTU0X (in base 32);

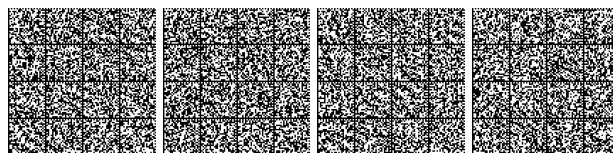
«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226089 (in base 10) 1KTU19 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226091 (in base 10) 1KTU1C (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226103 (in base 10) 1KTU1R (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226115 (in base 10) 1KTU23 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226127 (in base 10) 1KTU2H (in base 32);



«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226139 (in base 10) 1KTU2V (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226141 (in base 10) 1KTU2X (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226154 (in base 10) 1KTU3B (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226166 (in base 10) 1KTU3Q (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226178 (in base 10) 1KTU42 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226180 (in base 10) 1KTU44 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226192 (in base 10) 1KTU4J (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226204 (in base 10) 1KTU4W (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226216 (in base 10) 1KTU58 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226228 (in base 10) 1KTU5N (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226230 (in base 10) 1KTU5Q (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/PVC//AL - A.I.C. n. 052226242 (in base 10) 1KTU62 (in base 32).

Principio attivo: atorvastatina calcio triidrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Medis International a.s., Výrobní závod Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Repubblica Ceca.

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci, 2116/15, Nové Město, 110 00, Praga 1, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana

e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 23 gennaio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04782



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ivacaftor, «Ivacaftor Accord».

Estratto determina AAM/PPA n. 485/2026 del 4 settembre 2026

È autorizzata la variazione di tipo IA, Q.II.e.6.a.1, con la conseguente immissione in commercio del medicinale IVACFTOR ACCORD, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PE/PVDC-Al - A.I.C. n. 052870045 (base 10) 1LFGWX (base 32).

Principio attivo: ivacaftor.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in Moll de Barcelona S/N, World Trade Center, Edifici Est, 6ª Planta, 08039 Barcellona - Spagna.

Procedura europea: DK/H/3547/001/IA/001.

Codice pratica: C1A/2026/1560.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri di cura fibrosi cistica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04789

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan»

Estratto determina IP n. 528 del 25 agosto 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 1G comprimidos efervescentes, 20 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione NR: 61510 CN: 933416.1, intestato alla società UPSA SAS 3 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison Francia e prodotto da UPSA S.A.S. 979, Avenue Des Pyrénées 47520 Le Passage - Francia e da UPSA S.A.S. 304, Avenue Du Docteur Jean Bru 47000 Agen, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: EFFERALGAN «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse aroma pompelmo e arancia in *strip* AL/PE.

Codice A.I.C.: 042847069 (in base 10) 18VLUX (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione:

ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: 1000 mg di paracetamolo;

eccipienti: acido citrico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, sorbitolo (E420), sodio docusato, povidone, saccarina sodica, sodio benzoato (E211), aroma pompelmo-arancia (contenente fruttosio, glucosio, saccarosio).

Al paragrafo 2 del foglio illustrativo, in luogo di:

«Efferalgan adulti compresse effervescenti contiene sodio, sorbitolo (E420), fruttosio e sodio benzoato (E211)»

riportare:

«Efferalgan adulti compresse effervescenti contiene sodio, sorbitolo (E420), sodio benzoato (E211), fruttosio, glucosio e saccarosio».

Inserire, inoltre, al suddetto paragrafo la seguente avvertenza, da riportare dopo quella relativa al fruttosio:

Questo medicinale contiene glucosio e saccarosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Fruttosio, glucosio e saccarosio possono essere dannosi per i denti in caso di trattamento cronico o molto prolungato.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di Efferalgan e contenuto della confezione» al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

Comprese effervescenti

Comprese effervescenti aroma pompelmo e arancia di colore da bianco a biancastro, piatte e rotonde, con bordi smussati e una linea di frattura. La linea di frattura non è concepita per rompere la compressa.

Le compresse effervescenti sono confezionate in *strip* alluminio/polietilene in una scatola da 16 o 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EFFERALGAN «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse aroma pompelmo e arancia in *strip* AL/PE.

Codice A.I.C.: 042847069.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

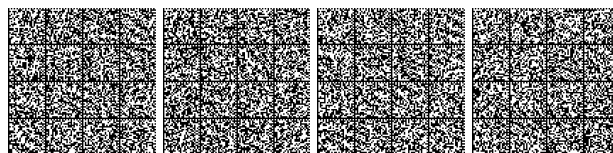
Confezione: EFFERALGAN «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse aroma pompelmo e arancia in *strip* AL/PE.

Codice A.I.C.: 042847069.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.



*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04808

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale
per uso umano «Flixonase»**

Estratto determina IP n. 529 del 24 agosto 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLIXONASE aqua, 50 microgrammi/dosis, neusspray, suspensie 1 bottle x 120 actuations dal Belgio con numero di autorizzazione BE181517, intestato alla società Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A./N.V., Avenue Fleming 20, 1300 Wavre, Belgium e prodotto da Glaxo Wellcome S.A. Avenida De Extremadura 3 09400 Aranda De Duero, Burgos Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola isola 1, torre 1, int. 120 80035 Nola (NA).

Confezione:

FLIXONASE «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni;

codice A.I.C.: 047815028 (in base 10) 1FM6CN (in base 32);

forma farmaceutica: spray nasale, sospensione;

composizione: ciascuna erogazione, da 100 mg contiene:

principio attivo: 50 microgrammi di fluticasone propionato;

eccipienti: glucosio, cellulosa microcristallina, carmellosa sodica, alcool feniletilico, benzalconio cloruro, polisorbato 80, acido cloridrico, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 «Come conservare «Flixonase»» del foglio illustrativo e sulle etichette:

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Una volta aperto, lo spray può essere utilizzato fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - (LO);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

FLIXONASE «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni;

codice A.I.C.: 047815028;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

FLIXONASE «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni;

codice A.I.C.: 047815028;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04809

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale
per uso umano «Brufen»**

Estratto determina IP n. 530 del 31 agosto 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BRUFEN SR «800 mg Tablete S Produljenim Oslobađanjem, 30 Tablete dalla Croazia con numero di autorizzazione HR-H-532068337-01, intestato alla società Viatris Hrvatska D.O.O., Koranska 2, Zagreb, Croazia e prodotto da Famar A.V.E., Anthoussa Plant, Anthoussa Avenue 7, 15349 Anthoussa Attiki, Grecia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola NA.

Confezione: BRUFEN «800 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al.

Codice A.I.C.: 043890060 (in base 10) 19VFDD(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita a rilascio prolungato.

Composizione: una compressa rivestita a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: ibuprofene 800 mg;

eccipienti: acido stearico, silice colloidale anidra, gomma xantana, ipromellosa, povidone, talco.

Modificare le condizioni di conservazione al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sul confezionamento esterno come di seguito riportato:

5. come conservare BRUFEN

da: «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare per la conservazione»

a: «Conservare a temperatura inferiore a 25°C».

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

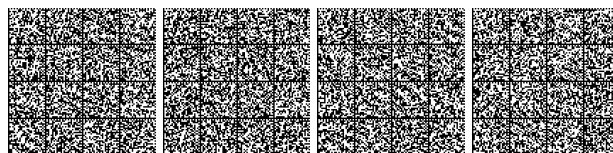
De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BRUFEN «800 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al.

Codice A.I.C.: 043890060.

Classe di rimborsabilità: Cnn.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BRUFEN «800 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al.

Codice A.I.C.: 043890060.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04810

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di disodio clodronato e lidocaina cloridrato, «Clonat».

Estratto determina AAM/PPA n. 399/2026 del 10 luglio 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale CLONAT anche nella confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle autorizzate.

Confezione: «200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 6 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 049414030 (base 10) 1H3ZWG (base 32).

Principio attivo: disodio clodronato (sale disodico dell'acido clodronico, come tetraidrato) e lidocaina cloridrato (come monoidrato).

Codice pratica: N1B/2026/442.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l., codice fiscale 07599831000, con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma (RM) Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04842

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**Avviso relativo al Libretto smart**

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a partire dal 15 settembre 2026, il Deposito supersmart plus con accantonamenti della durata di centottantuno giorni è sospeso.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il foglio informativo aggiornato del Libretto smart, contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

26A04848

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI****Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente dalle strutture aderenti alla rete associativa di ANFFAS nazionale, riferito al mese novembre 2025.**

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 7 settembre 2026 è stato determinato il costo orario del lavoro per il personale dipendente dalle strutture aderenti alla rete associativa di ANFFAS Nazionale, riferito ai mesi novembre 2025.

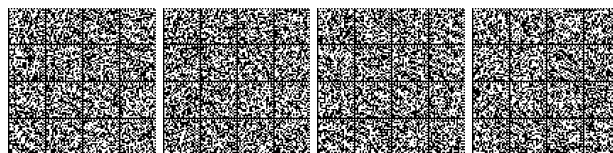
Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

26A04811

Istituzione del modulo TFR3 per i lavoratori dipendenti del settore privato nuovi assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 settembre 2026, è istituito il modulo denominato TFR3, finalizzato all'esercizio delle facoltà previste per il lavoratore dall'art. 8, commi 7-*quater* e 9-*bis*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'art. 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché, all'adempimento degli obblighi previsti per il datore di lavoro dall'art. 8, commi 8 e 9-*bis*, del medesimo decreto legislativo. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

26A04825



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

**Modifiche dell'Allegato 1
all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020**

Con ordinanza n. 288 dell'8 luglio 2026, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 21 luglio 2026 al numero 2052, avente ad oggetto «Modifiche all'Allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020», l'allegato 1 all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 è modificato, e conseguentemente aggiornato, con la rimodulazione degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza in questione.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link*:

<https://sisma2016.gov.it/ordinanze>

26A04783

Modifiche degli allegati alle ordinanze n. 129 del 13 dicembre 2022, n. 137 del 29 marzo 2023 ed all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021.

Con ordinanza n. 291 dell'8 luglio 2026, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 7 agosto 2026 al numero 2269, avente ad oggetto «Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 129 del 13 dicembre 2022, n. 137 del 29 marzo 2023 e dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021», è aggiornato l'allegato B dell'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, come previsto all'art. 1 dell'ordinanza in questione, nonché gli allegati A1 dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 e l'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, come previsto al successivo art. 2 della medesima.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link* <https://sisma2016.gov.it/ordinanze>

26A04784

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-214) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

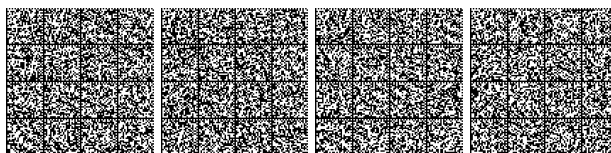
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

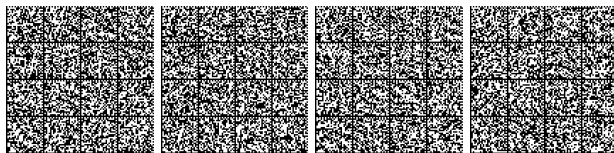
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

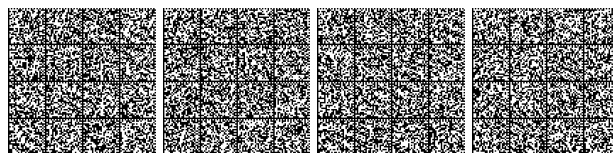
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 9 1 5 *

€ 1,00

